



REGIONE SICILIANA – COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA – ME

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 09 del Reg.

Data 14.06.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELLO SCHEMA DEI PATTI PARASOCIALI TRA I SOCI PUBBLICI EDF IL SOCIO PRIVATO DELLA SOCIETA' MISTA AFFIDATARIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'ATO MESSINA E DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO CONGIUNTO E PATTO PARASOCIALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO SPETTANTE AGLI ENTI PUBBLICI CHE RIVESTONO LA QUALITA' DI SOCI DELLA SOCIETA' MESSINACQUE S.P.A., ORGANIZZATA SECONDO IL SISTEMA DUALISTICO.

L'anno Duemilaventitre il giorno QUATTORDICI del mese di GIUGNO alle ore 17:00__ e seguenti nella solita sala delle adunanze consiliari "Falcone e Borsellino" del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione **STRAORDINARIA E URGENTE**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
GRIDA' CARLO SALVATORE	X	
FRANCHINA EMANUELA	X	
CANCIGLIA ALESSANDRO	X	
FRANCHINA DENARO ROBERTA	X	
PETTIGNANO MASSIMO MARIA		X
ARMELI MARIA DORA TERESA		X
FRANCHINA RITA MARIA	X	
VINCI VINCENZO	X	

Assegnati n . 08

Presenti n . 06

In carica n. 08

Assenti n. 02

Sono altresì presenti : il Sindaco Pizzolante Giuseppe

Partecipa il Segretario comunale D.ssa Maria Gabriella Crimi

La seduta è pubblica.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno, procede alla lettura della parte dispositiva della proposta e chiede se ci sono interventi.

Interviene il Sindaco il quale fa presente che si tratta di un obbligo di legge rispetto al quale l'Amministrazione non si può rifiutare diversamente ci sarebbe un aggravio di costi per l'Ente atteso che la Regione è pronta ad inviare i commissari

L'obbligo nasce dalle disposizioni comunitarie che impongono la gestione del servizio idrico integrato in ambiti territoriali.

Il Sindaco precisa che si tratta della costituzione di una società mista pubblica/privata con una quota maggioritaria del 51 per cento di titolarità pubblica.

Il modello è stato mutuato dalla Regioni in cui l'ambito funziona e in ragione delle quali si è considerato antieconomico costituire una società totalmente pubblica poiché avrebbe determinato un aggravio di costi notevoli per gli enti dell'ambito che oggi, invece, pagheranno una quota pari ad 1 euro ad abitante.

Il Sindaco fa presente che la società sarà soggetta da un doppio controllo da parte dell'ARERA che vigilerà sulla correttezza della tariffa e da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ATI che è composto dai sindaci dei comuni dell'ambito.

Si aggiunge che la gestione del servizio idrico integrato a livello di ambito dovrebbe determinare delle economie di scala con potenziale riduzione dei costi.

Si precisa che per la realizzazione degli interventi sulle infrastrutture si costituiranno dei sub ambiti in cui verranno incardinate le unità di personale che a fronte delle richieste di interventi ordinari, da parte dei comuni dei sub ambiti, dovranno intervenire entro 24 ore e a fronte di interventi in via d'urgenza dovranno intervenire entro 20 minuti dalla segnalazione.

Si aggiunge che la gara per l'individuazione del gestore privato sarà espletata dalla Regione, tramite la CUC, sulla base dei piani d'ambito approvati ed in ragione de costi comunicati da ciascun comune che dovrà beneficiare del ribasso offerto in sede di gara.

Il Sindaco conclude affermando che, anche se non a cuor leggero, l'Amministrazione è tenuta ad ottemperare al fine di evitare il commissariamento con la speranza che le proiezioni sui costi e la qualità dei servizi risponderanno a realtà.

Preso atto che non ci sono altri interventi, il Presidente, dispone che si proceda alla votazione della proposta

Presenti: n. 6

Favorevoli: n. 6

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Assenti. n 2 (Armeli, Pettignano)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni di legge;

Ritenuta tale proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Visto L'O.R.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

-Di approvare la proposta di cui all'oggetto che qui si intende integralmente richiamata e trascritta per farne parte integrante formale sostanziale.

Successivamente il Presidente dispone che si proceda a votare l'immediata eseguibilità

Presenti: n. 6

Favorevoli: n. 6

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Assenti. n 2 (Armeli, Pettignano)


IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. R. 44/91

Alle ore 17:20 si dichiara chiusa la seduta.



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Provincia di MESSINA

Proposta di deliberazione consiliare

E predisposta dall'Ufficio Tecnico

OGGETTO: Approvazione dello statuto e dello schema dei patti parasociali tra i soci pubblici ed il socio privato della società mista affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Messina e dello schema di Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a., organizzata secondo il sistema dualistico.

OGGETTO: Approvazione dello statuto e dello schema dei patti parasociali tra i soci pubblici ed il socio privato della società mista affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Messina e dello schema di Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a., organizzata secondo il sistema dualistico.

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e, in particolare, la Parte Terza (di seguito: d.lgs.152/2006) disciplina in maniera organica il Servizio Idrico Integrato (SII);
- il Servizio Idrico Integrato, a norma dell'art. 141, comma 2, del D.lgs.152/2006, consiste nell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
- ai sensi dell'art.142, commi 2 e 3, del D.lgs.152/2006, le Regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio. Gli Enti Locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del d.lgs.152/2006;
- ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. 152/2006, comma 1 *"i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n.36;*
- il comma 2 dello stesso art. 147, prevede, inoltre, che le Regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
 - a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
 - b) unicità della gestione;
 - c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
- con D.A. 29.01.2016 dell'assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, in attuazione dell'art 3 comma 1 della citata L.R. 11.08.2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P.R.S. n. 11 del 16.05.2001 e successivo D.P.R.S. n 16 del 29.09.2002 e, pertanto, per quanto attiene all'A.T.I. di Messina coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Messina, ivi compreso questo Comune di San Salvatore di Fitalia;
- ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006, gli Enti Locali, attraverso l'Ente di Governo dell'Ambito, esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della

forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;

- l'art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che *"l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica"*;

- l'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006 individua nel Piano d'Ambito, la cui approvazione competente all'Ente di Governo dell'Ambito, lo strumento di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziario della gestione del SII;

- in particolare, il predetto art. 149 prevede che *"Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:*

a) *ricognizione delle infrastrutture;*

b) *programma degli interventi;*

c) *modello gestionale ed organizzativo;*

d) *piano economico finanziario.*

a) *La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.*

b) *Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.*

c) *Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.*

d) *Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi".*

- il comma 3bis dell'art. 1bis del D.L. n. 138/2011 prevede, tra l'altro, che le deliberazioni dell'Ente di Governo dell'Ambito sono validamente assunte nei competenti organi dello stesso *"senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali"*.

- con l'art. 14 del D.L. n. 115/2022, rubricato *"Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato"*, è stato previsto che *"Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Qualora l'ente di*

governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni".

CONSIDERATO,

- quindi, che le attività di pianificazione e affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato vengono svolte dall'ATI Messina, del quale fanno parte tutti i Comuni del territorio provinciale, ad eccezione dei comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, ROCCAFIORITA, RACCUJA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA, ai quali, è stata riconosciuta la gestione autonoma del S.I.I. ex articolo 147, comma 2 bis del D.Lgs n. 152/2006;

- che non avendo l'ATI Messina provveduto all'affidamento del SII al gestore unico entro i termini indicati dall'art. 14 del D.L. n. 115/2022, il Presidente della Giunta Regionale Siciliana, con proprio decreto n. 504 del 04/01/2023, nell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima norma, ha nominato la dott.ssa Rosaria Barresi quale commissario incaricato dell'espletamento di tutte le attività utili a pervenire all'affidamento del servizio in favore del gestore unico del SII per l'intero ATO;

- che, a tal fine, per quanto di interesse in questa sede, l'ATI Messina, con deliberazione commissariale n. 2 del 26 maggio 2023 (allegato 1), ha adottato l'aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006;

- che l'articolo 4 comma 2 del D.Lgs 175 del 2016 (TUSP) prevede che: *"Le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento, tra le altre, dell'attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;"*

- che, con deliberazione n. 3 del 26 maggio 2023 (allegato 2), assunta con i poteri dell'ATI Messina, il Commissario di nomina regionale ha approvato la forma di gestione del SII da attuare nell'ATO Messina, individuata nella gestione a mezzo di società a capitale misto ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 201/2002;

- che la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 ed il PEF allegati, approvati con la predetta delibera dal Commissario, illustrano diffusamente le ragioni a fondamento della scelta della forma di gestione, nonché gli elementi caratteristici e gli indicatori di sintesi della gestione che sarà affidata mediante ricorso al partenariato pubblico/privato, con particolare riguardo all'oggetto ed alla compagine sociale della costituenda società, all'efficienza gestionale ed alla sostenibilità economico-finanziaria della scelta operata;

- che, con deliberazione n. 4 del 26 maggio 2023 (allegato 3), assunta con i poteri dell'ATI Messina, il Commissario di nomina regionale ha approvato gli schemi di statuto della società di gestione del servizio (allegato 4), di patti parasociali per la disciplina dei rapporti soci pubblici/socio privato (allegato 5), di regolamento per l'esercizio del controllo pubblico congiunto sulla società mista (allegato 6);

EVIDENZIATO

- che ai sensi dell'art. 149-bis, comma 1, del D. lgs. 152/2006, recante i principi in materia di affidamento del servizio, l'ente di governo dell'ambito (nella specie, come detto, il Commissario

nominato per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 14 del D.L. n. 115/2022), nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs.152/2006 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

- che, quindi, nel delineato contesto normativo, in capo ai singoli Comuni non residua alcun potere di autodeterminarsi sull'organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato, essendo ogni competenza al riguardo riservata all'ATI Messina, quale Ente di Governo dell'Ambito e, per essa, al Commissario nominato con D.P.R.S. n. 501 del 04/01/2023;

PRESO ATTO

- della forma di gestione definita dal Commissario nell'esercizio dei poteri sostitutivi ordinariamente previsti in capo all'EGATO e dei contenuti del Piano d'Ambito, composto, come detto, dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma operativo degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo di distretto e dal piano economico finanziario e tariffario;

- che la scelta di ricorrere all'affidamento della gestione del S.I.I. dell'ATO Messina in favore di una società a capitale misto e a controllo pubblico, rientra tra quelle previste sia dalle norme di settore in materia di servizio idrico integrato (D.lgs. n.152/2006, art.149-bis) che, più in generale, dalla legislazione in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.lgs. n. 201/2011, art. 14) e di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016).

CONSIDERATO CHE

- occorre avviare le procedure propedeutiche alla costituzione della società a controllo pubblico che, previa selezione del partner privato, dovrà essere individuata quale gestore unico del SII dell'ATO Messina;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- a tal fine, il Commissario incaricato, in via sostitutiva, dell'esercizio dei poteri ordinariamente spettanti all'ATI Messina, ha trasferito la bozza di statuto della Società "**MESSINACQUE S.P.A.**", lo schema di patti parasociali e lo schema di regolamento per il controllo congiunto, per la relativa approvazione da parte di tutti i Comuni ricompresi nell'ATO Messina, con esclusione dei comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, RACCUJA, ROCCAFIORITA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA, ai fini della loro adesione alla società di gestione, in vista dell'espletamento della gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato di minoranza ed il conseguente perfezionamento della procedura di affidamento del servizio;

PRESO ATTO

- che per quanto emerge dalla Relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 approvata dal Commissario e dal PEF:

a) il capitale sociale della costituenda società mista avrà la seguente composizione: soci pubblici con quota di partecipazione pari al 51% - socio privato con quota di partecipazione pari al 49%"

b) Il capitale sociale complessivo sarà di euro 2.000.000,00 (duemilioni), suddiviso in 2.000.000 di azioni del valore di € 1,00 euro cadauno

c) la quota pubblica di capitale sociale è ripartita tra i Comuni dell'ATO come di seguito indicato in base alle rispettive quote di partecipazione all'ATI Messina, riparametrate in ragione dell'assenza dei comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, RACCUJA, ROCCAFIORITA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA, nonché arrotondata all'euro per tenere conto del valore minimo di ciascuna azione pari a € 1,00 come segue:

COMUNE	% ATI	Nuove % 92 ENTI	Quota di partecipazione in "MESSINACQUE S.P.A."	Partecipazione al Capitale sociale
ACQUEDOLCI	0,884%	0,902%	0,460%	€ 9.200,59
ALCARA LI FUSI	0,319%	0,325%	0,166%	€ 3.318,88
ALI'	0,127%	-	-	€ -
ALI' TERME	0,395%	0,403%	0,206%	€ 4.111,75
ANTILLO	0,153%	-	-	€ -
BARCELLONA PDG	6,407%	6,538%	3,334%	€ 66.685,05
BASICO'	0,104%	-	-	€ -
BROLO	0,897%	0,915%	0,467%	€ 9.331,93
CAPIZZI	0,515%	0,526%	0,268%	€ 5.361,14
CAPO D'ORLANDO	2,041%	2,082%	1,062%	€ 21.239,52
CAPRI LEONE	0,695%	0,709%	0,362%	€ 7.233,61
CARONIA	0,533%	0,544%	0,277%	€ 5.546,94
CASALVECCHIO SICULO	0,140%	0,142%	0,073%	€ 1.452,81
CASTEL DI LUCIO	0,210%	0,215%	0,109%	€ 2.188,02
CASTELL'UMBERTO	0,507%	0,517%	0,264%	€ 5.277,84
CASTELMOLA	0,165%	0,169%	0,086%	€ 1.718,70
CASTROREALE	0,392%	0,400%	0,204%	€ 4.081,32
CESARO'	0,396%	0,404%	0,206%	€ 4.119,76
CONDRO'	0,074%	0,076%	0,039%	€ 770,45
FALCONE	0,442%	0,451%	0,230%	€ 4.603,50
FIGARRA	0,241%	0,246%	0,125%	€ 2.508,38
FIUMEDINISI	0,240%	0,245%	0,125%	€ 2.497,17
FLORESTA	0,079%	-	-	€ -
FONDACHELLI-FANTINA	0,168%	0,171%	0,087%	€ 1.745,93
FORZA D'AGRO'	0,135%	0,138%	0,070%	€ 1.406,36
FRANCAVILLA DI SICILIA	0,600%	0,613%	0,312%	€ 6.248,52
FRAZZANO'	0,116%	-	-	€ -
FURCI SICULO	0,528%	0,538%	0,275%	€ 5.490,88
FURNARI	0,564%	0,576%	0,294%	€ 5.870,50
GAGGI	0,483%	0,493%	0,251%	€ 5.026,37
GALATI MAMERTINO	0,430%	0,439%	0,224%	€ 4.475,36
GALLODORO	0,059%	0,060%	0,031%	€ 610,28
GIARDINI NAXSOS	1,426%	1,455%	0,742%	€ 14.845,24
GIOIOSA MAREA	1,095%	1,117%	0,570%	€ 11.395,02
GRANITI	0,234%	0,239%	0,122%	€ 2.437,90
GUALTIERI SICAMINO'	0,282%	0,288%	0,147%	€ 2.937,65
ITALA	0,256%	0,261%	0,133%	€ 2.663,75
LENI	0,108%	-	-	€ -

LETOJANNI	0,415%	0,424%	0,216%	€ 4.323,19
LIBRIZZI	0,273%	0,278%	0,142%	€ 2.836,74
LIMINA	0,138%	-	-	€ -
LIPARI	1,792%	1,828%	0,932%	€ 18.647,85
LONGI	0,240%	0,245%	0,125%	€ 2.501,97
MALFA	0,152%	-	-	€ -
MALVAGNA	0,122%	-	-	€ -
MANDANICI	0,097%	0,099%	0,050%	€ 1.007,52
MAZZARA' SANT'ANDREA	0,241%	0,246%	0,125%	€ 2.509,98
MERI'	0,369%	0,376%	0,192%	€ 3.837,85
MESSINA	37,435%	38,201%	19,483%	€ 389.650,72
MILAZZO	4,947%	5,048%	2,575%	€ 51.490,62
MILITELLO ROSMARINO	0,205%	0,209%	0,107%	€ 2.136,77
MIRTO	0,154%	0,157%	0,080%	€ 1.601,77
MISTRETTA	0,772%	0,787%	0,402%	€ 8.031,29
MOIO ALCANTARA	0,116%	-	-	€ -
MONFORTE SAN GIORGIO	0,443%	0,452%	0,231%	€ 4.613,11
MONGIUFFI MELIA	0,100%	0,103%	0,052%	€ 1.045,96
MONTAGNAREALE	0,251%	0,256%	0,131%	€ 2.612,49
MONTALBANO ELICONA	0,372%	0,380%	0,194%	€ 3.876,29
MOTTA CAMASTRA	0,136%	0,139%	0,071%	€ 1.412,76
MOTTA D'AFFERMO	0,127%	-	-	€ -
NASO	0,618%	0,631%	0,322%	€ 6.431,12
NIZZA DI SICILIA	0,573%	0,585%	0,298%	€ 5.963,40
NOVARA DI SICILIA	0,217%	0,222%	0,113%	€ 2.263,31
OLIVERI	0,332%	0,339%	0,173%	€ 3.455,03
PACE DEL MELA	0,983%	1,003%	0,512%	€ 10.232,13
PAGLIARA	0,189%	0,193%	0,099%	€ 1.970,18
PATTI	2,051%	2,093%	1,067%	€ 21.343,64
PETTINEO	0,221%	0,225%	0,115%	€ 2.295,34
PIRAINO	0,610%	0,622%	0,317%	€ 6.349,43
RACCUJA	0,175%	-	-	€ -
REITANO	0,128%	0,130%	0,066%	€ 1.327,87
ROCCAFIORITA	0,035%	-	-	€ -
ROCCALUMERA	0,632%	0,645%	0,329%	€ 6.575,28
ROCCAVALDINA	0,177%	0,180%	0,092%	€ 1.840,44
ROCCELLA VALDEMONE	0,109%	0,112%	0,057%	€ 1.138,86
RODI' MILICI	0,328%	0,334%	0,171%	€ 3.411,78
ROMETTA	1,007%	1,027%	0,524%	€ 10.477,20
SAN FILIPPO DEL MELA	1,087%	1,109%	0,566%	€ 11.316,53
SAN FRATELLO	0,607%	0,619%	0,316%	€ 6.314,19
SAN MARCO D'ALUNZIO	0,321%	0,327%	0,167%	€ 3.336,50
SAN PIER NICETO	0,448%	0,457%	0,233%	€ 4.662,76
SAN PIERO PATTI	0,474%	0,484%	0,247%	€ 4.936,67
SAN SALVATORE DI FITALIA	0,212%	0,216%	0,110%	€ 2.207,24
SAN TEODORO	0,219%	0,223%	0,114%	€ 2.276,12
SANTA DOMENICA VITTORIA	0,164%	0,168%	0,085%	€ 1.709,09

SANTA LUCIA DEL MELA	0,730%	0,745%	0,380%	€ 7.598,82
SANTA MARINA DI SALINA	0,137%	-	-	€ -
SANTA TERESA DI RIVA	1,422%	1,451%	0,740%	€ 14.800,39
SANT'AGATA DI MILITELLO	1,970%	2,011%	1,025%	€ 20.507,51
SANT'ALESSIO SICULO	0,230%	0,235%	0,120%	€ 2.397,86
SANT'ANGELO DI BROLO	0,507%	0,518%	0,264%	€ 5.281,05
SANTO STEFANO DI CAMASTRA	0,719%	0,734%	0,374%	€ 7.486,69
SAPONARA	0,628%	0,640%	0,327%	€ 6.532,03
SAVOCA	0,272%	0,277%	0,141%	€ 2.828,73
SCALETTA ZANCLEA	0,346%	0,353%	0,180%	€ 3.602,39
SINAGRA	0,425%	0,433%	0,221%	€ 4.420,90
SPADAFORA	0,783%	0,799%	0,408%	€ 8.154,63
TAORMINA	1,706%	1,741%	0,888%	€ 17.754,06
TERME VIGLIATORE	1,110%	1,133%	0,578%	€ 11.553,60
TORREGROTTA	1,143%	1,166%	0,595%	€ 11.894,77
TORRENOVA	0,652%	0,666%	0,340%	€ 6.791,52
TORTORICI	1,036%	1,057%	0,539%	€ 10.783,14
TRIPPI	0,144%	-	-	€ -
TUSA	0,470%	0,479%	0,244%	€ 4.887,01
UCRIA	0,170%	-	-	€ -
VALDINA	0,208%	0,212%	0,108%	€ 2.165,60
VENETICO	0,593%	0,605%	0,309%	€ 6.174,84
VILLAFRANCA TIRRENA	1,346%	1,374%	0,701%	€ 14.012,32
	100,00%	100,00%	51,00%	€ 1.020.000,00
SOCIO PRIVATO			49,00%	€ 980.000,00
			100,00%	€ 2.000.000,00

- che per l'effetto, il valore della quota di capitale sociale della costituenda società che questo Comune è chiamato a sottoscrivere è pari ad €. 2.207,24 (€. Duemiladuecentosetteeuroventiquattrocentesimi);

- che dalle analisi condotte attraverso l'attività istruttoria dell'ATI, ovvero del Commissario, e trasfusa nel Piano Economico Finanziario (consultabile nel sito istituzionale dell'ATI www.atiacquemessina.it), allegato alla relazione ex art. 14, risulta, relativamente alla gestione del SII da parte della costituenda società mista, che la stessa potrà essere attuata in un contesto di equilibrio economico-finanziario;

- dalla predetta relazione ex art. 14, inoltre, emerge che sui Comuni soci non graveranno, neppure a titolo di anticipazione finanziaria, oneri ulteriori rispetto a quelli occorrenti alla sottoscrizione delle quote di capitale sociale a loro riservate e ripartite tra gli stessi come *ut supra* specificato;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 5, commi 1 del D. lgs. n. 175/2016, l'obbligo di motivazione che deve assistere la costituzione di una nuova società pubblica o l'acquisto di partecipazione societarie in soggetti già costituiti, non è dovuto "quando la costituzione o l'acquisto... avvenga in conformità a espresse previsioni legislative", come nel caso di specie ove la costituzione della società

"MESSINACQUE S.P.A." avviene in ossequio all'art. 142 D.lgs.152/2006, all'art. 3 bis, comma 1 bis del D.L. n. 138/2011 ed alla normativa regionale di settore, nonché in esecuzione dei pertinenti provvedimenti amministrativi adottati dal Commissario ad acta in sostituzione dell'ATI Messina, così come in precedenza indicati;

- l'onere motivazionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, in ogni caso, nella specie, può essere assolto mediante rinvio *per relationem* alla normativa di settore, nonché ai citati provvedimenti (qui allegati) con i quali si è proceduto all'adozione degli atti di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziaria della gestione del SII nell'ATO Messina, nonché all'approvazione della relativa forma di gestione (ossia, società a capitale misto con partecipazione maggioritaria dei Comuni dell'ATO) e della prescritta relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 (cfr. Corte dei Conti, Sez. di controllo per il Molise, deliberazione n. n.190/2022/PASP del 02/01/2022);

RITENUTO

- pertanto, necessario e obbligatorio aderire alla costituenda società **"MESSINACQUE S.P.A."**, in conformità alle espresse previsioni legislative suindicate, nonché ai provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi dal Commissario in sostituzione dell'ATI Messina, quale ente di governo dell'ambito per la pianificazione e organizzazione del Servizio Idrico Integrato e per l'affidamento della relativa gestione;

DATO ATTO CHE

- per la costituzione del capitale sociale della società **"MESSINACQUE S.P.A."**, le risorse occorrenti alla sottoscrizione e al versamento della quota di competenza di questo Comune di San Salvatore di Fitalia, sono pari ad € 2.207,24 (€ duemiladuecentosetteeuroventiquattrocentesimi) e che gli stessi trovano copertura sugli stanziamenti del Bilancio C.le autorizzatorio 2023 sul capitolo di spesa 10180501;

- lo schema della presente deliberazione, la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 e la bozza di statuto della **"MESSINACQUE S.P.A."**, comprensiva dello schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. lgs. n. 175 del 19/08/2016, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di San Salvatore di Fitalia;

VISTO

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00, con particolare riguardo alla competenza consiliare di cui all'art.42;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dal Dirigente del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza delle disposizioni contenute nel presente atto, dal responsabile del Settore Finanziario per quanto previsto dall'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art.239, c.1, lett. b) D.Lgs.n.267/2000;

- che la presente proposta è stata sottoposta alla competente Commissione consiliare;

VISTI

- ✓ Il D. Lgs. n. 50/2016;
- ✓ il D. Lgs. n.175/2016;
- ✓ il D. Lgs. n.267/2000;
- ✓ il D.Lgs. n. 152/2006;

- ✓ la L.R 19/2015
- ✓ il D.Lgs. n. 201/2022
- ✓ la L. n. 115/2022
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ le deliberazioni dell'ATI e del Commissario ad Acta richiamate in precedenza;
- ✓ il Piano d'Ambito e tutti gli elaborati di cui si compone;
- ✓ la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse, unitamente agli atti dell'ATI Messina e del Commissario qui allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. l'adesione di questo Comune di San Salvatore di Fitalia alla costituenda società a partecipazione mista pubblica-privata "**MESSINACQUE S.P.A.**", per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Messina;
3. di approvare, ai fini di cui al punto 2), lo statuto della società "**MESSINACQUE S.P.A.**", per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Messina, unitamente allo schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto, il tutto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di sottoscrivere azioni pari al 0,110% del capitale sociale della società "**MESSINACQUE S.P.A.**", del valore di € 2.207,24, versando al momento della costituzione della società il 100% della stessa;
5. di dare atto che le risorse per provvedere alla sottoscrizione e versamento della quota associativa che compete a questo Comune di San Salvatore di Fitalia, trovano copertura sugli stanziamenti del Bilancio C.le autorizzatorio 2023 sul seguente capitolo di spesa **10180501**.
6. di dare mandato al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Responsabile dell'Area Finanziaria, ciascuno per quanto di competenza, ai fini della adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione;
7. di autorizzare, sin d'ora, il Sindaco p.t. a sottoscrivere, per conto del Comune, l'atto di costituzione della costituenda società;
8. di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti della Sicilia - Sezione di Controllo e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art.5, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016;
9. di pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente la presente deliberazione, ai sensi dell'art.7, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 22, c.1. lett.d-bis, del d. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
10. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Giuseppa Cavolo



IL PROPONENTE

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 vengono espressi i relativi pareri come appresso;

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Data 31/05/2023


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA - per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE** e dichiara di aver annotato l'impegno di spesa a INTERVENTO
10180501 del Bilancio di previsione anno 2023 in voce
"_____ " che presenta al momento la disponibilità di €.

Data 05/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Inoltre **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**, a norma dell'art. 55 della Legge 08.05.1990, n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48,

ATTESTA

la copertura finanziaria all'intervento 10180501 essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. L'impegno di spesa in via di formazione è stato annotato nel mastro di contabilità come da dichiarazione dell'Ufficio Ragioneria.

Data 05/06/2023

IL RESPONS. DEL SERVIZIO FINANZIARIO



STATUTO della società per azioni denominata
“MESSINACQUE S.P.A.”
organizzata secondo il sistema dualistico
(SCHEMA)

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN PARTENZA

SOMMARIO

Articolo 1)	Denominazione	4
Articolo 2)	Oggetto	4
Articolo 3)	Sede	5
Articolo 4)	Durata	5
Articolo 5)	Domicilio	5
Articolo 6)	Capitale sociale	5
Articolo 7)	Socio privato	6
Articolo 8)	Esclusione e liquidazione del Socio privato	6
Articolo 9)	Azioni	7
Articolo 10)	Obbligazioni	7
Articolo 11)	Patrimoni destinati	7
Articolo 12)	Finanziamenti	8
Articolo 13)	Trasferimento delle azioni	8
Articolo 14)	Recesso	8
Articolo 15)	Organi societari	8
Articolo 16)	Competenze dell'Assemblea ordinaria	9
Articolo 17)	Competenze dell'Assemblea straordinaria	9
Articolo 18)	Convocazione delle Assemblee	9
Articolo 19)	Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum	10
Articolo 20)	Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum	10
Articolo 21)	Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione	11
Articolo 22)	Competenza e poteri del Consiglio di Gestione	11
Articolo 23)	Nomina del Consiglio di Gestione	12
Articolo 24)	Divieto di concorrenza	12
Articolo 25)	Composizione del Consiglio di Gestione e requisiti dei componenti	12
Articolo 26)	Durata della carica e cessazione Consiglio di Gestione	12
Articolo 27)	Organi delegati	13
Articolo 28)	Delibere del Consiglio di Gestione	13
Articolo 29)	Rappresentanza sociale	14
Articolo 30)	Remunerazione dei componenti il Consiglio di gestione	14
Articolo 31)	Direttore Generale	14
Articolo 32)	Consiglio di Sorveglianza	15
Articolo 33)	Composizione del Consiglio di Sorveglianza e requisiti dei componenti	15
Articolo 34)	Nomina e sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza	16
Articolo 35)	Durata del Consiglio di Sorveglianza	16
Articolo 36)	Presidente del Consiglio di Sorveglianza	17

Articolo 37) Delibere del Consiglio di Sorveglianza	17
Articolo 38) Remunerazione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza	18
Articolo 39) Il controllo contabile	18
Articolo 40) Bilancio	19
Articolo 41) Partecipazione alle perdite	19
Articolo 42) Liquidazione	19
Articolo 43) Rinvio a norme di legge	19
Articolo 44) Foro competente	19

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000568 DEL 28-05-2023 IN partenza

Articolo 1) Denominazione

1. È costituita una società per azioni denominata "MESSINACQUE S.p.A."
2. La predetta opera quale società a partecipazione mista pubblico-privata, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", quale gestore del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale corrispondente all'ex Provincia Regionale di Messina (ad esclusione dei Comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, ROCCAFIORITA, RACCUJA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA) in virtù della concessione aggiudicata tramite la Procedura aperta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio Idrico Integrato per l'ambito territoriale di Messina.

Articolo 2) Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'erogazione del servizio di interesse generale di gestione del servizio idrico integrato come definito dal d.lgs. n. 152/2006 quale l'insieme dei servizi pubblici di captazione, sollevamento, trattamento, trasporto, fornitura, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
2. La Società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e quindi ogni attività costituente, connessa, conseguente, collegata o funzionale alla gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Messina quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti connessi al ciclo integrale delle acque;
 - b) la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque reflue;
 - c) lo spurgo di pozzi neri, la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento di reflui non pericolosi e di fanghi anche per conto di terzi;
 - d) la gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche;
 - e) l'utilizzo di impianti sia realizzati in proprio, che ad essa concessi in uso;
 - f) l'attività di gestione dei servizi di verifica dei consumi, la bollettazione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle tariffe relative al servizio idrico integrato;
 - g) gli interventi e quant'altro previsto nel piano d'ambito o in altri atti di programmazione adottati dall'Ente di governo del servizio ovvero previsto nel perimetro delle attività disposte dall'ARERA;
3. La società, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

4. La società non può assumere ulteriori servizi al di fuori di quello affidatogli nell'ambito della Procedura aperta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale di Messina.

Articolo 3) Sede

1. La sede legale della società è in Messina, all'indirizzo _____, risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese
2. Il Consiglio di Sorveglianza ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 del presente articolo.
3. Il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1 del presente articolo e/o l'istituzione di sedi secondarie, costituisce invece modifica dell'atto costitutivo. Il trasferimento della sede dovrà essere comunque circoscritto all'ambito territoriale sul quale la Società svolge il servizio idrico integrato di cui al suo oggetto sociale.
4. Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto avvengono mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo che deve essere stato espressamente comunicato dai soci e dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, fatte salve le diverse specificazioni di cui al presente statuto.

Articolo 4) Durata

1. La durata della Società è fissata in anni trenta dalla data della costituzione e comunque fino alla data di scadenza della concessione del servizio idrico integrato affidato alla medesima.
2. La società può sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dal presente Statuto e dalla normativa pro tempore vigente.

Articolo 5) Domicilio

1. Il domicilio dei soci e dei componenti gli organi sociali e di revisione, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6) Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) diviso in n. 2.000.000 di azioni del valore nominale di 1,00 (uno/00) euro cadauna.
2. La partecipazione pubblica al capitale della Società non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) e può essere detenuta dai soli Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di attività della Società, o da società dai medesimi detenute anche congiuntamente in via totalitaria. Al fine di conservare la prevalente partecipazione al capitale degli Enti pubblici, conformemente al tipo di società prescelto, saranno considerati inefficaci nei confronti della Società i trasferimenti azionari e la sottoscrizione di nuove azioni effettuati in violazione delle disposizioni contenute nel periodo precedente.

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza

3. I soci pubblici hanno diritto di opzione relativa all'aumento del capitale sociale, ciascuno in misura proporzionale alla propria partecipazione societaria fatta salva la possibilità di rinunciarvi. Dall'eventuale rinuncia dei soci pubblici non può comunque derivare che il socio privato detenga la maggioranza azionaria della società.
4. L'aumento del capitale sociale dovrà avvenire nel rispetto del comma 2 del predetto articolo nonché dell'art 7 comma 1 dello Statuto.

Articolo 7) Socio privato

1. La quota di capitale del Socio Privato non può essere inferiore al 30% (trenta per cento) del capitale sociale a norma dell'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016, né superiore al 49% (quarantanove per cento).
2. Il Socio Privato è selezionato con procedura ad evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e possiede i requisiti di qualificazione previsti da disposizioni legislative o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la Società è stata costituita, a norma dell'art. 17, del d.lgs. n.175/2016.
3. La durata della partecipazione alla Società del Socio Privato non può essere superiore alla durata della concessione di cui risulta affidataria la Società.

Articolo 8) Esclusione e liquidazione del Socio privato

1. L'esclusione del Socio Privato può essere disposta dall'Assemblea della Società nelle ipotesi di giusta causa corrispondenti ai casi seguenti:
 - a) gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto e dai patti parasociali stipulati con i Soci pubblici;
 - b) sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato;
 - c) sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;
 - d) grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto tra i soci e con gli amministratori, anche mediante la promozione di azioni, con rilevanza interna e/o esterna che si rivelino essere infondate e pretestuose;
 - e) risoluzione o revoca per qualunque causa della concessione per la gestione del servizio idrico nell'ambito territoriale di Messina da parte dell'Ente pro tempore concedente e/o per l'effetto di disposizioni di legge sopravvenute in materia.
2. Il socio pubblico o uno dei soci della parte pubblica comunica mediante pec al Consiglio di Sorveglianza l'accadimento di uno dei fatti di cui al precedente comma 1;
3. I motivi che hanno dato luogo alla proposta di esclusione sono contestati dal Consiglio di sorveglianza in persona del presidente al socio privato mediante pec entro dieci giorni dalla comunicazione del socio pubblico di cui al precedente comma 2;

4. Il socio privato entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione può presentare giustificazioni alla società mediante posta elettronica. Decorso il suddetto termine, entro i successivi 15 gg la lettera di contestazione e l'eventuale giustificazioni del socio privato vengono allegate all'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla sua esclusione. L'assemblea delibera a maggioranza l'esclusione del socio privato. Il socio privato non partecipa al voto per la deliberazione della sua esclusione. I soci pubblici hanno diritto di richiedere al socio privato la cessione della sua intera partecipazione; in tal caso al socio pubblico spetterà – pro quota e con accrescimento – il diritto al rilievo da esercitarsi entro 15 giorni dalla comunicazione.
5. Contro la delibera di esclusione il socio privato può proporre opposizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione secondo le modalità di cui all'art 2287 c.c.
6. La dichiarazione di fallimento del socio privato costituisce causa di esclusione di diritto dalla Società, efficace a prescindere dall'attivazione del procedimento di cui ai commi precedenti.
7. Il socio privato escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione secondo le modalità di cui al comma 9 del predetto articolo
8. Il Socio Privato può costituire la propria quota in pegno o comunque a garanzia solo al fine di finanziare gli investimenti relativi al servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Siracusa, previa comunicazione scritta al Consiglio di Sorveglianza e ai Soci pubblici. Gli atti compiuti in violazione della presente disposizione sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla Società e agli altri Soci.
9. Al termine della concessione, il Socio Privato è liquidato entro dodici mesi, spettando al medesimo una somma pari:
 - a) alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato;
 - b) alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.
10. Dalle somme di cui al precedente comma è esclusa la somma spettante al Socio privato per l'eventuale rimborso per i finanziamenti effettuati dalla Società da regolarsi con atti fra le parti.

Articolo 9) Azioni

1. Le azioni sono indivisibili. Ogni azione attribuisce il diritto di voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.
2. Le azioni ordinarie hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Articolo 10) Obbligazioni

1. La Società potrà emettere prestiti obbligazionari ai sensi dell'art. 2410 c.c..
2. La relativa competenza è del Consiglio di Gestione il quale potrà deliberarne remissione soltanto in esecuzione di un piano strategico industriale o finanziario della Società dallo stesso predisposto e approvato dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies.

Articolo 11) Patrimoni destinati

1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c..

2. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Gestione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, soltanto in esecuzione di un piano strategico industriale o finanziario della Società dallo stesso predisposto e approvato dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies.

Articolo 12) Finanziamenti

3. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio e di società a partecipazione pubblica.

Articolo 13) Trasferimento delle azioni

1. Le azioni dei Soci pubblici sono trasferibili ai soli Comuni soci della Società o a enti derivanti dalla trasformazione dei medesimi o a società dai medesimi detenute anche congiuntamente in via totalitaria.
2. È fatto inoltre esplicito divieto al Socio privato di trasferire, cedere o conferire le proprie azioni anche in caso che il conferitario sia un soggetto interamente detenuto dal medesimo Socio privato operativo.
3. È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo.
4. In deroga alle previsioni di cui ai precedenti commi i Soci possono trasferire le proprie azioni agli altri Soci della Società o ai Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di affidamento del servizio idrico oggetto di concessione alla Società o a loro società interamente partecipate, fatti salvi i limiti del capitale spettante al Socio privato di cui al precedente art. 7 e ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 6, comma 3.

Articolo 14) Recesso

1. Il socio privato ha diritto di recedere soltanto nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, c.c. La disciplina del recesso con riguardo ai termini e modalità di esercizio, criteri di determinazione del valore delle azioni e al procedimento di liquidazione è quella prevista dai relativi artt. 2437-bis, ter e quater c.c. con la espressa previsione, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2437-quater c.c., che il collocamento delle azioni presso terzi deve essere effettuato con procedimento ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016.
2. Il socio privato che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al Consiglio di Gestione e di Sorveglianza entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 15) Organi societari

1. Sono organi della Società:
 - a. l'Assemblea;

- b. il Consiglio di Gestione;
 - c. il Consiglio di Sorveglianza.
2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società a norma dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016.

Articolo 16) Competenze dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
2. In particolare l'Assemblea ordinaria delibera:
 - a) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Sorveglianza;
 - b) la determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Sorveglianza, nei limiti previsti dall'art. 11, comma 6, TUSP;
 - c) sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza e di gestione;
 - d) sulla destinazione degli utili, con i limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto;
 - f) la nomina della società incaricata del controllo contabile;
 - g) l'esclusione del socio privato;
 - h) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 17) Competenze dell'Assemblea straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
 - a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto a proposito dei compiti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza;
 - b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 18) Convocazione delle Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Gestione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.
2. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati purché:
 - a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario;
 - b. sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
3. In caso di impossibilità di tutti i componenti il Consiglio di Gestione o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Sorveglianza, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

4. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - ✓ il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
 - ✓ la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
 - ✓ le materie all'ordine del giorno;
 - ✓ le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
5. L'Assemblea viene convocata mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato mediante Posta Elettronica Certificata.
6. L'Assemblea per la nomina del Consiglio di Sorveglianza viene convocata 20 giorni prima di quello fissato mediante Posta Elettronica Certificata.
7. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo lo stesso giorno della prima e devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.
8. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
9. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla Società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Articolo 19) Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci pubblici che rappresentino più della metà del capitale sociale in mano pubblica oltre che di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.
3. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci pubblici presenti oltre che della maggioranza del capitale sociale. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Sorveglianza, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale, complessivamente considerato.
4. Le modalità di espressione del voto e di formazione della delibera assembleare previste per la nomina delle cariche sociali sono disciplinate nel successivo art. 20

Articolo 20) Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

1. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

2. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dell'intero capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dell'intero capitale rappresentato in Assemblea.
3. Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale in mano pubblica oltre al voto favorevole del Socio privato per le delibere inerenti:
 - a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto a proposito dei compiti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza;
 - b) la trasformazione;
 - c) lo scioglimento anticipato;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - e) tutte quelle altre che possano comunque dar diritto ai soci di recedere dalla società.

Articolo 21) Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
2. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
5. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.
6. Il verbale deve indicare:
 - a) la data dell'Assemblea;
 - b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
 - c) le modalità e i risultati delle votazioni;
 - d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti;
 - e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 22) Competenza e poteri del Consiglio di Gestione

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione, composto di tre membri, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.
2. Sono inoltre attribuite a Consiglio di Gestione le seguenti competenze:
 - a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
 - c) la nomina del Direttore Generale.

Articolo 23) Nomina del Consiglio di Gestione

1. I componenti del Consiglio di Gestione sono tre e la loro nomina è effettuata dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del socio privato, nel rispetto della quota minima del genere meno rappresentato.
2. I componenti uscenti del Comitato di Gestione sono rieleggibili per non più di tre mandati.
3. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Comitato di Gestione, il Comitato di Sorveglianza provvede all'integrazione del Comitato di Gestione, nominando i componenti sulla base dell'indicazione del socio privato e sempre nel rispetto della parità di generi, avendo cura di garantire comunque la presenza nel Comitato di Gestione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
4. I componenti il Consiglio di Gestione così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 24) Divieto di concorrenza

1. I componenti il Consiglio di Gestione non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 25) Composizione del Consiglio di Gestione e requisiti dei componenti

1. Il Consiglio di Gestione è composto da tre membri anche non soci.
2. Non può essere nominato consigliere di gestione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I componenti del Consiglio di Gestione inoltre devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall'Art. 11, comma 1, TUSP e dal DM 30/03/2000, regolamento emanato ai sensi dell'art.148 T.U.F. riguardo ai sindaci delle società quotate.
4. Il Consiglio di Gestione, nella sua prima seduta, accerta la sussistenza dei detti requisiti e nomina tra i suoi componenti il Presidente.
5. Il Consiglio di Gestione, in ogni seduta successiva alla nomina di uno o più consiglieri, accerta la sussistenza dei requisiti in capo ai nuovi componenti.

Articolo 26) Durata della carica e cessazione Consiglio di Gestione

1. I componenti il Consiglio di Gestione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio di Sorveglianza in tale riunione dovrà anche provvedere a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Gestione.
2. I componenti del Consiglio di Gestione sono revocabili in ogni tempo con delibera motivata del Consiglio di Sorveglianza.
3. Qualora vengano meno due Componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve convocare il Consiglio medesimo per la nomina degli amministratori mancanti, ai sensi del precedente art. 23.
4. Qualora vengano a cessare tutti i componenti il Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza per la nomina di tutti i componenti di nomina assembleare, deve essere convocato d'urgenza dal suo Presidente, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza del componente il Consiglio di Gestione.
6. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, ai sensi di quanto disposto dall'art 11 comma 9 lett b) D.Lgs 175/2016.

Articolo 27) Organi delegati

1. Il Consiglio di Gestione delega, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dal Consiglio di Sorveglianza.
2. Al Consiglio di Gestione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
3. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.
4. Il componente delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Gestione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.
5. Il Consiglio di Gestione può altresì nominare il Direttore generale e procuratori, determinandone i poteri e i compensi, in esecuzione di un piano strategico, industriale e finanziario della società, dallo stesso predisposto ed approvato dal Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 28) Delibere del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente del Consiglio di Gestione, su istanza di almeno due componenti del Consiglio di Gestione, ovvero del Consiglio di Sorveglianza.

2. In caso di inottemperanza da parte del Presidente, nei quindici giorni successivi alla suddetta istanza, alla convocazione provvede il Consigliere di gestione più anziano.
3. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante posta elettronica certificata.
4. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante posta elettronica certificata, con preavviso di almeno tre giorni.
5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:
 - ✓ con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
 - ✓ con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo ... del presente Statuto.
6. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).
7. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche per via telematica.
8. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Consiglio di Sorveglianza.
9. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.
10. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
11. In caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente dell'Organo.
12. Delle riunioni del consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio di Gestione e sottoscritto dagli intervenuti.

Articolo 29) Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Gestione.
2. Spetta altresì al consigliere munito di delega del Consiglio di Gestione ed al Direttore Generale, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 30) Remunerazione dei componenti il Consiglio di gestione

1. Ai membri del Consiglio di Gestione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.
2. La remunerazione dei componenti il Consiglio di Gestione investiti della carica di presidente, o di consigliere delegato è stabilita dal Consiglio medesimo, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza.
3. La Società non può corrispondere ai componenti del Consiglio di Gestione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né un trattamento di fine mandato.

4. In ogni caso i compensi sono stabiliti in misura conforme ai limiti prescritti dall'art. 11, comma 6, TUSP.

Articolo 31 Direttore Generale

1. Il Consiglio di Gestione nomina il Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale inoltre deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall'Art. 11, comma 1, TUSP e deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali coerenti con le attività che andrà a svolgere.
3. La durata dell'incarico, stabilita nel limite massimo di 3 anni prorogabili, ed il relativo trattamento retributivo, sono determinati contestualmente all'atto di nomina.
4. Il Direttore Generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio di Gestione, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio medesimo.

Articolo 32) Consiglio di Sorveglianza

1. Il Consiglio di Sorveglianza vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, alla luce delle disposizioni di cui al TUSP.
2. Il consiglio di sorveglianza inoltre:
 - a) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
 - b) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
 - c) presenta la denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 c.c.;
 - d) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
 - e) delibera in ordine ai piani strategici industriali e finanziari della società predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti.
 - f) scambia tempestivamente con il soggetto incaricato del controllo contabile le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
 - g) può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Sono inoltre attribuite al consiglio di sorveglianza le seguenti competenze:
 - a) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - b) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative,
 - c) Il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.
4. I componenti il Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.

Articolo 33) Composizione del Consiglio di Sorveglianza e requisiti dei componenti

1. La sorveglianza della società è affidata al consiglio di sorveglianza composto da cinque membri.
2. Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e se eletti decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 24 del presente statuto per la ineleggibilità del Consigliere di Gestione;
 - b) i componenti del Consiglio di Gestione;
 - c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri di gestione della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che esercitano attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - d) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o che esercitano nei suoi confronti attività di direzione e coordinamento o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Sorveglianza deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili.
4. Tutti i componenti devono inoltre possedere i requisiti di eleggibilità e quelli di onorabilità e indipendenza stabiliti con il precedente art. 24 del presente statuto per i componenti il Consiglio di Gestione.
5. Il Consiglio di Sorveglianza accerta, nella sua prima seduta successiva alla nomina dei consiglieri, la sussistenza dei detti requisiti.

Articolo 34) Nomina e sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza

1. I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono cinque e la loro nomina è effettuata dall'Assemblea dei soci sulla base di liste presentate dagli azionisti pubblici, con la procedura di seguito descritta.
2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Comitato di Sorveglianza, l'Assemblea provvede all'integrazione del Comitato di Sorveglianza nominando il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e via di seguito, dei candidati non eletti, indicati nella lista dalla quale era stato eletto il componente cessato dalla carica; tuttavia, qualora attraverso questo meccanismo non vengano rispettate le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi, così come in caso di totale esaurimento dei candidati indicati in tale lista, l'Assemblea provvede, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti, alla nomina di un componente del genere che deve essere rappresentato, indicato dal socio che aveva presentato la lista.
3. L'Assemblea chiamata a sostituire un componente del Consiglio di Sorveglianza cessato dalla carica ovvero nominare uno o più membri del Consiglio nel corso della durata del mandato del Comitato di Sorveglianza, delibera in ogni caso con le maggioranze stabilite dallo Statuto, avendo cura di garantire comunque la presenza nel Comitato di Sorveglianza del numero necessario di componenti in possesso dei

requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché di rispettare le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

Articolo 35) Durata del Consiglio di Sorveglianza

1. I componenti il Consiglio di Sorveglianza durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati oltre il primo, anche non consecutivi.
2. Essi scadono alla data della successiva assemblea prevista dal precedente art. 25 del presente Statuto. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza è stato ricostituito.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza l'assemblea provvede alla loro sostituzione.
4. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
5. I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo con deliberazione motivata adottata su proposta della maggioranza dei soci pubblici.
6. Il venire meno della sussistenza dei requisiti personali e di eleggibilità di cui al precedente art. 31 del presente statuto costituisce causa di immediata decadenza del componente il Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 36) Presidente del Consiglio di Sorveglianza

1. Il componente appartenente alla lista del Presidente eletto dall'assemblea con il maggior numero di voti dei soci pubblici è il Presidente del Consiglio di Sorveglianza.
2. Il Presidente del consiglio di sorveglianza convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, oltre alle competenze attribuite a tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza, può assistere alle riunioni del comitato esecutivo.
4. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi
5. Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 37) Delibere del Consiglio di Sorveglianza

1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, anche per via telematica, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o anche dalla maggioranza dei consiglieri di sorveglianza. Esso deve riunirsi comunque almeno ogni novanta giorni.
2. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante posta elettronica certificata.
3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni.

4. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
5. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).
6. Il consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
7. Il Consiglio di Sorveglianza è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica.
8. In caso di parità dei voti prevarrà il voto espresso dal Presidente dell'Organo.
9. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.
10. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
11. Delle riunioni del consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio di Sorveglianza e sottoscritto dagli intervenuti.

Articolo 38) Remunerazione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza

1. Ai membri del consiglio di sorveglianza spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
2. La Società non può corrispondere ai componenti del Consiglio di Gestione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né un trattamento di fine mandato.
3. In ogni caso i compensi sono stabiliti in misura conforme ai limiti prescritti dall'art. 11, comma 6, TUSP.

Articolo 39) Il controllo contabile

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da apposito organo di revisione ai sensi del d.lgs. n. 39/2010.
2. Il soggetto incaricato del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Consiglio di Sorveglianza:
 - ✓ verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - ✓ verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
 - ✓ esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
3. Il soggetto incaricato del controllo contabile può chiedere ai componenti il Consiglio di Gestione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni e scambia tempestivamente con il Consiglio di Sorveglianza le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

4. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.
5. L'Assemblea, nel nominare il soggetto incaricato del controllo contabile, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.
6. La Società non può corrispondere al soggetto incaricato del controllo contabile gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né un trattamento di fine mandato.

Articolo 40) Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai Soci per l'approvazione nei termini stabiliti dalla legge.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno accantonati o destinati a favore di riserve straordinarie per gli investimenti oggetto dell'attività della società.
4. Il bilancio d'esercizio è accompagnato dalla relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Articolo 41) Partecipazione alle perdite

1. Le azioni detenute dal socio pubblico sono privilegiate ai sensi dell'art. 2348, in quanto postergate nella partecipazione alle perdite. Esse, pertanto, in caso di riduzione del capitale per perdite, subiranno gli effetti dell'abbattimento totale o parziale del capitale solo dopo che saranno state integralmente o parzialmente annullate le azioni ordinarie del socio privato. Inoltre, in sede di liquidazione della società, saranno rimborsate con preferenza sulle azioni ordinarie del socio privato.

Articolo 42) Liquidazione

1. Allo scadere della durata della Società, la Società dovrà essere messa in liquidazione.
2. I Soci procedono alla cessazione della Società anche mediante una delle operazioni di ristrutturazione societaria.

Articolo 43) Rinvio a norme di legge

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge in materia di società per azioni, oltre a quelle concernenti le società a partecipazione mista pubblica-privata, ivi incluse quelle di cui al D. Lgs. n. 175/2016 e al D. lgs. n. 201/2022.

Articolo 44) Foro competente

1. Per qualunque controversia che sorga in dipendenza dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente Statuto è esclusivamente competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

PATTI PARASOCIALI

per la gestione della società Messinacque s.p.a.

organizzata secondo il sistema dualistico

Tra:

- ✓ Comune di Acquadolci C.F. 00275550838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Vittorio Emanuele
- ✓ Comune di Alcara Li Fusi C.F. 00144310836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via della Rinascita, 14
- ✓ Comune di Alì Terme C.F.00394310833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Francesco Crispi, 287
- ✓ Comune di Barcellona Pozzo di Gotto C.F. 00084640838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via San G. Bosco angolo Via G. Spagnolo
- ✓ Comune di Brolo C.F. 00324280833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Dante
- ✓ Comune di Capizzi C.F. 00802550830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza San Giacomo A.M. n. 10
- ✓ Comune di Capo d'Orlando C.F. 00356650838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Vittorio Emanuele
- ✓ Comune di Capri Leone C.F. 00461850836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via S. Antonio, 1
- ✓ Comune di Caronia C.F. 84000210835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Idria
- ✓ Comune di Casalvecchio Siculo C.F. 00378410831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza dei Caduti
- ✓ Comune di Castel di Lucio C.F. 85000850835, in persona del Sindaco in

carica, con sede in Via Salvo d'Acquisto

- ✓ Comune di Castell'Umberto C.F. 84004180836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Garibaldi, 27
- ✓ Comune di Castelmola C.F. 87000290830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Alcide De Gasperi
- ✓ Comune di Castoreale C.F. 83000910832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Sandro Pertini
- ✓ Comune di Cesarò C.F. 84004050831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Corso Margherita, 2
- ✓ Comune di Condò C.F. 82001280831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 42
- ✓ Comune di Falcone C.F. 00444370837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Alcide De Gasperi
- ✓ Comune di Ficarra C.F. 00292200839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Piersanti Mattarella, 5
- ✓ Comune di Fiumedinisi C.F. 00352170831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Umberto I, 49
- ✓ Comune di Fondachelli-Fantina C.F. 83030170837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Municipio
- ✓ Comune di Forza d'Agrò C.F. 80004440832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Giovanni XXIII, 1
- ✓ Comune di Francavilla di Sicilia C.F. 00159650837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza SS Annunziata, 3
- ✓ Comune di Furci Siculo C.F. 00361970833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 56

- ✓ Comune di Furnari C.F.83000890836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via degli Uffici
- ✓ Comune di Gaggi C.F. 87000110830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Enrico Berlinguer
- ✓ Comune di Galati Mamertino C.F. 00425030830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 90
- ✓ Comune di Gallodoro C.F. 87000430832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Santa Maria, 1
- ✓ Comune di Giardini-Naxos C.F. 00343940839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio, 5
- ✓ Comune di Gioiosa Marea C.F. 86000470830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Giuseppe Natoli Gatto 115
- ✓ Comune di Graniti C.F. 01240170835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Maria Grazia Cutuli
- ✓ Comune di Gualtieri Sicaminò C.F. 00423040831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Duomo
- ✓ Comune di Itala C.F. 80007400833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Umberto I
- ✓ Comune di Letojanni C.F. 00390050839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Corso Vitt. Emanuele, 215
- ✓ Comune di Librizzi C.F. 86000250836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Catena
- ✓ Comune di Lipari C.F. 00387830839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Mazzini, 1
- ✓ Comune di Longi C.F. 84004070839, in persona del Sindaco in carica, con

sede in Via Roma

- ✓ Comune di Mandanici C.F. 00354630832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 20
- ✓ Comune di Mazzarrà Sant'Andrea C.F. 83000850830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Principe Umberto
- ✓ Comune di Merì C.F.83000690830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio
- ✓ Comune di Messina C.F. 00080270838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Unione Europea
- ✓ Comune di Milazzo C.F. 00226540839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Francesco Crispi, 1
- ✓ Comune di Militello Rosmarino C.F. 00378460836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Umberto I
- ✓ Comune di Mirto C.F. 00461950834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Ugo Bassi
- ✓ Comune di Mistretta C.F. 85000300831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Libertà, 209
- ✓ Comune di Monforte San Giorgio C.F. 00260270830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Immacolata
- ✓ Comune di Mongiuffi Melia C.F. 87000390838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza San Nicolò, 8
- ✓ Comune di Montagnareale C.F. 86000270834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Vittorio Emanuele
- ✓ Comune di Montalbano Elicona C.F. 00339970832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Maria SS. della Provvidenza

- ✓ Comune di Motta Camastra C.F. 00336470836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Croce, 1
- ✓ Comune di Naso C.F. 00342960838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Marconi, 2
- ✓ Comune di Nizza di Sicilia C.F.00330820838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Umberto I, 376
- ✓ Comune di Novara di Sicilia C.F.00358500833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Girolamo Sofia, 2
- ✓ Comune di Oliveri C.F. 00359110830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Pirandello
- ✓ Comune di Pace del Mela C.F. 00106030836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio
- ✓ Comune di Pagliara C.F. 00414810838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Regina Margherita, 72
- ✓ Comune di Patti C.F. 00124600834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Scaffiddi
- ✓ Comune di Pettineo C.F. 85000240839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Garibaldi, 35
- ✓ Comune di Piraino C.F. 86000450832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Dante Alighieri, 7
- ✓ Comune di Reitano C.F. 85000320839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via San Pietro, 5
- ✓ Comune di Roccalumera C.F. 00145100830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Mons. F.sco Maria di Francia
- ✓ Comune di Roccavaldina C.F. 82000660835, in persona del Sindaco in

carica, con sede in Via Roma, 3

- ✓ Comune di Roccella Valdemone C.F. 01277110837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Umberto I, 30
- ✓ Comune di Rodi Milici C.F.00180620833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Martino, 1
- ✓ Comune di Rometta C.F. 00136550837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Federico II di Svevia
- ✓ Comune di San Filippo del Mela C.F.00148160831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Crispi
- ✓ Comune di San Fratello C.F. 84000410831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Serpi
- ✓ Comune di San Marco D'Alunzio C.F. 84004040832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Garibaldi
- ✓ Comune di San Pier Niceto C.F.82001020831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via A. Diaz, 20
- ✓ Comune di San Piero Patti C.F. 86000390830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza De Gasperi, 1
- ✓ Comune di San Salvatore di Fitalia C.F. 84004140830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Colonnello Musarra, 9
- ✓ Comune di San Teodoro C.F.80003270917, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Vittorio Emanuele, 13
- ✓ Comune di Santa Domenica Vittoria C.F.87000490836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Aldo Moro, 29
- ✓ Comune di Santa Lucia del Mela C.F. 00150050839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Duomo, 1

- ✓ Comune di Santa Teresa di Riva C.F. 00411750839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza V Regimento Aosta
- ✓ Comune di Sant'Agata di Militello C.F. 84000470835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Medici
- ✓ Comune di Sant'Alessio Siculo C.F. 00347890832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio
- ✓ Comune di Sant'Angelo di Brolo C.F. 00108980830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via I Settembre, 23
- ✓ Comune di Santo Stefano di Camastra C.F. 85000260837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Palazzo, 1
- ✓ Comune di Saponara C.F. 00396920837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Matrice
- ✓ Comune di Savoca C.F.00432860831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza G. D'Annunzio, 1
- ✓ Comune di Scaletta Zanclea C.F. 00393920830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio
- ✓ Comune di Sinagra C.F. 00216350835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza San Teodoro,1
- ✓ Comune di Spadafora C.F.00396110835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza V. Emanuele, 3
- ✓ Comune di Taormina C.F. 00299100834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Corso Umberto, 217
- ✓ Comune di Terme Vigliatore C.F. 00158240838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via del Mare, 69
- ✓ Comune di Torregrotta C.F. 00343400834, in persona del Sindaco in carica,

con sede in Via Mezzasalma, 23

- ✓ Comune di Torrenova C.F. 95001680834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Benedetto Caputo
- ✓ Comune di Tortorici C.F. 84004890830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Vittorio Emanuele
- ✓ Comune di Tusa C.F. 85000610833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Alesina, 36
- ✓ Comune di Valdina C.F. 82000660835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Torre, 2
- ✓ Comune di Venetico C.F.00415010834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 7
- ✓ Comune di Villafranca Tirrena C.F. 00275560837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Don Luigi Sturzo, 1

i quali tutti – unitariamente considerati – rappresentano il **Socio Pubblico** della società;

-, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di n., in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, munito degli occorrenti poteri (di seguito anche '..... ') **Socio Privato** della società;

PREMESSE

VISTA la Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 9 del 06/06/2022 con la quale l'ATI di Messina ha adottato il Piano d'Ambito;

VISTO il Decreto della Presidenza della Regione Siciliana n. 501 del 04/01/

2023 di Nomina del Commissario dell'A.T.I. Messina;

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 1/2023 del 13/02/2023 con la quale l'ATI Messina ha avviato le procedure propedeutiche all'affidamento del servizio per la gestione tramite società mista;

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 3/2023 del 26/05/2023 con la quale è stata scelta la modalità di gestione del servizio idrico integrato per l'ambito ottimale di Messina mediante affidamento a società mista, ai sensi delle previsioni ex art. 16 del D. Lgs. 201/2022;

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 4 del 26/05/2023 con la quale l'ATI Messina ha approvato lo schema di Statuto e dello schema dei patti parasociali tra i soci pubblici ed il socio privato della società mista affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Messina e dello schema di Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a., organizzata secondo il sistema dualistico.;

VISTO il provvedimento n. ____ del ____ con la quale l'ATI Messina ha affidato il servizio;

VISTO il provvedimento n. ____ del ____ con la quale l'ATI Messina ha approvato;

tutto ciò premesso,

SI CONVENGONO E SI STIPULANO

i seguenti patti parasociali.

Art. 1 – Durata dei patti parasociali

1. La durata dei presenti patti è fissata in misura corrispondente a quella di scadenza dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATI Messina

fissata nella Convenzione stipulata il _____

2. Le variazioni – ampliative o restrittive – della durata dell'affidamento conformi alle disposizioni della predetta Convenzione ed alle successive modifiche si estendono ai presenti patti.

Art. 2 – Principi di gestione

1. Le Parti si danno atto che la società dovrà essere gestita secondo i principi della tutela dell'ambiente e del territorio, della promozione di soluzioni innovative per il servizio, nonché garantendo la tutela e la cura della risorsa idrica, con riferimento ad una distribuzione sicura e di qualità dell'acqua potabile e ad un successivo trattamento – a beneficio dell'ecosistema – dei reflui.

Art. 3 – Clausola di conservazione dei patti parasociali

1. Le Parti convengono che l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti Patti parasociali non si rifletterà in alcun modo sulle clausole o disposizioni non direttamente interessate da tale inefficacia o nullità.
2. Laddove l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti Patti parasociali determini la caducazione o la compressione di alcuna delle facoltà riservate al Socio Privato o al Soci Pubblico, le Parti si impegnano a giungere a una nuova formulazione entro 30 giorni dalla dichiarazione di invalidità o di inefficacia.

Art. 4 – Variazione del Capitale Sociale

1. I soci pubblici hanno il diritto di opzione relativa all'aumento del capitale sociale, ciascuno in misura proporzionale alla propria partecipazione societaria, fatta salva la possibilità di rinunciarvi.

2. Dall'eventuale rinuncia dei soci pubblici non può comunque derivare che il Socio privato detenga la maggioranza azionaria della società.

Art. 5 – Garanzie a terzi

1. Nel caso si rendessero necessarie garanzie di ogni tipo da rilasciare a favore di soggetti terzi non potrà essere richiesta alcuna sottoscrizione o adesione ai soci pubblici e pertanto il Socio privato è tenuto a farsi unico garante per la società a favore di soggetti terzi.

Art. 6 – Versamenti per ricostituzione riserve

1. Ove le riserve fossero impiegate per la ricostituzione del capitale sociale a seguito dell'erosione dello stesso, il socio privato dovrà ricostituire, tramite apporti di capitale, la quota di tali riserve utilizzata, a meno che ciò non sia possibile mediante gli utili di ultimo esercizio o di esercizio corrente.

Art. 7 – Vincolo al rispetto delle disposizioni della Convenzione per i compiti operativi e delle altre disposizioni di gara

1. Le parti accettano quale parte integrante dei presenti Patti parasociali e si impegnano al rispetto di tutto quanto previsto nella Convenzione per i compiti operativi sottoscritta in data _____ tra _____ (società mista) e _____ (socio privato).
2. Le parti inoltre accettano e dichiarano di conoscere ogni altra disposizione contenuta negli atti di affidamento del servizio e di selezione del socio privato.

Art. 8 – Consiglio di Gestione

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione, composto di tre membri, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dallo statuto.

2. La nomina dei componenti del Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, che deve intendersi quale parte integrante dei presenti Patti, è effettuata dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del socio privato, nel rispetto della quota minima del genere meno rappresentato.
3. La proposta del socio privato avviene attraverso la presentazione di una lista di nominativi in numero non inferiore al numero di posizioni vacanti nell'ambito del Consiglio di Gestione aumentato di un'unità e non superiore al doppio del numero di dette posizioni vacanti. Ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza esprime un numero di preferenze pari al numero di posizioni vacanti nel Consiglio di gestione. Sono dichiarati eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di preferenze espresse.
4. In caso di esclusione o recesso del socio privato, i componenti del Consiglio di Gestione sub 2) si dovranno dimettere entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'esclusione o recesso.
5. A seguito dell'esclusione o recesso del socio privato e delle conseguenti dimissioni dei componenti del Consiglio di Gestione sub 2), la nomina dei nuovi componenti sarà effettuata dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta dell'Assemblea dei soci, con le modalità previste dal precedente comma 3).

Art. 9 – Consiglio di Sorveglianza

1. Il Consiglio di Sorveglianza è composto da cinque membri e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, alla luce delle disposizioni di cui al TUSP.
2. Sono riservate al Consiglio di Sorveglianza le competenze previste dall'art.

32 dello Statuto.

3. La nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, che deve intendersi quale parte integrante dei presenti Patti, è effettuata dall'Assemblea dei soci sulla base di liste di nominativi presentate dagli azionisti pubblici.

Art. 10 – Variazione della compagine interna del socio privato

1. Il socio privato esibisce alle altre parti un prospetto analitico della propria attuale compagine sociale interna che si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale.
2. Si conviene fra le Parti che d'ora in poi ogni successiva variazione volontaria – diretta o indiretta, anche per mezzo d'intestazione fiduciaria o d'interposizione di persona – della compagine interna del socio privato, diversa dalle ipotesi previste dall'art. 48, commi 17, 18 e 19, D.lgs. n. 50/2016, costituisce grave inadempimento delle presenti pattuizioni imputabile al socio privato.

Art. 11 – Esclusione del Socio

1. Costituisce causa di esclusione del Socio Privato il ricorrere delle seguenti ipotesi:
 - a) gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dallo Statuto e dai presenti patti parasociali;
 - b) sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato;
 - c) sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di

procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;

d) risoluzione o revoca per qualunque causa della concessione per la gestione del servizio idrico nell'ambito territoriale di Messina da parte dell'Ente pro tempore concedente;

e) il sopravvenuto stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo del Socio Privato.

2. Il Socio Pubblico, accertato il fatto, provvederà a contestare formalmente al Socio Privato il ricorrere dell'ipotesi di esclusione prevista del presente patto, dandone formale comunicazione.

3. il Socio Privato, entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione, avrà diritto di presentare le proprie osservazioni.

4. Entro 15 gg. dal ricevimento delle osservazioni, i soci pubblici aderenti al patto potranno decidere a maggioranza l'esclusione del Socio Privato, dandone comunicazione, e avranno conseguentemente diritto di richiedere al Socio Privato la cessione della sua intera partecipazione ai singoli soci pubblici aderenti al patto, ai quali spetterà – pro quota e con accrescimento – il diritto al rilievo, da esercitarsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

5. In ipotesi di esclusione del Socio privato spetterà allo stesso, quale rimborso da effettuarsi entro sei mesi dalla comunicazione, esclusivamente una somma pari:

a) alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato;

b) alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.

Art. 12 – Distribuzione degli utili

1. Le parti concordano e pattuiscono di non deliberare e votare la distribuzione di utili per tutta la durata dell'affidamento.

Art. 13 – Inadempimento e sanzioni

1. Salvo il maggior danno, le Parti convengono fin d'ora che qualsiasi inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste dalle presenti pattuizioni, salvo quanto previsto al precedente art. 11, comporterà l'assoggettamento dell'inadempiente ad una penale pari al 1 % del capitale sociale nominale della Società al tempo dell'inadempimento.
2. L'ammontare della penale verrà distribuito a tutti gli altri soci in proporzione al numero di azioni da costoro detenute al momento del pagamento della stessa.
3. L'Assemblea dei soci può tuttavia deliberare che detta penale confluisca in aumento di capitale secondo la medesima proporzione. In tal caso, anche la partecipazione azionaria del socio inadempiente beneficia dell'aumento di capitale in proporzione alla stessa.

Art. 14 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dei presenti accordi, è esclusivamente competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO CONGIUNTO

E PATTO PARASOCIALE

**per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici
che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a.,
organizzata secondo il sistema dualistico**

Tra:

- ✓ Comune di Acquedolci C.F. 00275550838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Vittorio Emanuele
- ✓ Comune di Alcara Li Fusi C.F. 00144310836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via della Rinascita, 14
- ✓ Comune di Alì Terme C.F.00394310833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Francesco Crispi, 287
- ✓ Comune di Barcellona Pozzo di Gotto C.F. 00084640838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via San G. Bosco angolo Via G. Spagnolo
- ✓ Comune di Brolo C.F. 00324280833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Dante
- ✓ Comune di Capizzi C.F. 00802550830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza San Giacomo A.M. n. 10
- ✓ Comune di Capo d'Orlando C.F. 00356650838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Vittorio Emanuele
- ✓ Comune di Capri Leone C.F. 00461850836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via S. Antonio, 1
- ✓ Comune di Caronia C.F. 84000210835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Idria
- ✓ Comune di Casalvecchio Siculo C.F. 00378410831, in persona del Sindaco

in carica, con sede in Piazza dei Caduti

- ✓ Comune di Castel di Lucio C.F. 85000850835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Salvo d'Acquisto
- ✓ Comune di Castell'Umberto C.F. 84004180836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Garibaldi, 27
- ✓ Comune di Castelmola C.F. 87000290830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Alcide De Gasperi
- ✓ Comune di Castoreale C.F. 83000910832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Sandro Pertini
- ✓ Comune di Cesarò C.F. 84004050831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Corso Margherita, 2
- ✓ Comune di Condrò C.F.82001280831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 42
- ✓ Comune di Falcone C.F. 00444370837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Alcide De Gasperi
- ✓ Comune di Ficarra C.F. 00292200839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Piersanti Mattarella, 5
- ✓ Comune di Fiumedinisi C.F. 00352170831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Umberto I, 49
- ✓ Comune di Fondachelli-Fantina C.F. 83030170837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Municipio
- ✓ Comune di Forza d'Agro C.F. 80004440832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Giovanni XXIII, 1
- ✓ Comune di Francavilla di Sicilia C.F. 00159650837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza SS Annunziata, 3

- ✓ Comune di Furci Siculo C.F. 00361970833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 56
- ✓ Comune di Furnari C.F. 83000890836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via degli Uffici
- ✓ Comune di Gaggi C.F. 87000110830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Enrico Berlinguer
- ✓ Comune di Galati Mamertino C.F. 00425030830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 90
- ✓ Comune di Gallodoro C.F. 87000430832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Santa Maria, 1
- ✓ Comune di Giardini-Naxos C.F. 00343940839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio, 5
- ✓ Comune di Gioiosa Marea C.F. 86000470830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Giuseppe Natoli Gatto 115
- ✓ Comune di Graniti C.F. 01240170835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Maria Grazia Cutuli
- ✓ Comune di Gualtieri Sicaminò C.F. 00423040831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Duomo
- ✓ Comune di Itala C.F. 80007400833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Umberto I
- ✓ Comune di Letojanni C.F. 00390050839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Corso Vitt. Emanuele, 215
- ✓ Comune di Librizzi C.F. 86000250836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Catena
- ✓ Comune di Lipari C.F. 00387830839, in persona del Sindaco in carica, con

sede in Piazza Mazzini, 1

- ✓ Comune di Longi C.F. 84004070839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma
- ✓ Comune di Mandanici C.F. 00354630832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 20
- ✓ Comune di Mazzarrà Sant'Andrea C.F. 83000850830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Principe Umberto
- ✓ Comune di Merì C.F.83000690830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio
- ✓ Comune di Messina C.F. 00080270838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Unione Europea
- ✓ Comune di Milazzo C.F. 00226540839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Francesco Crispi, 1
- ✓ Comune di Militello Rosmarino C.F. 00378460836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Umberto I
- ✓ Comune di Mirto C.F. 00461950834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Ugo Bassi
- ✓ Comune di Mistretta C.F. 85000300831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Libertà, 209
- ✓ Comune di Monforte San Giorgio C.F. 00260270830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Immacolata
- ✓ Comune di Mongiuffi Melia C.F. 87000390838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza San Nicolò, 8
- ✓ Comune di Montagnareale C.F. 86000270834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Vittorio Emanuele

- ✓ Comune di Montalbano Elicona C.F. 00339970832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Maria SS. della Provvidenza
- ✓ Comune di Motta Camastra C.F. 00336470836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Croce, 1
- ✓ Comune di Naso C.F. 00342960838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Marconi, 2
- ✓ Comune di Nizza di Sicilia C.F.00330820838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Umberto I, 376
- ✓ Comune di Novara di Sicilia C.F.00358500833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Girolamo Sofia, 2
- ✓ Comune di Oliveri C.F. 00359110830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Pirandello
- ✓ Comune di Pace del Mela C.F. 00106030836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio
- ✓ Comune di Pagliara C.F. 00414810838, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Regina Margherita, 72
- ✓ Comune di Patti C.F. 00124600834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Scaffiddi
- ✓ Comune di Pettineo C.F. 85000240839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Garibaldi, 35
- ✓ Comune di Piraino C.F. 86000450832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Dante Alighieri, 7
- ✓ Comune di Reitano C.F. 85000320839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via San Pietro, 5
- ✓ Comune di Roccalumera C.F. 00145100830, in persona del Sindaco in

carica, con sede in Piazza Mons. F.sco Maria di Francia

- ✓ Comune di Roccavaldina C.F. 82000660835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 3
- ✓ Comune di Roccella Valdemone C.F. 01277110837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Umberto I, 30
- ✓ Comune di Rodi Milici C.F.00180620833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Martino, 1
- ✓ Comune di Rometta C.F. 00136550837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Federico II di Svevia
- ✓ Comune di San Filippo del Mela C.F.00148160831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Crispi
- ✓ Comune di San Fratello C.F. 84000410831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Serpi
- ✓ Comune di San Marco D'Alunzio C.F. 84004040832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Garibaldi
- ✓ Comune di San Pier Niceto C.F.82001020831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via A. Diaz, 20
- ✓ Comune di San Piero Patti C.F. 86000390830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza De Gasperi, 1
- ✓ Comune di San Salvatore di Fitalia C.F. 84004140830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Colonnello Musarra, 9
- ✓ Comune di San Teodoro C.F.80003270917, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Vittorio Emanuele, 13
- ✓ Comune di Santa Domenica Vittoria C.F.87000490836, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Aldo Moro, 29

- ✓ Comune di Santa Lucia del Mela C.F. 00150050839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Duomo, 1
- ✓ Comune di Santa Teresa di Riva C.F. 00411750839, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza V Regimento Aosta
- ✓ Comune di Sant'Agata di Militello C.F. 84000470835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Medici
- ✓ Comune di Sant'Alessio Siculo C.F. 00347890832, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio
- ✓ Comune di Sant'Angelo di Brolo C.F. 00108980830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via I Settembre, 23
- ✓ Comune di Santo Stefano di Camastra C.F. 85000260837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Palazzo, 1
- ✓ Comune di Saponara C.F. 00396920837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Matrice
- ✓ Comune di Savoca C.F.00432860831, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza G. D'Annunzio, 1
- ✓ Comune di Scaletta Zanclea C.F. 00393920830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Municipio
- ✓ Comune di Sinagra C.F. 00216350835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza San Teodoro,1
- ✓ Comune di Spadafora C.F.00396110835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza V. Emanuele, 3
- ✓ Comune di Taormina C.F. 00299100834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Corso Umberto, 217
- ✓ Comune di Terme Vigliatore C.F. 00158240838, in persona del Sindaco in

- carica, con sede in Via del Mare, 69
- ✓ Comune di Torregrotta C.F. 00343400834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Mezzasalma, 23
 - ✓ Comune di Torrenova C.F. 95001680834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Benedetto Caputo
 - ✓ Comune di Tortorici C.F. 84004890830, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Vittorio Emanuele
 - ✓ Comune di Tusa C.F. 85000610833, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Alesina, 36
 - ✓ Comune di Valdina C.F. 82000660835, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Torre, 2
 - ✓ Comune di Venetico C.F.00415010834, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma, 7
 - ✓ Comune di Villafranca Tirrena C.F. 00275560837, in persona del Sindaco in carica, con sede in Via Don Luigi Sturzo, 1

i quali tutti – unitariamente considerati – rappresentano il Socio Pubblico della società Messinacqua s.p.a.;

PREMESSE

VISTA la Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 9 del 06/06/2022 con la quale

l'ATI di Messina ha adottato il Piano d'Ambito;

VISTO il Decreto della Presidenza della Regione Siciliana n. 501 del 04/01/

2023 di Nomina del Commissario dell'A.T.I. Messina;

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 1/2023 del 13/02/2023 con la

quale l'ATI Messina ha avviato le procedure propedeutiche all'affidamento

del servizio per la gestione tramite società mista;

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 3/2023 del 26/05/2023 con la quale è stata scelta la modalità di gestione del servizio idrico integrato per l'ambito ottimale di Messina mediante affidamento a società mista, ai sensi delle previsioni ex art. 16 del D. Lgs. 201/2022;

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 4 del 26/05/2023 con la quale l'ATI Messina ha approvato lo schema di Statuto e dello schema dei patti parasociali tra i soci pubblici ed il socio privato della società mista affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Messina e dello schema di Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a., organizzata secondo il sistema dualistico.;

VISTO il provvedimento n. _____ del _____ con la quale l'ATI Messina ha affidato il servizio;

VISTO il provvedimento n. _____ del _____ con la quale l'ATI Messina ha approvato;

VISTE in particolare le disposizioni dello Statuto concernenti le facoltà e i diritti spettanti al Socio pubblico e, specificamente il richiamo agli articoli sulle modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di Gestione;

RITENUTO opportuno disciplinare le modalità attraverso cui gli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a. possano esercitare il proprio controllo congiunto sulla medesima società, rafforzando in tal modo l'attività dei soci nei confronti della stessa.

Tutto ciò premesso, i Comuni indicati in epigrafe

CONVENGONO E STIPULANO

Il seguente regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale.

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Le parti concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura della Società Messinacque s.p.a. per lo svolgimento di attività strettamente necessarie per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nonché quale strumento di attuazione di qualsiasi attività o servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività demandate, così come previsto nel vigente statuto della Società.
2. Inoltre, nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, intendono disciplinare di comune accordo, tramite il presente Regolamento e Patto Parasociale, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri di controllo.
3. A tal fine gli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a., firmatari del presente accordo, conferiscono l'intera quota azionaria da costoro detenuta nel sindacato di voto che segue.

Art. 3 – Durata

1. La durata del presente accordo è fissata in misura corrispondente a quella dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATI Messina in favore della società Messinacque s.p.a..
2. Le variazioni – ampliative o restrittive – della durata dell'affidamento, conformi alle disposizioni della relativa Convenzione o di sue successive

modifiche, si estendono alla durata del presente patto.

Art. 4 – Comitato unitario per il controllo congiunto

1. È istituito l'organismo collegiale denominato "*Comitato unitario per il controllo congiunto*", di cui fanno parte di diritto tutti i legali rappresentanti degli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a., presso i cui locali stabilisce la propria sede.
2. In caso di impedimento a presenziare alle riunioni, i membri del Comitato unitario per il controllo congiunto hanno facoltà di delegare, in propria vece, soggetti muniti dei necessari poteri.
3. Il Presidente del Comitato unitario per il controllo congiunto è eletto secondo le modalità di votazione di cui all'art. 7 fra i suoi membri.
4. Il Presidente convoca e dirige le riunioni del Comitato unitario per il controllo congiunto ed esercita le altre competenze conferitegli dal presente accordo.
5. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. Decade di diritto dalla carica di Presidente quando cessa dalla carica rivestita nel rispettivo Ente pubblico che gli dà titolo per esser membro del Comitato unitario per il controllo congiunto.
6. In sede di prima applicazione, il Comitato unitario per il controllo congiunto è provvisoriamente presieduto dal Sindaco del Comune di Messina, che deve provvedere all'immediata convocazione della prima riunione affinché si proceda alla nomina di un Presidente elettivo.

Art. 5 – Voto ponderato

1. Il Comitato unitario per il controllo congiunto delibera a maggioranza con voto ponderato attribuito in centesimi ai soci pubblici.
2. Il voto ponderato attribuito a ciascun ente è pari alla somma della quota

azionaria da questi detenuta nella Società Messinacque S.p.A. espressa in centesimi e della quota azionaria detenuta dal socio privato espressa in centesimi paritariamente suddivisa per il numero di soci pubblici.

Art. 6 – Modalità di convocazione

1. Il Comitato unitario per il controllo congiunto è convocato almeno annualmente e, in ogni caso:
 - a) in vista della già fissata Assemblea, ordinaria o straordinaria, dei soci della società Messinacque s.p.a., affinché la volontà del Socio pubblico possa essere ivi unitariamente rappresentata;
 - b) in tutti gli altri casi in cui ciò risulti necessario, ai sensi dello Statuto e di altri patti parasociali, o opportuno;
 - c) addove un numero di soci che rappresentino almeno 20/100 nel meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5 ne chieda la convocazione.
2. Il Presidente del Comitato unitario per il controllo congiunto fissa la data di prima convocazione, dandone comunicazione con mezzi che certifichino l'avvenuta consegna ai membri con un preavviso di almeno 20 giorni. Nella medesima comunicazione è diramato l'ordine del giorno della riunione.
3. La comunicazione del Presidente prevede altresì la data di seconda convocazione, che può essere fissata sin dal giorno immediatamente successivo a quella di prima convocazione e che può altresì essere svolta con modalità telematica.
4. In caso di urgenza, il Presidente può dimezzare il termine di preavviso, corredando la comunicazione di adeguata motivazione.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il termine di preavviso può essere ulteriormente ridotto laddove il rispetto di quello ordinario o di quello

dimezzato non consenta la celebrazione della riunione prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 7 – Modalità di deliberazione

1. In sede di prima convocazione, il Comitato unitario per il controllo congiunto è validamente costituito con la presenza di almeno $1/3$ dei membri che rappresentino almeno 50/100 nel meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5.
2. In sede di seconda convocazione, il Comitato unitario per il controllo congiunto è validamente costituito con la presenza di almeno $1/5$ dei membri che rappresentino almeno 30/100 nel meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5.
3. Una volta che sia validamente costituito, il Comitato unitario per il controllo congiunto delibera sulla base del meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5 con voto palese.
4. Laddove il Comitato unitario per il controllo congiunto non sia validamente costituito né in prima né in seconda convocazione, il Presidente assume le determinazioni urgenti e non rinviabili, ivi incluse quelle di cui all'art. 9.

Art. 8 – Obblighi delle parti

1. Le parti si obbligano a rispettare le deliberazioni del Comitato unitario per il controllo congiunto o le determinazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente.
2. Le parti si obbligano pertanto a esternare la propria volontà di soci in tutte le sedi contemplate dallo Statuto della società Messinacque s.p.a. e dagli altri Patti parasociali intercorrenti col Socio privato, esprimendo il proprio voto in conformità a dette deliberazioni o determinazioni e impegnandosi ad

eseguirle.

Art. 9 – Nomina del Consiglio di Sorveglianza della società

Messinacque s.p.a.

1. Quando debba procedersi al rinnovo di alcuno dei cinque membri del Consiglio di Sorveglianza della società Messinacque s.p.a., il Presidente convoca senza indugio il Comitato unitario per il controllo congiunto.
2. Entro tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione della riunione o, nei casi di cui all'art. 6, commi 4 e 5, entro la medesima data, l'Ente pubblico che abbia una quota di voto ponderato pari almeno al 30% o gli Enti pubblici che unitamente la raggiungano possono proporre un numero di nominativi pari al numero di posizioni vacanti nel Consiglio di sorveglianza aumentato di un'unità.
3. La deliberazione dei nominativi da sottoporre all'Assemblea della società Messinacque s.p.a. per l'elezione a componente del Consiglio di Sorveglianza ha luogo per scrutinio palese, nell'ambito del quale ciascun membro del Comitato unitario per il controllo congiunto esprime tante preferenze quante sono le posizioni vacanti nel Consiglio di Sorveglianza.
4. A ciascuna preferenza espressa è attribuito un voto ponderato pari alla quota spettante all'Ente in base al meccanismo di cui all'art. 5 suddivisa per il numero di posizioni vacanti nel Consiglio di Sorveglianza, arrotondando per eccesso alla seconda cifra decimale.
5. Il Presidente provvede a trasmettere al Presidente dell'Assemblea della società Messinacque s.p.a. i nominativi che abbiano ottenuto la maggior quota di voti ponderati espressi in centesimi in misura almeno pari al numero di posizioni vacanti nel Consiglio di sorveglianza aumentato di un'unità e non superiore al

doppio di dette posizioni vacanti.

6. Nell'ambito dell'Assemblea della società Messinacque s.p.a., le parti si obbligano conseguentemente a esprimere la propria preferenza esclusivamente nell'ambito dei nominativi così determinati.

Art. 10 – Inadempimento e sanzioni

1. Salvo il maggior danno, le Parti convengono fin d'ora che qualsiasi inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste dalle presenti pattuizioni comporterà l'assoggettamento dell'inadempiente ad una penale pari al 1 % del capitale sociale nominale della società Messinacque s.p.a. al tempo dell'inadempimento.
2. L'ammontare della penale verrà distribuito alle altre parti pubbliche in proporzione al numero di azioni dalle stesse detenute nella società Messinacque s.p.a. al momento del pagamento della stessa.

Art. 11 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dei presenti accordi, è esclusivamente competente il foro del luogo ove la società Messinacque s.p.a. ha la propria sede legale.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 3 del 26/05/2023

Oggetto: Approvazione Relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022 - Scelta della forma di gestione mediante l'affidamento a società mista pubblica privata con gara a doppio oggetto - Approvazione PEF asseverato .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Nella qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici dell'ATI di Messina
su Iniziativa del Direttore Generale

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 19 del 11/08/2015 con la quale sono state istituite le Assemblee Territoriali Idriche (ATI) nel territorio della Regione Siciliana disponendo, al comma 2 dell'art. 3, il trasferimento delle funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Assessoriale n. 75 del 29/01/2016 dell'Assessore Regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 12/02/2016, con il quale, in attuazione dell'art. 3, comma 1, della L.R. 11 agosto 2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove Ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P. Reg. n. 114 del 16 maggio 2001 e successivo D.P. Reg. n. 16 del 29 gennaio 2002 e, pertanto, per quanto attiene l'ATI di Messina, coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Messina;

Visto lo Statuto dell'ATI di Messina approvato con deliberazione di Assemblea dei Sindaci dell'ATI di Messina n. 2 del 28/04/2017;

Rilevato che:

- ✓ con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATI di Messina n. 9 del 6 giugno 2022 è stato adottato il Piano d'Ambito strumento di programmazione tecnica, economica e finanziaria, previsto ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006, a disposizione dell'Ente di Governo dell'Ambito territoriale ottimale per l'organizzazione del servizio idrico integrato.
- ✓ con deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATI Messina nn. 10, 16 e 28 del 2022, si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio idrico integrato a società in house providing, tramite costituzione di una newco a totale partecipazione pubblica;
- ✓ con deliberazione n. 28 del 23 dicembre 2022 veniva valutata, infine, la possibilità di affidare in servizio alla Società AMAM – Azienda Meridionale Acque Messina in alternativa alla newco.

Considerato che:

- ✓ l'ATI Messina non ha provveduto ai sensi dell'art. 14, co. 1, del D.L. n. 115/2022 all'affidamento di cui all'art. 149-bis del D. Lgs. 152/2006 nei termini fissati e come precisato nella nota n. 1484 trasmessa dall'Autorità d'Ambito del 20 dicembre 2022 e confermato, successivamente, in data 27 dicembre in seduta di riunione presso l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana;

- ✓ per tale ordine di motivazioni, con D.P. n. 501 del 4 gennaio 2023 la Regione Siciliana ha provveduto alla nomina del Commissario Dott.ssa Rosaria Barresi a cui ha conferito i poteri sostitutivi per l'affidamento del S.I.I. dell'Assemblea Territoriale Idrica di Messina;
- ✓ con Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 13/02/2023 si è deciso di dare, tra l'altro, avvio alle procedure propedeutiche all'affidamento del Servizio Idrico Integrato, che riguardano:
 - Fase di integrazione aggiornamento del PEF piano d'ambito e struttura organizzativa
 - Fase di asseverazione del PEF
 - Fase predisposizione atti pre-GARA
 - Fase nomina RUP- DEC – affidamento servizio di assistenza specialistica per la reazione degli atti di gara
 - Fase svolgimento gara presso Centrale di Committenza
 - Aggiudicazione DEFINITIVA
 - Costituzione Società
- ✓ la modalità di affidamento del servizio sarà attuata nelle forme previste **dall'art. 16 del D.Lgs. n. 201/2022**;
- ✓ ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Ing. Giuseppe Contiguglia è stato nominato con Determina del Direttore Generale n. 14 del 16/02/2023 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per poter procedere alle attività di affidamento del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale di Messina, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che:

- ✓ è stata riconosciuta ai Comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, ROCCAFIORITA, RACCUJA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA, e ricorrendone i presupposti previsti dall'art. 147, co. 2-*bis*, del D. Lsg. 152/2006, **la gestione autonoma del S.I.I. per il c.d. "regime di salvaguardia"**;

Vista la deliberazione n. 2 del 26/05/2023 con la quale è stato riadottato il Piano d'Ambito, comprensivo del Piano economico-finanziario;

Evidenziato che il RUP, in stretta collaborazione con:

- lo staff tecnico-amministrativo dell'ATI di Messina;
- la supervisione e controllo del Direttore Generale;
- l'assistenza tecnica di SOGESID-ARCA;
- i consulenti specialistici all'uopo incaricati.

ha predisposto: la Relazione ex art. 14 del D. Lgs. 201/2022;

Ritenuto che:

- ✓ è necessario, ai sensi del disposto degli artt. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50/2016, procedere con l'approvazione della Relazione ex art. 14 del D. Lgs. 201/2022;
- ✓ è necessario, altresì, procedere all'apprezzamento dell'asseverazione del nuovo Piano Economico Finanziario, reso dalla società AUDITA S.r.l. incaricata con Determina n. 7 del 9/03/2023 dal Responsabile dei Servizi Tecnici dell'ATI di Messina;

Visto il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Vista la Legge Regionale n. 12 del 12.08.2011 come modificata con l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17.05.2016 per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016;

Visto l'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 19/2915;

Vista la Legge n. 190/2012 ed, in particolare, l'art. 1, comma 32;

Visto il d.lgs. n. 33/2013 e, in particolare, l'articolo 37;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. n. 48/1991;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto dell'ATI di Messina;

Per le motivazioni sopra riportate

PROPONE

CHE IL COMMISSARIO AD ACTA DELIBERI:

1. **Di condividere** e fare proprio quanto espresso nelle premesse e nella parte motiva per farne parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di approvare** l'asseverazione del Piano Economico Finanziario, adottato contestualmente al Piano d'Ambito con Deliberazione del Commissario n. 2 del 26/05/2023;
3. **Di approvare** la Relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022, allegata alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale, da cui risulta la rispondenza delle scelte assunte con il presente atto, rispetto alle altre forme consentite dall'ordinamento, agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di economicità, di qualità del servizio, di benefici per la collettività e di ottimale impiego delle risorse pubbliche, nonché l'esistenza – ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 50/2016 - dei requisiti per l'affidamento a società mista, che dovranno essere posseduti dalla costituenda società e dei quali dovrà essere verificata la permanenza per tutta la durata della gestione;
4. **Di scegliere**, in base alle analisi e alle conclusioni di cui alla predetta Relazione, la modalità di gestione del servizio idrico integrato per l'ambito ottimale di Messina mediante affidamento a società mista, ai sensi delle previsioni ex art. 16 del D. Lgs. 201/2022;
5. **Di rendere** la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile e **dare mandato** affinché la stessa sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'A.T.I. www.atiacquemessina.it, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile dei Servizi Tecnici
Ing. Giuseppe Contiguglia

Firmato digitalmente da

giuseppe contiguglia

CN = giuseppe contiguglia
T = INGEGNERE
SerialNumber =
TINIT-CNTGPP58S201199A
C = IT

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott.ssa Rosaria Barresi nominata con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 504 del 4 gennaio 2023, "con il compito di provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti propedeutici e consequenziali all'affidamento del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto all'art- 149-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e all'avvio della piena operatività del gestore unico affidatario"

Visto:

- ✓ la proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppe Contiguglia su iniziativa del Direttore Generale Dott. Arturo Vallone;
- ✓ il Piano Economico Finanziario asseverato dalla Società AUDITA S.r.l.
- ✓ la Relazione ex art. 14 del D. Lgs. 201/2022, formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

1. **Di condividere** e fare proprio quanto espresso nelle premesse e nella parte motiva per farne parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di approvare** l'asseverazione del Piano economico-finanziario, adottato contestualmente al Piano d'Ambito con Deliberazione del Commissario n. 2 del 26/05/2023;
3. **Di approvare** la Relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022, allegata alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, da cui risulta la rispondenza delle scelte assunte con il presente atto, rispetto alle altre forme consentite dall'ordinamento, agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di economicità, di qualità del servizio, di benefici per la collettività e di ottimale impiego delle risorse pubbliche, nonché l'esistenza – ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 50/2016, - dei requisiti per l'affidamento a società mista, requisiti che dovranno essere posseduti dalla costituenda società e dei quali dovrà essere verificata la permanenza per tutta la durata della gestione;
4. **Di scegliere**, in base alle analisi e alle conclusioni di cui alla predetta Relazione, la modalità di gestione del servizio idrico integrato per l'ambito ottimale di Messina mediante affidamento a società mista, ai sensi delle previsioni ex art. 16 del D. Lgs. 201/2022;
5. **Di rendere** la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile e **dare mandato** affinché la stessa sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'A.T.I. www.atiacquemessina.it, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Messina, 26 maggio 2023

Il Commissario *ad acta*

Dott.ssa Rosaria Barresi



Firmato digitalmente da:
BARRESI ROSARIA
Firmato il 26/05/2023 19:51
Seriale Certificato: 720956
Valido dal 13/09/2021 al 13/09/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

audita

REVISIONE | ORGANIZZAZIONE CONTABILE

Relazione di Asseverazione del Piano Economico Finanziario
ex art. 34 comma 20 D.L. 179 del 2012

Assemblea Territoriale Idrica di Messina
Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato dell'ATI di Messina
2023-2052

ASSEVERAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023-52 RELATIVO AL PIANO D'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'ATI DI MESSINA.

Al Commissario di ATI Messina

1. Abbiamo esaminato il Piano Economico Finanziario (il "Piano") dell'Assemblea Territoriale Idrica di Messina (di seguito anche "ATI" o "ATI Messina") contenuto nel documento denominato "Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato dell'ATI di Messina – Aggiornamento 2022"; abbiamo altresì esaminato il documento definito "Osservazioni al Piano economico finanziario dell'ATI Messina" che costituisce l'Allegato 1 alla presente relazione.

Il Piano complessivo è costituito da un inquadramento generale dell'assetto normativo, territoriale e amministrativo, e dalle due aree principali di analisi dello stato di fatto e del programma di interventi infrastrutturali e gestionali, accompagnati dalla pianificazione economico-finanziaria per i prossimi anni.

Il Piano è corredato dalle Assumption alla base dei prospetti di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Flussi di cassa previsionali per il periodo 2023-2052.

Le "Osservazioni" introducono alcune riflessioni sul PEF già predisposto dall'ATI di Messina e, più in particolare, riportano i risultati derivanti dalla rielaborazione del Piano economico finanziario elaborato dall'ATI nello scenario in equilibrio sulla base di un modello di calcolo del Piano economico finanziario messo a disposizione dalla Linea L7 in attuazione del Progetto Mettiamoci in RIGA, attività A7.5- "Percorsi di accompagnamento per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti: attività propedeutiche all'affidamento del SII".

Il Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale di Messina risponde alle linee di indirizzo dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006, come integrato dalle indicazioni contenute nelle delibere ARERA, e riguarda l'analisi dell'attuale situazione relativa all'approvvigionamento e alla distribuzione idrica delle acque per uso umano, allo smaltimento dei reflui prodotti e alla loro depurazione.

2. Il Piano è stato predisposto dalla direzione dell'ATI (di seguito, gli "Amministratori" o la "Direzione"). La responsabilità della redazione del Progetto, del Piano, nonché delle ipotesi e degli elementi posti alla base della sua formulazione, compete alla Direzione dell'Ente.

Il documento predisposto costituisce la proposta di aggiornamento del Piano d'Ambito (PdA) dell'ATI Messina per il Servizio Idrico Integrato dell'Ambito territoriale di Messina, redatta ai sensi dell'art.149 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

3. Il nostro esame è stato svolto secondo le procedure previste per tale tipo di incarico dall'International Standard on Assurance Engagement (ISAE) 3400 "The Examination of Prospective Financial Information" emesso dall'IFAC – International Federation of Accountants.

4. Il Piano è basato su un insieme di ipotesi che includono assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri ed azioni che dovranno essere intraprese da parte dell'Ente (ATI). Dal soggetto

Gestore e da enti locali territoriali; le risultanze di tali eventi ed azioni, descritte nelle Schede Progetto e qui di seguito riepilogate, non necessariamente si verificheranno.



Struttura del Piano

L'organizzazione del Piano è stata articolata secondo le linee di indirizzo dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006, come integrato dalle indicazioni contenute nelle delibere ARERA 639/2021/R/Idr, 633/2021/R/Idr, 656/2015/R/IDR, 664/2015/R/IDR, 655/2015/R/IDR, 917 e 918/2017/R/IDR, e nelle determinazioni n. 1/2020 - DSID, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR E 235/2020/R/IDR.

Il Piano d'Ambito deve essere interpretato quale strumento quadro di lungo periodo, finalizzato al coordinamento e ad una vera e propria pianificazione territoriale, risultando pertanto del tutto indipendente dagli affidamenti e dalle concessioni esistenti.

L'elaborato descrittivo di presentazione del Piano è organizzato nelle seguenti sezioni principali:

- CAPO I - Inquadramento generale dell'assetto normativo, territoriale, e amministrativo;
- CAPO II - Ricognizione dello stato di fatto;
- CAPO III - Programma degli interventi;
- CAPO IV - Modello gestionale Operativo;
- CAPO V - Piano Economico e Finanziario (parte che risulta oggetto specifico della presente asseverazione).

Contesto di riferimento

Il Piano riguarda il servizio idrico integrato nell'intera area metropolitana di Messina e per tutti i 108 comuni appartenenti, con gli oltre 609 mila residenti a cui si aggiungono circa 284 mila turisti stagionali.

Nello specifico, il territorio di pertinenza dell'Ambito Territoriale Ottimale di Messina è costituito dall'intero territorio della provincia, oggi area della Città Metropolitana di Messina, che confina a sud con le province di Catania e di Enna e ad ovest con la provincia di Palermo.

Il territorio si colloca fisicamente tra la costa Tirrenica e la costa Ionica, avendo come elemento di congiunzione il comune di Messina. Specificatamente, lungo i 150 km del litorale Tirrenico Messinese, da Villafranca Tirrena a Tusa, rispettivamente primo e ultimo comune del Tirreno messinese e lungo i 68 km della costa Jonica Messinese da Scaletta Zanclea a Giardini-Naxos, rispettivamente primo e ultimo comune dello Jonio messinese.

I Comuni ricadenti all'interno della provincia sono, come detto, 108 e la popolazione residente, come rilevata dall'ISTAT al 1/1/2021, totalizza 383.677 unità che, insieme alla città di Messina, raggiunge le 609.223 unità.

Assunzioni sul modello gestionale

Aspetto fondamentale e strategico – insieme al programma degli interventi descritto in seguito - è il modello gestionale-organizzativo necessario per attuare il Piano e gestirlo.

La scelta del modello industriale del gestore, ovvero se costituire una NewCo o procedere con un veicolo aggregatore già esistente (AMAM S.p.A.), ha seguito la prima ipotesi per cui

il piano economico finanziario si incardina nella costituzione di un nuovo soggetto che traghetta la struttura organizzativa di AMAM S.p.A. nella società affidataria del servizio.

Il Commissario ad Acta ha deliberato (con Delibera n. 1 del 13 Febbraio 2023):

- di avviare le procedure propedeutiche all'affidamento del servizio, a partire dalla predisposizione degli atti previsti dall'art. 1 "Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale" del D.Lgs. n. 201 /2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- di dare atto che il provvedimento, attesi i poteri conferiti al Commissario ad acta, modifica gli atti di indirizzo precedentemente adottati dall'Assemblea dei Sindaci, di cui alle deliberazioni nn. 10, 16 e 28 del 2022, in quanto non più rispondenti al quadro legislativo vigente e alla situazione di fatto determinatasi;
- di dare atto che la modalità di affidamento del servizio sarà attuata nelle forme previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 201 /2022.

Assunzioni di carattere economico presenti nel Piano

Il conto economico mostra una marginalità sempre positiva per ogni singolo esercizio fatta eccezione per il primo laddove l'avvio dell'attività genera una perdita di circa 187K€.

I risultati netti cumulati del periodo di Piano ammontano a 292,39M€, con un reddito netto medio annuo di periodo superiore ai 9,81M€, dopo aver iscritto imposte dirette per 143,21M€.

Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni (costi non monetari) sono iscritti a Piano per un valore complessivo pari a 304,84M€.

Evoluzione dei ricavi

Nel Piano è implementata la disciplina tariffaria, in relazione alla quale è individuato il pertinente schema regolatorio del soggetto Gestore, in base al quale si configura la struttura delle componenti che determinano il Vincolo ai Ricavi del Gestore (VRG) per l'intero periodo di affidamento.

Il VRG sottende il riconoscimento dei costi efficienti di gestione del servizio (Opex) e dei costi di investimento (Capex). Il vettore dei ricavi prospettico così determinato (VRG del periodo 2023-2052) insieme al piano degli investimenti, costituiscono le variabili in cui si incardina la programmazione economico finanziaria esaminata.

Le logiche di sviluppo del PEF sono tese ad una rappresentazione il più possibile realistica della Società nell'evolversi del tempo. È verosimile che i primi 8 anni siano di consolidamento gestionale e patrimoniale, visto che nei quattro anni iniziali l'impegno viene profuso nei subentri gestionali e nell'impostare processi aziendali idonei ad affrontare le esigenze del servizio su tutto il territorio della Provincia di Messina.

In ottica quantitativa, i ricavi passano dai 28,79M€ del 2023 ai 91,25M€ del 2052 (sempre al netto del FoNI). Nel complesso, a Piano, dal 2023 al 2052, si prevedono ricavi totali pari a 2.569,50M€, di cui 2.431.65 M€ al netto del FoNI.

Evoluzione dei costi

Gli Amministratori hanno formulato le seguenti assunzioni con riferimento alla struttura dei

costi:

Costo regolatorio: Investimenti (Capex) e costi operativi (Opex) determinano il VRG (Vincolo dei Ricavi del Gestore) di convergenza. I driver di sviluppo delle componenti del piano tariffario relative ai comprensori sono coerenti con le ipotesi di costo medio pro capite, così come indicato dall'ARERA.

Sono state esaminate le componenti che hanno determinato il Piano tariffario, e quindi in sintesi:

- energia elettrica;
- acquisto all'ingrosso di risorsa;
- copertura della rata dei mutui degli Enti Locali;
- costo della morosità.

Verrà introdotto negli anni anche il costo di funzionamento dell'ATI.

Per quanto attiene agli altri costi:

- il Costo del lavoro segue la traiettoria delle acquisizioni e della relativa estensione territoriale. Il ricorso a supporti manageriali esterni, in termini di temporary management, è stato valorizzato fra i costi per servizi con una curva crescente nella primissima fase di Piano e in ridimensionamento successivo;
- per le sedi operative nei Comprensori sono state previste delle spese di affitto; I costi includono anche l'affitto dell'attuale sede dell'AMAM Spa;
- con il subentro della gestione alle Isole Eolie, l'adeguamento dei costi ha tenuto conto degli oneri aggiuntivi per il desalinizzatore al netto dei contributi in conto esercizio percepiti dal Comune di Lipari;
- negli Acquisti dei servizi è incluso anche l'approvvigionamento di acqua all'ingrosso;
- nel Godimento di beni di terzi si prevede il costo delle rate dei mutui degli Enti Locali, (inserito, come detto, in tariffa). Negli Oneri diversi di gestione è stato collocato il costo di funzionamento dell'Assemblea Territoriale Idrica;
- proventi ed oneri finanziari: calcolati sulla base di tassi di interesse plausibili, applicati agli stock annuali di credito o debito finanziario;
- imposte dirette: calcolate sulla base delle aliquote attualmente vigenti, costruendo la base imponibile analiticamente per l'imposta considerata (IRAP).

Nel complesso, i costi operativi (incluso il costo del lavoro e gli ammortamenti) passano dai 28,70Me del 2023 agli 80,62Me del 2053; il Piano prevede 2.126,88Me di costi operativi, ammortamenti e svalutazioni incluse. La gestione crea quindi 442,62Me di EBIT nel periodo di Piano. Solo nella prima frazione d'anno iniziale (2023) si registra una, seppur limitata perdita; tutti gli altri anni di Piano registrano risultati economici positivi.

Piani di investimento

A seguito della ricognizione e per le condizioni su esposte, in prima istanza, è stato predisposto il programma degli interventi infrastrutturali, che prevede per l'intero sistema idrico integrato investimenti complessivi di circa 1.114Me, la cui reperibilità appare secondo il Piano sostanzialmente irrealistica, anche nell'ottica delle previsioni più ottimistiche.

L'analisi e le elaborazioni economico-finanziarie, sulla base di queste ipotesi di sostegno pubblico, hanno portato a una rimodulazione dell'importo complessivo degli investimenti

effettivamente sostenibili, che sono risultati pari a 880,23M€, distinti per settore e comprensorio.

Lo sviluppo del piano tariffario e conseguentemente del piano economico finanziario si è posto l'obiettivo di sostenibilità per gli utenti e per il Gestore, di conseguenza l'ammontare degli investimenti è stato ridotto in modo iterativo, inizialmente ritarato a 880,23 M€ e successivamente a 586,0M€ con lo stralcio degli investimenti legati alla risoluzione delle infrazioni comunitarie sulla depurazione (per 280,00M€) in capo al Commissario Unico Straordinario (ovvero i flussi finanziari di tali opere non transiteranno attraverso il soggetto Gestore in quanto dovrebbero poter essere interamente coperti da contributi pubblici gestiti direttamente dalle casse del Commissario).

Di grande importanza ed impatto il finanziamento degli investimenti tramite il FoNI, inserito a Piano per complessivi 137,85M€, senza il quale l'ammontare previsto di investimenti risulterebbe estremamente difficoltosa. Si ricorda che a modellazione del piano tariffario si basa sull'ipotesi che la quota parte di ricavo da FoNI sia interamente spesa in attuazione del piano degli investimenti; se ciò non si dovesse verificare, la disciplina vigente azzerava questa componente per il biennio successivo.

Evoluzione degli investimenti

Il Programma degli Interventi è stato suddiviso in una prima fase di avviamento e emergenza di 8 anni, due fasi successive di allineamento e ottimizzazione di 4 anni ciascuna, e un ultimo periodo di mantenimento funzionale lungo 14 anni. In sintesi:

I fase - "Avvio e Emergenziale", dal 1° all'8° anno di attuazione del piano;

II fase - "Allineamento", nel periodo compreso tra il 9° e il 12° anno;

III fase - "Ottimizzazione", dal 13° al 16° anno;

IV fase - "Mantenimento", dal 17° al 30° anno.

Evoluzione del Capitale Circolante Netto

Gli Amministratori hanno stimato l'andamento del capitale circolante netto commerciale, che appare sostenibile durante il periodo di Piano, rilevando con il fattore di principale rischio sia costituito dal tasso di morosità riscontrato sul territorio.

Le svalutazioni dei crediti sono state fissate nello 0,50% del credito annuo. Si è ipotizzato di utilizzare annualmente il fondo svalutazione a copertura perdite.

Le perdite su crediti sono state stimate assumendo un tasso di morosità pari al 15% per il periodo 2023-2025, del 10% per il 2026 e del 7% dal 2027 in avanti.

Per la stima dei crediti di natura commerciale è stata utilizzata una dilazione media iniziale di 120 giorni per arrivare a regime a 90 giorni dal secondo anno di attività.

Le stringenti condizioni di realizzo del credito sono alla base dello sviluppo del rendiconto finanziario, parte centrale del PEF, e costituiscono il principale vincolo per la realizzazione del piano degli investimenti.

Evoluzione del Patrimonio Netto

Uno degli aspetti principali è dato dalla solidità finanziaria della società affidataria del SII che è rappresentato dal grado di patrimonializzazione garantito dai soci che potrà sostenere la

fase di start up; successivamente la Società dovrà reperire risorse attraverso l'autofinanziamento.

In questo scenario, affinché il soggetto Gestore possa raggiungere elevate performance di spesa per investimenti è necessario che consolidi, nell'arco temporale del primo decennio, la necessaria patrimonializzazione su cui basare la parte più impegnativa della programmazione ed offrire solide garanzie verso banche e finanziatori.

Nel Piano è stato previsto un capitale sociale di 2 milioni di euro da versarsi in quote uguali nel 2023 e nel 2024. A fine Piano (2052) il valore contabile del Patrimonio Netto dovrebbe attestarsi sui 296,39M€.

Gli utili cumulati da Piano si attestano sull'importo di 294,39M€.

Evoluzione della Posizione Finanziaria Netta

Il flusso di cassa "potenziale" generato dalla gestione, ovvero l'EBITDA, se confrontato con lo stock annuo di indebitamento mette in luce un generale equilibrio finanziario del Gestore Affidatario, stante il fatto che la PFN appare nella maggior parte del periodo con differenziali favorevoli rispetto allo stock di debito.

Solo negli anni di massimo impegno riversato sugli investimenti, la struttura finanziaria vede preponderante, nel mix di indebitamento, quello derivante da fonti esterne.

Per realizzare il piano degli investimenti e al fine di assicurare l'equilibrio finanziario della gestione è stato ipotizzato il ricorso al finanziamento del Socio privato sin dal primo anno per far fronte al fabbisogno finanziario occorrente; il finanziamento risulta previsto per complessivi € 15.000.000 diviso in 3 tranches (dal 1° al 3° anno), pari rispettivamente a € 7.500.000 per il primo anno e a € 3.750.000 per i due successivi. Sui debiti per finanziamenti maturano interessi ad un tasso annuo del 2,80%. La struttura dei rimborsi dei finanziamenti è tale da completare il rimborso entro la fine del termine di affidamento del servizio.

Sulla base dei dati di Piano, la marginalità derivante dall'EBITDA è tale che il rapporto PFN/EBITDA restituisce un valore sempre nel range della bancabilità, con elementi di tensione del periodo 2036-2042.

L'andamento del saldo di tesoreria per l'intero periodo di gestione non presenta particolari criticità.


Evoluzione dei principali indicatori

IL DSCR (Debt Service Cover Ratio) raffronta il flusso di cassa disponibile per il rimborso degli impegni verso terzi con l'ammontare del debito annuo. Tanto maggiore è la "differenza positiva" tra questa due grandezze, tanto minore è il rischio di default della Società.

Nel caso in esame l'indicatore mette in luce gli elevati valori del DSCR il cui valore minimo nel periodo di Piano risulta pari a 13,79 (anno 2039).

L'analisi dei Flussi di Cassa evidenzia che:

- i flussi levered, ovvero disponibili per la copertura del servizio del debito, sono sempre positivi (valore medio di Piano 41,11M€);
- i flussi unlevered, ovvero disponibili per gli "azionisti", sono a loro volta sempre positivi (valore minimo di Piano Euro 7,61M€) tranne che per il primo esercizio, nel quale il flusso è negativo per un valore estremamente ridotto, poco più di 90K€.



5. Sulla base dell'esame dei dati previsionali indicati nel Piano, degli elementi descrittivi e di supporto di tali informazioni, nonché degli elementi probativi a supporto delle ipotesi e degli elementi utilizzati nella formulazione del Piano, come descritti dalla Società nelle note illustrative del Piano, tenuto conto della natura e della portata del nostro lavoro indicate nella presente relazione, ed avuto riguardo a quanto evidenziato al precedente paragrafo 4., non siamo venuti a conoscenza di fatti tali da farci ritenere, alla data odierna, che le suddette ipotesi e gli elementi sopra menzionati non forniscano una base ragionevole per la predisposizione del Piano stesso, assumendo il verificarsi delle assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri e azioni della Società, descritte in sintesi al precedente paragrafo 4. Inoltre, a nostro giudizio, il Piano è stato predisposto utilizzando coerentemente le ipotesi e gli elementi sopra citati ed è stato elaborato sulla base di principi contabili accettabili e comunemente utilizzati nel settore e per la redazione di documenti di questo tipo e natura.
6. Va tuttavia evidenziato che, a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati nel Piano potrebbero essere significativi. Ciò anche qualora gli eventi previsti nell'ambito delle assunzioni ipotetiche, descritte in sintesi al precedente paragrafo 4, si manifestassero.
7. La presente relazione è stata predisposta ai soli fini di quanto previsto dall'art. 34 comma 20 del D.L. 179 del 2012 e non può essere utilizzata in tutto o in parte per altri scopi.
8. Non assumiamo la responsabilità di aggiornare la presente relazione per eventi o circostanze che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

Trento, 23 Maggio 2023

Audita S.r.l.
 Dr. Paolo Paoli

Allegato 1 – Osservazioni al Piano economico finanziario dell'ATI Messina del Maggio 2023

**Relazione illustrativa delle ragioni e della
sussistenza dei requisiti previsti per la forma
di affidamento prescelta
(ex D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, art. 14
comma 3)**

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	<i>Gestione del servizio idrico integrato per l'ambito ottimale di Messina</i>
Ente affidante	Assemblea Territoriale Idrica di Messina
Tipo di affidamento	Nuovo affidamento a società mista pubblica privata
Modalità di affidamento	Procedura di gara aperta a doppio oggetto
Durata del contratto	Anni trenta dalla data della costituzione della società
Territorio interessato dal servizio da affidare	92 Comuni della Provincia di Messina non salvaguardati

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Ing. Giuseppe Contiguglia
Ente di riferimento	Assemblea Territoriale Idrica di Messina
Area/servizio	Responsabile dei Servizi Tecnici
Telefono	371 325 3544
Email	pippocontiguglia.atimessina@gmail.com
Data di redazione	23/05/2023

PREMESSA	4
SEZIONE A.....	9
A.1 Normativa di riferimento	9
A.2 Normativa europea	10
A.3 Normativa nazionale	15
A.4 Normativa regionale	20
SEZIONE B.....	23
B.1 Caratteristiche del servizio	23
POZZI	30
SORGENTI	31
RETI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	31
SERBATOI	32
POTABILIZZATORI	32
RETI FOGNARIE - COLLETTORI FOGNARI- SOLLEVAMENTI FOGNARI	33
IMPIANTI DI DEPURAZIONE	33
PERDITE IDRICHE	34
B.2 Obblighi di servizio pubblico e universale.....	34
SEZIONE C.....	39
C.1 Contesto di riferimento.....	39
C.2 Modalità di affidamento prescelta.....	41
C.3 Analisi S.W.O.T. (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats)	41
C. 4 Motivazione della scelta.....	53
SEZIONE D.....	56
D.1 Alcune considerazioni di sintesi sul piano economico finanziario.....	56
D.2 Il conto economico.....	59
D.3 Stato Patrimoniale	65
D.4 Rendiconto finanziario	68
D.5 Risultati evidenziati dal piano economico finanziario	71

PREMESSA

Il 31 dicembre 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* (di seguito TUSPL) che dà attuazione alla delega contenuta nell’articolo 8, legge n. 118 del 5 agosto 2022, che demandava al Governo il compito di procedere - entro il mese di febbraio 2023 - al riordino *“della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* nel rispetto di principi e criteri direttivi ben definiti.

I contenuti della riforma si pongono nel solco degli impegni che lo Stato Italiano ha assunto con l’Unione Europea nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dove, con riferimento ai servizi pubblici locali, si insiste, tra l’altro, sulla necessità di: rafforzare e diffondere il ricorso al principio della concorrenza; limitare gli affidamenti diretti, imponendo alle amministrazioni locali di giustificare eventuali scostamenti dalle procedure di gara; stabilire un principio generale di proporzionalità della durata dei contratti; separare le funzioni di regolamentazione e controllo da quelle di gestione; giustificare l’aumento della partecipazione pubblica in società in house e limitare la durata media di tali contratti.

L’articolo 14 del citato decreto al comma 1, 2 e 3 dispone rispettivamente che: 1. *“Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi (...), l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;*
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;*
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17 (...)*

2. *“Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei*

costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30”.

3. “Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni”.

Con la presente relazione, al fine di ottemperare a quanto disposto dalle norme sopra citate, si intende illustrare il percorso che ha portato alla scelta da parte del Commissario dell'Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.) per i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Messina, di gestione del servizio idrico integrato ad una forma mista pubblico-privata mediante la previsione della costituzione di una società a maggioranza pubblica con la scelta del partner privato attraverso le ordinarie modalità ad evidenza pubblica.

La scelta della gestione del s.i.i. in forma mista è stata preceduta da attente valutazioni, sotto l'aspetto tecnico, economico, gestionale - giuridico, all'esito delle quali, la stessa è stata ritenuta l'unica forma in grado di assicurare livelli di efficacia ed efficienza del servizio, consentendo, da un lato di mantenere un certo grado di controllo pubblico sull'esecuzione del servizio e sulla realizzazione dei relativi investimenti, dall'altro di evitare gli effetti di instabilità sui bilanci comunali dovuti agli oneri di accantonamento previsti dalle norme vigenti per il caso di affidamento in house. Ad esclusione del Comune di Messina che ha affidato la gestione del S.I.I. all'A.M.A.M S.p.A., oltre il 90 % del territorio provinciale dell'A.T.I. è attualmente gestito in economia.

Al 1° Gennaio 2022 nell'ambito di Messina risultano esistere i seguenti gestori:

- AMAM S.p.A. che gestisce il S.I.I. completo per conto del Comune di Messina. La società è a totale capitale pubblico al 100% di proprietà del Comune di Messina.
- Alcune gestioni di Enti pubblici per il servizio idrico (l'E.A.S. -da tempo in liquidazione-, A.C.A.V.N., ASM Taormina) e per il servizio fognario e depurativo

(Consorzio rete fognante Taormina-Castelmola-Giardini Naxos-Letojanni, Consorzio ECO 3, etc.)

- 92 gestioni in economia (comunali).
- Sicilacque S.p.A. per la fornitura di acqua all'ingrosso nella fascia ionica; è una società mista, partecipata al 75% da soggetti privati e al 25 % dalla Regione Siciliana.
- Regione Siciliana per la fornitura di acqua all'ingrosso nelle isole di Lipari e Vulcano, attraverso i due impianti di dissalazione affidati in concessione.

Un siffatto contesto presenta talune criticità che devono essere adeguatamente ponderate nella predisposizione del modello organizzativo gestionale. Il quadro che emerge dalle indagini condotte sul territorio provinciale, infatti, denota una situazione di sostanziale disorganicità delle gestioni esistenti e di scarsa attenzione all'efficienza ed all'efficacia nella erogazione del servizio, le cui azioni principali sono concentrate nel segmento dell'approvvigionamento e distribuzione idropotabile, dove è immediato il rapporto (*customer satisfaction*) con il cittadino/utente.

Finalità del presente elaborato è proprio quella di motivare esaurientemente le scelte effettuate dal Commissario dell'ATI di Messina, fornendo le adeguate argomentazioni sul rispetto dei parametri indicati nella giurisprudenza amministrativa comunitaria e nazionale, allo scopo di concludere per la conformità dell'affidamento del servizio idrico integrato ad una società mista pubblico-privata.

In esito al lavoro di approfondimento e verifica svolto con la presente Relazione, si può, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo, evidenziare che sono presenti tutti i motivi e le ragioni tecniche, economiche e finanziarie, di convenienza per l'utenza e per la gestione del servizio idrico integrato, nonché il rispetto dei criteri stabiliti dalle normative nazionali (D.Lgs.50/2016) e dal diritto dell'Unione Europea, per confermare l'affidamento a società mista quale modulo di gestione congruente e idoneo per l'Ambito provinciale del ATI Messina.

Sempre in base all'analisi svolta con la presente relazione si è verificata la rispondenza della scelta dell'affidamento a società mista pubblico-privata della gestione agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di economicità, di qualità del servizio, di benefici per la collettività e di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Il piano economico-finanziario redatto sulla base degli investimenti programmati per la durata dell'affidamento, e in base al modello gestionale operativo della società, è sostenibile e in equilibrio economico finanziario, ed è stato asseverato da operatore competente ai sensi della

normativa prevista.

Si può quindi affermare che la scelta di addivenire a un unico gestore d'ambito, attraverso la modalità di gestione a società mista dall'ATI di Messina e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società che verrà individuata tramite procedura ad evidenza pubblica - oggetto di analisi e verifica con la presente Relazione e sostanziato dagli strumenti di pianificazione predisposti dall'ATI Messina - risulta fornire tutte le garanzie con riferimento quanto prescritto dall'art. 14 D.Lgs. n. 201 del 2022.

La stessa infatti, risponde alle esigenze di organizzare il servizio nell'ottica del superamento della frammentazione attuale delle gestioni, dell'ottimizzazione dal punto di vista tecnologico e produttivo del s.i.i. relativamente ai singoli segmenti di cui si compone (acquedotto, fognatura, e depurazione), dell'attivazione di strategie di efficientamento e di miglioramento in termini di efficacia delle gestioni, anche attraverso la pianificazione complessiva d'ambito e l'adeguamento a standard di qualità tecnica e commerciale unitaria e coerente per tutto il territorio.

La scelta della modalità di gestione del servizio idrico integrato attraverso l'affidamento a società mista, rappresenta, per quel che rileva in questa sede, una soluzione alternativa autonoma di effettiva collaborazione tra pubblica amministrazione e privati imprenditori (*socio tecnico e in parte finanziatore, scelto con procedura ad evidenza pubblica*) mediante un'entità giuridica detenuta congiuntamente, con effetti positivi per la collettività; quindi, la società mista come modalità organizzativa che consente all'ente locale di controllare l'erogazione del servizio, ma con poteri ampi in qualità di socio per l'esercizio dell'attività e l'erogazione delle prestazioni.

E' evidente che, la società mista si caratterizza per una dinamica di rapporti in continua tensione in relazione ad interessi diversi (l'interesse della parte pubblica alle migliori prestazioni di servizio pubblico e l'interesse del socio privato agli utili) che possono essere anche mediati per una reciproca positiva influenza ed interazione; inoltre, l'ente locale socio è *pienamente inserito nello schema societario, a differenza del caso dell'esternalizzazione del servizio*, ed è destinatario di norme, di obblighi, di diritti e di strumenti del regime societario comune che consentono di controllare e incidere sulla gestione, sulle modalità di erogazione per garantire la qualità delle prestazioni, in quanto ente rappresentativo di interessi pubblici ed interlocutore delle richieste dei cittadini-utenti. Il ritorno in auge della partnership pubblico-privata osservato negli ultimi anni è stato sostenuto dalle difficoltà finanziarie attraversate dalle finanze pubbliche degli Stati nel rispondere al fabbisogno di risorse da destinare agli investimenti infrastrutturali.

La società mista si presenta come un ibrido rispetto ai due assetti speculari del pubblico e del privato. La ricerca del socio (o dei soci) da parte del soggetto pubblico deve avvenire attraverso procedure ad evidenza pubblica, con le quali stabilire requisiti, durata, diritti, oggetto dell'attività, nonché la quota del capitale sociale da attribuire al partner privato; la gara è tipicamente "a doppio oggetto", laddove alla qualifica di socio privato si associa anche quella di individuare il partner industriale della società affidataria del servizio pubblico a rilevanza economica. I vantaggi che l'utilizzo dello strumento della società mista può offrire, maggiormente approfonditi anche nel prosieguo, rispetto ad un assetto totalmente pubblico o privato, sono:

- il minore impegno economico-finanziario dell'ente pubblico nell'erogazione di un servizio (o eventualmente nella realizzazione e gestione di un'opera pubblica), in virtù dell'apporto dei soci privati;
- un livello di controllo significativo sulla gestione da parte del partner pubblico, attraverso la propria presenza sia nel capitale sociale sia negli organi decisionali della società;
- l'apporto da parte del socio privato del *know-how* industriale, che permette:- l'acquisizione di conoscenze da parte del socio pubblico, riguardo sia alle caratteristiche della fornitura del servizio, sia alla realizzazione delle infrastrutture; la promozione di una gestione improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- una maggiore flessibilità gestionale rispetto all'attività dell'operatore pubblico.

La collaborazione diretta tra pubblico e privato garantisce comunque alla parte pubblica mediante la presenza nell'azionariato e negli organi decisionali, di conservare un elevato grado di controllo dell'attuazione del progetto; inoltre, l'entità societaria consente anche al partner pubblico di sviluppare e migliorare la propria esperienza nella gestione dei servizi pubblici con l'aiuto della parte privata.

La presente relazione sarà pubblicata senza indugio sul sito dell'Ente affidante e trasmessa contestualmente all'ANAC che provvede alla immediata pubblicazione sul proprio portale telematico in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL, dando evidenza della data di pubblicazione" (art. 31, commi 1 e 2, d.lgs. 201 del 2022), nonché all'AGCM e alla Corte dei Conti (ex art. 5, comma 3, D. lgs. n. 175/2016).

SEZIONE A

A.1 Normativa di riferimento

In via preliminare, si ritiene opportuno ricostruire il contesto normativo in cui si inquadra il Servizio Idrico Integrato con riferimento a:

- disciplina europea;
- normativa nazionale (trasversale e settoriale);
- normativa regionale.

Per comprendere al meglio il settore idrico è indispensabile sviluppare l'analisi a partire dal quadro normativo di riferimento. Il sistema di regole definisce infatti gli aspetti legati al sistema di *governance*, al tema dell'affidamento del servizio nonché dell'organizzazione dello stesso.

Il sistema di *governance* del settore idrico è "multi-livello":

- A. L'Unione Europea ha emanato diverse direttive in materia di acque e protezione ambientale e promuove il rispetto delle norme sulla concorrenza nell'organizzazione dei servizi di interesse economico generale.
- B. Il Ministero dell'Ambiente determina gli indirizzi generali della politica idrica del Paese e le norme per il buon funzionamento del settore.
- C. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge le funzioni che riguardano la regolazione e il controllo dei servizi idrici (a titolo non esaustivo: definizione dei costi ammissibili; criteri per la determinazione delle tariffe; competenze in tema di qualità del servizio; verifica dei piani d'ambito; predisposizione delle convenzioni tipo per l'affidamento del servizio).
- D. Le Regioni, recependo la normativa nazionale, attraverso legge regionale delimitano gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) e scelgono le modalità di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito.
- E. Gli Enti Locali compresi in un unico Ambito costituiscono l'Ente di Governo d'Ambito (EGA) che si pone quale ente di regolazione locale tra il gestore del servizio, gli utenti e l'ARERA.

A livello sovranazionale il Parlamento e il Consiglio europeo hanno definito attraverso proprie direttive il quadro d'azione generale in materia di tutela delle acque (Direttiva 2000/60/CE), di raccolta e depurazione delle acque reflue (Direttiva 91/271/CEE), così come di qualità minima delle acque destinate al consumo umano (Direttiva 98/83/CE). Direttive che fissano obblighi che gli Stati membri devono rispettare, per il tramite degli operatori del servizio idrico. Ha inoltre sancito i principi che devono informare la determinazione delle tariffe negli Stati membri, ovvero “l'integrale copertura dei costi” e “chi inquina paga”, e le forme ammesse per l'affidamento del servizio (Direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE).

A.2 Normativa europea

Nel diritto europeo il Servizio Idrico Integrato (SII) rientra nella nozione di “*servizio di interesse economico generale*” (SIEG) la cui disciplina fondamentale è stata originariamente elaborata con riferimento ad alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali trasporti, servizi postali, energia e comunicazione.

Tra le fonti più significative si richiamano:

- il Libro bianco sui servizi di interesse generale del 12 maggio 2001, COM (2004), ove si precisa che *“nell’Unione i servizi di interesse generale rimangono essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e salvaguardare la competitività dell’economia europea. I cittadini e le imprese hanno il diritto di pretendere l’accesso a servizi di interesse generale di alta qualità e a prezzi abbordabili in tutta l’Unione europea”*;
- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 36 rubricato “Accesso ai servizi d’interesse economico generale” secondo cui *“al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta l’accesso ai servizi d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea”*;
- il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: art. 14 secondo cui *“..in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a*

principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi". Art. 106 "Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione...". A tale scopo è utile richiamare quanto individuato in ambito di ordinamento europeo in ordine al rispetto della disciplina in materia di "Aiuti di Stato", con particolare riferimento ai requisiti "cristallizzati" dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza "Altmark" della del 24 luglio 2003 (Cfr. C-280/00. Sentenza della Corte del 24 luglio 2003);

- le direttive europee relative ad appalti pubblici e servizi (Direttiva 2014/24/UE e Direttiva 2014/25/UE) e la direttiva concessioni 2014/23/UE.

Il diritto europeo, le cui previsioni hanno fortemente influenzato nel corso del tempo tanto la normativa quanto la giurisprudenza nazionale in materia di affidamento delle concessioni di servizi pubblici, reca alcune regole fondamentali in materia di SIEG, categoria definitoria che corrisponde, sul piano nazionale, a quella dei servizi pubblici a rilevanza economica e nel cui novero figura il servizio idrico integrato, per costante giurisprudenza costituzionale e per le stesse previsioni del diritto europeo.

Si veda, al riguardo, il considerando numero quindici della direttiva 2000/60/CE, ove si afferma che *"La fornitura idrica è un servizio d'interesse generale"* e si richiama altresì la comunicazione della Commissione COM (281) 1996 relativa a *"I servizi di interesse generale in Europa"*. Tale affermazione determina un rinvio dinamico della disciplina del settore idrico alla progressiva definizione di un quadro generale di regole comunitarie destinate a regolare i servizi di interesse generale.

Tali regole, peraltro, hanno trovato una codificazione in atti di diritto comunitario derivato - con l'emanazione della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 marzo 2014 - risultando per decenni costituite dalle sole disposizioni contenute nei trattati e, soprattutto, nell'interpretazione che di esse ha dato la Corte di Giustizia in sede giurisprudenziale.

I SIEG sono disciplinati anche dal Protocollo allegato al Trattato di Lisbona, che introduce per la prima volta espressamente tale nozione nel diritto Europeo primario. Come esplicitato dalla Commissione Europea nella Comunicazione interpretativa che accompagna il citato Protocollo sui SIEG, l'elemento strutturale di tali servizi consiste nella circostanza che questi sono soggetti alle norme del Trattato in materia di mercato interno e concorrenza, proprio in virtù del fatto che tali attività rivestono carattere economico.

La vera novità è rappresentata dalla direttiva 23 in materia di contratti di concessione che pone alcuni aspetti innovativi fra cui la definizione sostanziale di concessione che è contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 5 *"l'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi"*. Tale definizione è strettamente collegata al trasferimento in capo al privato concessionario di un rischio operativo necessariamente di natura economica avente potenziali riflessi sulla sostenibilità del piano economico finanziario della concessione che può riguardare sia il lato della domanda sia quello dell'offerta.

Il fenomeno delle società miste rientra nel concetto di partenariato pubblico privato (PPP), la cui codificazione risale al "libro verde" della Commissione CE relativo al PPP e al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni. Nel "libro verde", presentato il 30 aprile 2004, la Commissione ha affermato che il termine PPP si riferisce in generale a "forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura di un servizio"

La ratio dell'istituto, come si evince dal citato libro verde, va rinvenuta nella difficoltà dell'amministrazione di reperire risorse necessarie ad assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio alla collettività. In un quadro di questo tipo, il ricorso a capitali ed energie private

diventa momento quasi ineludibile nel difficile compito di garantire un'azione amministrativa efficiente ed efficace, fortemente improntata a criteri di economicità. L'acquisizione del patrimonio cognitivo, composto di conoscenze tecniche e scientifiche, maturato dal privato nelle singole aree strategiche di affari, costituisce un arricchimento del know-how pubblico oltre che un possibile alleggerimento degli oneri economico-finanziari, che le pubbliche amministrazioni devono sopportare in sede di erogazione di servizi o di realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Sia la Commissione che il Parlamento europeo concordano nel ritenere che le forme di PPP non costituiscono "l'anticamera" di un processo di privatizzazione delle funzioni pubbliche, dal momento che le sinergie tra pubblica amministrazione e soggetti privati possono generare effetti positivi per la collettività, atteggiandosi a strumento alternativo alla stessa privatizzazione. Per questo motivo l'assemblea di Strasburgo ha qualificato, senza mezzi termini, il PPP, in tutte le sue manifestazioni, come un possibile strumento di organizzazione e gestione delle funzioni pubbliche, riconoscendo alle amministrazioni la più ampia facoltà di stabilire se avvalersi o meno di soggetti privati terzi, oppure di imprese interamente controllate oppure, in ultimo, di esercitare direttamente i propri compiti istituzionali.

Con riferimento alla normativa comunitaria a livello di PPPI, la Commissione Europea è intervenuta nel 2008 con una comunicazione interpretativa di fondamentale importanza che descrive, prima fra gli atti regolatori, la c.d. procedura a doppio oggetto e la logica sottesa alla medesima. In particolare, la commissione chiarisce come il suo intervento, sviluppatosi a valle del Libro verde sul partenariato pubblico privato nasca dalla necessità di meglio qualificare lo specifico caso di partnership con creazione di soggetti giuridici di natura mista: *"L'incertezza giuridica che regna attorno alla partecipazione di partner privati ai PPPI può nuocere al successo della formula. Il rischio di dar vita a strutture basate su contratti che successivamente possono rivelarsi non conformi al diritto comunitario può anche dissuadere le autorità pubbliche e i soggetti privati dal costituire partenariati pubblico-privati istituzionalizzati"*¹. Come detto, in tale Comunicazione, la Commissione chiarisce la logica procedurale che ritiene più idonea per la creazione della società a capitale misto: *"Indipendentemente dalle modalità di costituzione del PPPI, le disposizioni di diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni impongono all'amministrazione aggiudicatrice di seguire una procedura equa e trasparente quando procede alla selezione del*

1

partner privato che, nell'ambito della sua partecipazione all'entità a capitale misto, fornisce beni, lavori o servizi, o quando procede all'aggiudicazione di un appalto pubblico o di una concessione a un'entità a capitale misto. In ogni caso, le amministrazioni aggiudicatrici non possono «ricorrere a manovre dirette a celare l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi a società ad economia mista». A questo riguardo, la Commissione ritiene che una doppia procedura (la prima per la selezione del partner privato del PPPI, e la seconda per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto) sia difficilmente praticabile. Per costituire un PPPI in modo conforme ai principi del diritto comunitario evitando nel contempo i problemi connessi ad una duplice procedura si può procedere nel modo seguente: il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto. La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del PPPI e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto”.

Si ritiene utile citare un ulteriore passaggio di tale Comunicazione, che come si evince è di fondamentale importanza per la qualificazione della procedura di costituzione del PPI: “I principi di parità di trattamento e di non discriminazione implicano un obbligo di trasparenza che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato dei servizi alla concorrenza. Nell'ambito della costituzione di un PPPI questo obbligo implica, secondo la Commissione, che l'amministrazione aggiudicatrice includa nel bando di gara o nel capitolato d'onere informazioni di base sull'appalto pubblico o sulla concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto che dovrà essere costituita, sullo statuto di tale entità, sul patto tra gli azionisti e su tutti gli altri elementi che regolano, da un lato, il rapporto contrattuale tra l'amministrazione aggiudicatrice e il partner privato e, dall'altro, il rapporto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'entità a capitale misto da costituire. Se l'amministrazione aggiudicatrice applica il dialogo competitivo o la procedura negoziata, è possibile che una parte di queste informazioni non debba essere stabilita in anticipo ma possa essere individuata nel corso del dialogo o della procedura negoziata con le imprese candidate. Il bando di gara dovrebbe contenere qualche informazione sulla durata prevista dell'appalto pubblico che l'entità a capitale misto dovrà eseguire o della concessione che dovrà gestire. A parere della Commissione, il principio di trasparenza impone di indicare chiaramente nella

documentazione di gara le possibilità di rinnovo o di modifica dell'appalto pubblico o della concessione aggiudicati all'entità a capitale misto e di specificare le possibilità di assegnazione di nuovi compiti. La documentazione di gara dovrebbe precisare quantomeno il numero di opzioni e le loro condizioni di applicazione. Le informazioni così fornite devono essere sufficientemente dettagliate da garantire una procedura di gara equa ed efficace. È opportuno che il contratto tra l'amministrazione aggiudicatrice e il partner privato definisca sin dall'inizio la procedura da seguire in caso di mancata assegnazione di compiti supplementari all'entità a capitale misto e/o di mancato rinnovo dei compiti ad essa già assegnati. Secondo la Commissione, occorre formulare lo statuto in modo tale che sia possibile eventualmente cambiare il partner privato. Poiché il partner privato non può essere escluso d'ufficio da una nuova procedura di gara, l'amministrazione aggiudicatrice deve, in tal caso, prestare particolare attenzione all'obbligo di trasparenza e di parità di trattamento di tutti gli offerenti."

A.3 Normativa nazionale

Per ciò che riguarda la normativa nazionale, il settore è stato interessato negli ultimi anni da grandi cambiamenti. Dopo la legge Galli (L.36/1994) che aveva avviato un processo di riforma mai completamente entrato a regime, la gestione e la tutela delle acque è disciplinata dalla Parte III del Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche". Il D.Lgs. 152/2006 individua nell'acqua una risorsa da tutelare e ne impone un utilizzo improntato a criteri di solidarietà, nell'ottica di soddisfare le esigenze della generazione presente, garantendo al contempo la conservazione del patrimonio idrico a beneficio delle generazioni future. A tale approccio viene improntata la disciplina degli usi delle acque che persegue, infatti, finalità di razionalizzazione ed eliminazione degli sprechi ed è tesa altresì a favorire il rinnovo delle risorse. L'obiettivo è quello di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Il presupposto sul quale è costruita l'intera architettura normativa risiede nel principio affermato dall'art.144, comma 1, del Decreto che stabilisce quanto segue: "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato". La risorsa idrica è posta quindi, almeno formalmente, sotto la diretta tutela dello Stato.

Il D.Lgs.152/2006 (c.d. Codice ambiente) ha confermato, inoltre, l'organizzazione del servizio idrico sulla base di ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni.

La dimensione "minima" degli ATO è rinvenibile nella Legge 244/2007 (c.d. Legge finanziaria 2008), che – nel perseguire le finalità di "riduzione dei costi" – dispone la "*valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali*" (art 2, comma 38, lettera a). Occorre fare riferimento al citato D.lgs. 152/2006, quale fonte di riferimento in materia ambientale che, agli artt. da 141 a 176, tratta l'intera disciplina del servizio idrico integrato, definito dall'articolo 141, come "*l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue*".

Il Codice Ambiente attribuisce le funzioni di "*organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo*" agli Enti Locali: queste attività dovevano essere esercitate "attraverso l'ente di governo dell'ambito" (articolo 142, comma 3 del D.Lgs. 152/2006).

A seguito della soppressione (ad opera dell'art 2, comma 186-bis della Legge 191/2009) delle Autorità d'ambito territoriali ottimali e dell'abrogazione dell'articolo 148, Codice ambiente, è stato demandato alle Regioni il compito di procedere all'attribuzione delle funzioni "già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza".

Il successivo art. 147 impone che i servizi idrici i servizi idrici siano "*organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni*".

La necessità di organizzazione e gestione dei servizi idrici con riferimento ad ambiti territoriali di dimensioni sovracomunali, inoltre, può essere tratta dall'art 3 bis, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 il quale prevede che: "*A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012*".

Per quanto attiene alla competenza all'affidamento della gestione del SII, vanno richiamati gli artt. 147 e 149-bis D.Lgs. 152/2006 ai sensi dei quali ogni attribuzione al riguardo è assegnata ai Comuni che sono tenuti al relativo esercizio obbligatoriamente in forma associata, attraverso l'ente di governo dell'ambito (EGATO).

In particolare, l'art. 149-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 dispone che *“L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'art. 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.”*²

Con riferimento alle modalità di affidamento del servizio, a seguito dell'abrogazione dell'art. 34 del D.L. 179/2012, la disposizione cardine è l'art. 14 D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 che al comma 1, richiama le forme di affidamento dall'ordinamento europeo: in house providing; società mista con socio selezionato con gara cd a doppio oggetto (Partenariato Pubblico-Privato Istituzionalizzato); procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Nel caso oggetto della presente relazione assume a rilevanza anche la normativa nazionale applicabile alle c.d. società miste, anche denominate partenariati pubblico privati di tipo istituzionali.

Tale forma di affidamento, già prevista all'interno del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (TUEL) (art. 113, comma 5), non ha mai ricevuto una piena e compiuta codificazione in termini procedurali e descrittivi, così da essere oggetto di diversi interventi regolatori e giurisprudenziali, sia delle autorità nel settore degli appalti pubblici (AVCP prima e ANAC poi) che dei tribunali amministrativi di ogni grado. A meglio qualificare le procedure di affidamento a società miste è intervenuto il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, D. Lgs. 175/2016, che nell'ambito all'art. 17 descrive e qualifica i PPPI. La norma

² In merito alla legittimità dell'affidamento ad una Azienda speciale consortile cfr. la già citata Corte dei Conti – Sez. autonomie – N. 2 del 15 gennaio 2014.

sulle società a partecipazione mista pubblico-privata, stabilisce che la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento - con possibilità di diverse combinazioni e di una partecipazione pubblica minoritaria - e la procedura di selezione pubblica del medesimo si svolge nel rispetto dell'art. 5, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e "ha a oggetto, al contempo la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista" è, quindi, la gara a doppio oggetto. E' evidente che il legislatore nazionale ha preferito fino ad oggi l'applicazione della concorrenza, limitando le società in-house a casi eccezionali (art. 16 del Decreto Legislativo n. 175/2016); vi è, quindi, un confermato indirizzo favorevole, anche in conseguenza dell'influenza della giurisprudenza e della disciplina comunitaria, per soluzioni esternalizzate di gestione dei servizi pubblici da intendersi però non in senso esclusivamente privatistico, considerata la costante previsione e diffusione delle società miste, ma di certo questo schema rappresenta una soluzione di riferimento per gli enti locali, soprattutto in una fase di restrizione delle risorse pubbliche. E' manifesta la validità dello schema giuridico della società mista di gestione di servizi pubblici locali, secondo una logica moderna, ma anche necessitata dalla crisi e dalla carenza di risorse pubbliche, organizzative e tecniche, mediante imprese competitive con dimensioni adeguate per realizzare importanti investimenti, garantire migliori standard di qualità, un'azione amministrativa efficiente e al contempo "alleggerire" gli oneri economico-finanziari.

Ciò è in linea con la Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 2008 sul PPPI sopra citata, che legittima le società miste e che dev'essere, pertanto, ancora pienamente considerata come riferimento rilevante per un'adeguata promozione, in assenza di una disciplina specifica di livello europeo e nazionale per il nostro ordinamento.

Più specificamente l'art. 17 TU partecipate statuisce espressamente che: *"1. Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.*

2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.

3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

4. Nelle società di cui al presente articolo:

- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;
- c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;
- d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o

costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.

6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;*
- b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;*
- c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.”*

A.4 Normativa regionale

Per quanto concerne la normativa regionale, nella presente sezione vengono richiamate le disposizioni legislative regionali e provvedimenti amministrativi in materia di servizio idrico integrato ritenuti rilevanti, e, nello specifico:

- Legge regionale dell'11 agosto 2015 n. 19 *"Disciplina in materia di risorse idriche"*, con la quale la Regione Siciliana ha approvato quello che si prefigge di essere il nuovo assetto normativo regolante la materia della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII). Tale legge si fissa l'obiettivo di definire i principi per la tutela, il governo pubblico e partecipativo della gestione delle acque al fine di garantire un uso della risorsa rispettoso dei criteri di sostenibilità, solidarietà, trasparenza, equità sociale ed efficacia. Disciplina, altresì, funzioni e compiti per il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua sotto il profilo quantitativo e qualitativo, tenendo conto prioritariamente della salvaguardia dei diritti e delle aspettative delle generazioni future, promuovendo la gestione pubblica dei beni del demanio idrico senza finalità lucrative. In particolare:
 - a) all'art. 3 comma 1 dispone che *"al fine della gestione del servizio idrico integrato (...), l'Assessore dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità individua in numero di 9*

gli ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con le zone omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti Ambiti territoriali ottimali”;

b) all’art. 3 comma 2 istituisce le A.T.I. Assemblee Territoriali Idriche, quali Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali della Regione Sicilia;

c) all’art. 4 comma 13 statuisce che: *“I singoli comuni, per la gestione del servizio idrico integrato, possono consorzarsi costituendo società consortili ad esclusivo capitale pubblico”;*

- Decreto dell’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29/1/2016 con il quale la Regione Siciliana ha individuato i confini degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), facendo corrispondere le unità territoriali di riferimento per la gestione del Servizio Idrico Integrato, EGA, con i territori delle 9 province regionali siciliane. A capo di ogni A.T.O. è preposta un’Autorità costituita dalla conferenza dei Sindaci e presieduta da un Presidente eletto d’assemblea dei sindaci, mentre l’attività amministrativa è condotta da un Consiglio di Amministrazione o da una Segreteria tecnico Operativa in funzione della modalità associativa dei Comuni dell’ATO che nel caso della provincia di Messina si traduce in una Convenzione di cooperazione. Nello specifico, il territorio di pertinenza dell’Ambito Territoriale Ottimale di Messina è costituito dall’intero territorio della provincia, oggi area della Città Metropolitana di Messina, che confina a sud con le province di Catania e di Enna e ad ovest con la provincia di Palermo. Il territorio si colloca fisicamente tra la costa Tirrenica e la costa Ionica, avendo come elemento di congiunzione il comune di Messina. Specificatamente lungo 150 km del litorale Tirrenico Messinese, da Villafranca Tirrena a Tusa, rispettivamente primo e ultimo comune del Tirreno messinese e lungo i 68 km della costa Jonica Messinese da Scaletta Zanclea a Giardini-Naxos, rispettivamente primo e ultimo comune dello Jonio messinese. I Comuni ricadenti all’interno della provincia sono 108 e la popolazione residente, come rilevata dall’ISTAT al 1/1/2021, totalizza 383.677 unità che, insieme alla città di Messina, raggiunge le 609.223 unità.
- Deliberazioni n. 10 del 6 giugno 2022 e n. 28 del 23 dicembre 2022 dell’Assemblea dei Sindaci del’ATI di Messina con le quali, si era stabilito di procedere all’affidamento del servizio idrico integrato a società in house providing, tramite costituzione di una newco a totale partecipazione pubblica.

- Deliberazione n. 28 del 23 dicembre 2022 con la quale veniva valutata la possibilità di affidare il servizio alla Società AMAM Azienda Meridionale Acque Messina in alternativa alla newco;
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 501 del 04/01/2023 con il quale la Dott.ssa Rosaria Barresi è stata nominata Commissario affinché provvedesse, in via sostitutiva, a tutti gli adempimenti propedeutici e consequenziali all'affidamento del servizio idrico integrato dell'Assemblea Territoriale Idrica di Messina, in osservanza di quanto previsto all'art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché all'art. 14 D.L. 115/2022 convertito con L. n. 142 del 21/09/2022 incluso l'avvio della piena operatività del gestore unico d'ambito affidatario.
- Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 13 febbraio 2023 con la quale, a) tenuto conto che, medio tempore dal momento dell'adozione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci sopra richiamate, al momento della nomina del Commissario ad acta, è intervenuto il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, *Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*, che ha comportato la riforma, tra le altre cose, del sistema di affidamento dei servizi pubblici, tra i quali vi rientra espressamente il S.I.I.; b) che l'art. 17 del D.Lgs. n. 201/2022 richiede per l'affidamento in house dei servizi di interesse economico generale, in particolare nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, una motivazione qualificata che dia conto, espressamente e sulla base di una serie di elementi specifici, delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, di cui non vi è menzione nelle suddette deliberazioni; c) sulla base della riformata disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'affidamento in house è definitivamente relegato a modalità eccezionale e residuale di gestione del servizio, d) che le procedure di scelta del soggetto gestore e l'affidamento del servizio rivestono carattere di urgenza; e) che l'affidamento del servizio a società mista consente di contemperare il controllo pubblico diretto sulla gestione con le esigenze del mercato, assicurando la convergenza di interessi pubblici e privati, ha deliberato di avviare le procedure propedeutiche alla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale D.lgs. n. 201 /2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le forme previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 201/2022.

SEZIONE B

Il comma 3 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 dispone che nella presente relazione si debba dar conto degli esiti della valutazione di cui al precedente comma 2 evidenziando, altresì: *“le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche la fine di evitare sovracompenzazioni”*. Si passa, pertanto, a descrivere le caratteristiche del servizio, gli obblighi in questione e le eventuali compensazioni economiche dei medesimi.

B.1 Caratteristiche del servizio

Il servizio che verrà affidato alla società mista, interessa i tre segmenti (idrico, fognario e depurativo) del Servizio Idrico Integrato nel territorio della Città Metropolitana di Messina, particolarmente ampio e amministrativamente complesso, includendo ben 92 Comuni, compresa la Città di Messina capoluogo, che ne fanno una delle più articolate realtà territoriali italiane.

Fanno parte del territorio provinciale le Isole Eolie (Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Stromboli, Vulcano e Salina i cui tre comuni di quest'ultima sono però salvaguardati). Oltre alla complessità istituzionale, con comuni la cui popolazione varia da un minimo di 181 abitanti (ISTAT 2021) del Comune di Roccaffiorita, il meno popoloso della Sicilia, ad un massimo di 40.263 abitanti per il Comune di Barcellona P.G., oltre i 225.546 abitanti della Città capoluogo di Messina, si evidenzia una particolare varietà orografica dei vari comuni registrando diversi centri abitati ubicati ad oltre 1000 metri slm.

A fronte di una superficie territoriale complessiva di 3.266,07 km², suddivisa amministrativamente in 108 Comuni, la densità territoriale corrispondente è di circa 186 abitanti per km².

Dal punto di vista della distribuzione demografica si evidenzia che il territorio, comprende 48 comuni litoranei, che rappresentano il 44,44% del totale delle municipalità ed in cui risiede l'83,1% dell'intera popolazione provinciale, per un valore stimato pari a circa 540.000 ab. Oltre la città capoluogo gli altri comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono tutti costieri e precisamente: Barcellona Pozzo di Gotto (40.263 ab.), Milazzo (29 884 ab.), Capo

d'Orlando (13.157 ab.), Patti (12.842 ab.), Lipari (12.334 ab.), Sant'Agata di Militello (12.190 ab.), Taormina (10.514 ab.).

Le attività economiche sono prevalentemente legate al commercio (circa il 31% del totale delle imprese registrate - fonte Unioncamere), il settore delle costruzioni (circa il 16%), agricoltura e pesca (circa il 12%), attività manifatturiere (8,51%); attività turistica e di ristorazione (8,71%); altri servizi (4,12%) e le attività di trasporto e magazzinaggio (3,10%).

Ai fini della individuazione della popolazione fluttuante, si è assunto come metodo di calcolo lo studio condotto nell'ambito della redazione del PRGA. Il calcolo della popolazione complessiva, tiene conto anche dei presenti stagionali e giornalieri.

Dati demografici di riepilogo Ambito Territoriale ATI Messina

Residenti	Presenti stabili	Presenti giornalieri	Fluttuanti stagionali e turistici
609.223	42.246	24.616	284.714

Dal punto di vista altimetrico la Città Metropolitana, con il 40% del suo territorio ubicato a quote superiori a m 700 s.l.m., è la più elevata della Sicilia. Il 72% circa del territorio provinciale (Ha 215.326), che interessa 66 comuni, è classificato montano ai sensi della legge 657/57 ed è suddiviso in 76 bacini montani. Inoltre, nello stesso territorio provinciale ricadono: il Parco di Nebrodi, il Parco Fluviale dell'Alcantara, 11 Riserve Naturali Orientate ed il Consorzio di Bonifica 11 con sede nella città di Messina.

La catena montuosa dei Peloritani divide sostanzialmente il territorio in due versanti, quello Tirrenico e quello Jonico con due litorali fortemente caratterizzati e diversificati tra loro: il litorale tirrenico e quello ionico. I principali corsi d'acqua sono il Fiume Alcantara (che segna il confine con la provincia di Catania) ed altri corsi d'acqua a regime torrentizio. Il Fiume Pollina, ad ovest, è il limite di confine con la provincia di Palermo. L'assetto morfologico della Sicilia, in relazione alla complessità della struttura geologica è estremamente vario. L'influenza della litologia sulle caratteristiche morfologiche del paesaggio siciliano è estremamente importante a causa soprattutto della differente risposta che i vari litotipi affioranti offrono alle azioni erosive. Si hanno, pertanto, morfologie tipiche di rilievi costituiti da rocce lapidee che contrastano con le morfologie blande e addolcite dei terreni plastici.

La fascia costiera è, in conseguenza dei litotipi che la compongono, anch'essa variamente articolata con tratti sabbiosi o ciottolosi variamente estesi a quota sul livello del mare, talvolta antistanti falesie antiche inattive, e tratti in cui le falesie a strapiombo sul mare contribuiscono attivamente ad una continua evoluzione morfologica. Il settore orientale della Sicilia è dominato dalla presenza dell'Etna che, con i suoi 3.340 m s.l.m. rappresenta il più alto vulcano attivo d'Europa. La morfologia è tipica di un edificio vulcanico di tipo misto, in cui le superfici delle colate laviche danno luogo a declivi più dolci e le alternanze di piroclastiti e lave a rilievi isolati a pareti ripide. L'ossatura geologica della provincia viene schematicamente rappresentata da un settore di catena, che si sviluppa lungo la costa settentrionale dell'isola, dai Monti Peloritani all'arcipelago delle Eolie, ed è costituito da corpi geologici con litologie differenti tettonicamente sovrapposti a formare una complessa pila di falde tettoniche. Le catene montuose dei Nebrodi e dei Monti Peloritani, sono caratterizzati da particolari condizioni idrogeologiche che provocano una distribuzione alquanto disomogenea delle risorse idriche sotterranee.

I terreni affioranti presentano, infatti, sostanziali differenze di comportamento nei confronti dell'infiltrazione e della circolazione idrica, in dipendenza della litologia e delle caratteristiche strutturali che ne condizionano la permeabilità.

I torrenti e le fiumare drenano i corpi idrici costituenti i settori collinari-montani dei Monti Nebrodi e Peloritani e si innestano nelle pianure costiere dei versanti tirrenico e ionico. Questi corpi idrici rappresentano pertanto le principali idrostrutture, essendo costituiti da depositi spessi e a permeabilità molto elevata.

In base a tali caratteristiche e tenuto conto della giacitura e della geometria dei vari complessi litologici si individuano nel territorio acquiferi a diversa potenzialità.

Gli acquiferi principali sono contenuti nei depositi alluvionali di fondovalle delle fiumare, sotto forma di corpi idrici indipendenti, che si unificano in corrispondenza dell'estesa pianura costiera di Barcellona-Milazzo.

Gli acquiferi alluvionali presenti sul fondo delle valli che incidono i versanti settentrionale ed orientale dei Monti Peloritani sono generalmente assimilabili a sistemi monostrato con falda libera, spesso in connessione idraulica con i corsi d'acqua. Essi sono caratterizzati da elevata permeabilità, variabile in relazione alla granulometria.

Le aree di alimentazione sono rappresentate dai bacini imbriferi dei diversi corpi d'acqua con foce al litorale tirrenico o ionico. La ricarica delle falde è essenzialmente dovuta alle precipitazioni dirette, di carattere nevoso alle quote più alte, ai deflussi superficiali lungo gli alvei ed alla restituzione delle acque infiltrate nei terreni a permeabilità discontinua e che vengono a giorno in corrispondenza delle numerose manifestazioni sorgentizie. Un ulteriore contributo è rappresentato, alle quote più basse, dalla infiltrazione delle acque utilizzate per irrigazione e quelle di rifiuto dei centri abitati.

Un discorso a parte riguarda il territorio delle Isole Eolie, poichè la natura esclusivamente vulcanica dei terreni e quindi dotati di permeabilità molto elevata, e la mancanza di sottostanti litologie poco permeabili che fungano da sostegno alla falda, di fatto comporta l'assenza di significativi acquiferi sfruttabili.

L'attuale assetto della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di competenza dell'Assemblea Territoriale Idrica di Messina, ossia nei 108 comuni che compongono la provincia, è abbastanza eterogeneo.

Infatti, per il servizio di adduzione e di distribuzione ad usi civili, sono state individuate:

- 82 gestioni in economia (comunali);
- 3 gestioni di Enti pubblici (l'EAS -da tempo in liquidazione-, l'ASM Taormina, l'A.C.A.V.N.);
- la gestione dell'AMAM S.p.A. che cura l'approvvigionamento idropotabile della città di Messina.
- una gestione mista che è quella della società Sicilacque S.p.A., Gestore Regionale della fornitura di acqua all'ingrosso, tale società è partecipata al 75% da soggetti privati e al 25 % dalla Regione Siciliana. Detta società, a seguito di procedura di gara, è stata costituita per gestire il servizio di fornitura idrica all'ingrosso, giusta convenzione di affidamento sottoscritta in data 20/04/2004 subentrando, nel luglio 2004 e fino al 2044, all'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) come concessionaria del servizio di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione a scala appunto sovrambito.

Sono presenti nel territorio della provincia di Messina solo due acquedotti di notevole importanza che attraversano entrambi il versante ionico. Il primo denominato "Alcantara" alimenta i comuni della costa ionica e la città di Messina (solo eccezionalmente), il secondo "Fiumefreddo" alimenta solo la città di Messina.

Completa lo scenario delle gestioni esistenti, nell'ampio territorio in esame, la presenza di una notevole quantità di piccoli acquedotti autonomi, gestiti localmente dai numerosi comuni.

Le gestioni interprovinciali che operano nel territorio della provincia di Messina sono quattro e precisamente:

1. L'Acquedotto Alcantara gestito da Siciliaque S.p.A.
2. L'Acquedotto Fiumefreddo, gestito da AMAM S.p.A.
3. L'Acquedotto Ancipa gestito da Siciliaque S.p.A.

Il servizio idropotabile per i due comuni di Cesarò e San Teodoro, viene gestito dal reparto di Catania dell'EAS e quindi garantito da risorse ed opere poste parzialmente al di fuori del limite amministrativo della provincia di Messina.

Le gestioni intercomunali sono:

- EAS - oggi in liquidazione-: ha effettuato fino a pochissimo tempo fa il servizio di adduzione e distribuzione per 19 comuni della provincia; oggi la gestione è stata lasciata ai singoli comuni con problematiche non indifferenti in termini organizzativi, gestionali e economici.
- SICILIACQUE: effettua il servizio di sola adduzione per 19 comuni.
- Consorzio ACAVN che provvede esclusivamente al servizio di captazione ed adduzione, anche se non completamente, rispettivamente per i comuni di Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina e Torregrotta.

I comuni della provincia che gestiscono il servizio in economia lo fanno attraverso l'utilizzazione di risorse, impianti di adduzione locali, reti di distribuzione all'utenza ed opere complementari (serbatoi e impianti di sollevamento) proprie. Anche la gestione da parte dell'AMAM del servizio idropotabile per il comune di Messina può definirsi di tipo locale. L'intero territorio della provincia di Messina vanta 609.223. abitanti residenti.

Nella provincia di Messina sono presenti un gran numero di centri abitati di piccole dimensioni. Il maggior numero di comuni infatti (70 su 108) appartiene alla classe con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Fra questi, tra l'altro, ve ne sono n. 28 con una popolazione inferiore a 1.000 abitanti. A seguire, nella classe con popolazione compresa fra 3.000 e 5.000 abitanti rientrano n.18 e in quella con popolazione compresa fra 5.000 e 10.000 abitanti sono n. 12.

I Centri di medie dimensioni con popolazione compresa fra 10.000 e 50.000 abitanti sono soltanto 7 e sono compresi i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Capo d'Orlando, Patti, Lipari, Sant'Agata di Militello, Taormina, etc. Solo il Comune di Messina rientra nella fascia di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, che con una popolazione di 225.546 abitanti rappresenta da solo il 27% della popolazione dell'intera provincia.

In riferimento alla densità abitativa i valori sono abbastanza contenuti, la media per tutto il territorio della provincia di Messina si attesta su una media di circa 187 ab/km2 con valori altamente variabili a partire da 10 ab/km2 del Comune nebroideo di Cesarò ai 1.709 ab/km2 del Comune di Torregrotta.

I comuni che vantano una densità abitativa superiore ai 1.000 abitanti al km2 sono i Comuni di: Messina, Santa Teresa di Riva, Milazzo, Merì, Giardini Naxos, Torregrotta

La popolazione si attesta, secondo i dati Istat 2021, prevalentemente nei centri (94,3 % della popolazione residente) e nuclei (2,4 %) e il resto in case sparse (3,28%, una percentuale leggermente superiore rispetto ad altre province siciliane).

La copertura del servizio di acquedotto si attesta intorno al 98% della popolazione residente nei centri e nuclei ed al 84% nelle case sparse, con gran parte dei comuni che presenta copertura del 100%.

Le gestioni salvaguardate ex art.147 comma 2bis D.Lgs.152/2006 e s.m.i. riconosciute all'interno dell'Ambito territoriale dell'ATI di Messina sono 14, come da tabella di seguito riportata.

Comuni gestioni salvaguardate ex art.147 comma 2bis D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

COMUNE	Delibera di riconoscimento gestione salvaguardata	
	n.	del
ROCCAFIORITA	1	C.S. del 27/11/2020
TRIPÌ	2	C.S. del 27/11/2020
LENI	3	C.S. del 27/11/2020
MOTTA D'AFFERMO	4	C.S. del 27/11/2020
ANTILLO	5	C.S. del 27/11/2020
LIMINA	6	C.S. del 30/11/2020
SANTA MARINA DI SALINA	9	C.S. del 30/11/2020
BASICO'	11	C.S. del 12/01/2021
RACCUJA	12	C.S. del 12/01/2021

COMUNE	Delibera di riconoscimento gestione salvaguardata	
	n.	del
ALI' SUPERIORE	13	C.S. del 12/01/2021
MOJO ALCANTARA	14	C.S. del 12/01/2021
MALFA	15	C.S. del 12/01/2021
UCRIA	16	C.S. del 14/01/2021
FLORESTA	25	C.S. del 15/01/2021
FRAZZANO'	25	D.D. del 28/06/2022
MALVAGNA	45	D.D. del 22/05/2023

Inoltre si segnala che in via transitoria, nelle more della costituzione del Gestore Unico d'Ambito, l'ATI di Messina ha salvaguardato la Società AMAM che gestisce il servizio idrico integrato nella città di Messina in forza della convenzione preesistente sottoscritta con il socio unico -Comune di Messina- che ha come scadenza il 2023, preservandone i requisiti di operatore industriale idoneo alla realizzazione di progetti di investimento complessi.

Dai dati, elaborati riguardanti i bilanci idrici e gli indicatori di perdita secondo la Delibera 917/2017/R/idr (RQTI) dell'ARERA, mettendo a confronto il volume di acqua teoricamente producibile ed il fabbisogno annuo, si evince che, per ogni comprensorio, la disponibilità teorica di acqua emungibile dalle opere di captazione presenti sul territorio, copre sufficientemente il fabbisogno di risorsa idrica media annuale. Questo risultato è, però, falsato dall'andamento stagionale delle risorse idriche, che porta in alcune realtà, nel periodo estivo, a criticità nella distribuzione, con conseguente necessità di turnazione.

I sistemi fognari e depurativi presenti sul territorio provinciale e relativi alle utenze civili sono gestiti in economia dalla maggior parte dei Comuni e da 4 gestori industriali:

1. l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP) - Ufficio di Messina che effettua il servizio di depurazione, oltre che della zona industriale di Giammoro, anche di sei comuni (Pace del Mela, Condrò, Gualtieri Sicaminò, S. Filippo del Mela e S. Pier Niceto che risultano già allacciati, e Monforte S. Giorgio che deve ancora essere allacciato) con il proprio depuratore sito in loc. Giammoro nel territorio di Pace del Mela;
2. il Consorzio Rete Fognante che effettua il servizio di collettamento e depurazione di quattro comuni (Castelmola, Giardini Naxos, Letojanni e Taormina) con due depuratori, denominati nord e sud, siti a Letojanni e Giardini Naxos;

3. il Consorzio Eco3 che gestisce il depuratore consortile dei comuni di Brolo, Piraino e Sant'Angelo di Brolo;
4. l'AMAM che gestisce la rete fognaria, di collettamento ed i depuratori della città di Messina.

La copertura del servizio di fognatura della provincia di Messina è mediamente del 87% della popolazione residente. Il servizio, in particolare, è presente per il 90% della popolazione residente nei centri e nuclei e per il 13% degli abitanti residenti in case sparse.

All'interno dell'ambito esistono una pluralità di gestori, essenzialmente costituiti dai singoli comuni, oltre a un gestore industriale pubblico per la città di Messina e altre piccole realtà limitate ad un segmento del S.I.I.

La disponibilità idrica e l'assetto infrastrutturale consentono di garantire nella quasi totalità dei comuni un'erogazione continua 24 ore su 24, con la principale eccezione costituita dalla città di Messina, dove la turnazione nell'erogazione è 365 giorni l'anno. In alcuni comuni montani, durante il periodo estivo, generalmente da luglio a settembre, si hanno turnazioni giornaliere, per effetto delle maggiori presenze e della contestuale riduzione delle risorse disponibili, specie di natura sorgentizia.

Le infrastrutture delle reti comunali versano in un generale stato di vetustà per quanto attiene alle strutture dei manufatti e ad un mediocre stato di conservazione degli impianti elettrici, elettromeccanici, idraulici e tecnologici, fatta eccezione per alcuni Comuni dove sono stati già realizzati interventi di adeguamento impiantistico e strutturale.

Il sistema di approvvigionamento dell'ambito è generalmente caratterizzato dall'utilizzo di piccole fonti locali, con la sola eccezione della fascia ionica dove insistono i principali sistemi acquedottistici dell'ATI di Messina, costituiti dall'Acquedotto Fiumefreddo, gestito da AMAM S.p.A., e dall'Acquedotto Alcantara, gestito da Siciliacque S.p.A.

Di seguito si riportano le infrastrutture del servizio idrico integrato e il relativo stato di conservazione come risultanti dalla Relazione al Piano d'Ambito del servizio idrico integrato dell'Ati di Messina.

POZZI

Il totale di pozzi e sorgenti in esercizio è riassunto nella tabella che segue.

Fonti	In esercizio	Non in esercizio	Totale
Pozzi	242	71	313
Sorgenti	491	96	587

I pozzi sono posti prevalentemente al servizio dei comuni delle fasce costiere ionica e tirrenica e solo in minima parte di quelli collinari. In questi casi, i pozzi sono al servizio di imponenti stazioni di rilancio per il sollevamento in quota della risorsa.

Attualmente risultano attivi a servizio dell'Ambito n. 242 tra pozzi singoli e gruppo pozzi, dei quali n.148 hanno una potenzialità inferiore a 10 l/s e contribuiscono per circa il 17% del totale. Il contributo principale, pari al 41%, è dato dai pozzi Bufardo-Torrerrossa che contribuiscono per oltre 30 Mm³/anno. Il restante 41% del volume è fornito dai pozzi con portata tra 10 e 100 l/s.

Relativamente allo stato di conservazione dei pozzi, il 5% dei pozzi risulta essere in ottimo stato di conservazione, il 67% (210 pozzi) hanno un valore tra buono e sufficiente, mentre il 12% (37 pozzi) non raggiunge la sufficienza. I pozzi che invece non hanno avuto una valutazione qualitativa sono il 16% (49 pozzi).

SORGENTI

Attualmente vengono utilizzate n°491 sorgenti, delle quali solo 19 superano i 10 l/s, fornendo quasi il 50% del volume prodotto. Le restanti sorgenti, per lo più a servizio dei comuni montani e collinari, sono distribuite capillarmente lungo tutto il territorio, contribuendo ciascuna con portate minime.

Relativamente allo stato di conservazione delle sorgenti, si evince che solo 3 sorgenti sulle 491 funzionanti risulta essere in ottimo stato di conservazione, il 63% (365 sorgenti) hanno un valore tra buono e sufficiente, mentre il 30% (175 sorgenti) non raggiunge la sufficienza. Le sorgenti che invece non hanno avuto una valutazione qualitativa sono il 7% (44 sorgenti).

RETI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE

Le reti idriche dell'ambito si estendono per un totale di 5.818 km, suddivise in reti di adduzione e reti di distribuzione.

Infrastruttura	Lunghezza[km]
Adduttori	2.126

Reti di distribuzione	3.692
-----------------------	-------

Il sistema di adduzione di Messina e dei comuni della fascia ionica è riconducibile ai due principali acquedotti presenti nell'ambito territoriale: l'Alcantara e il Fiumefreddo. Il primo, gestito da Siciliacque S.p.A., fornisce acqua all'ingrosso ai comuni della fascia ionica e, in via emergenziali, anche a Messina. Il secondo alimenta esclusivamente la città capoluogo, ma potrebbe essere facilmente interconnesso ai serbatoi dei comuni costieri, con vantaggi sui costi di acquisto dell'acqua all'ingrosso.

Le adduttrici, a livello di ambito, misurano in totale 2.126 km e circa il 40% (sulla lunghezza) è stato realizzato dopo il 1990, mentre solo circa il 20% è tra pessimo e scarso.

Il rapporto tra la lunghezza complessiva delle condotte di adduzione e gli abitanti serviti dal servizio di acquedotto fornisce lo sviluppo pro-capite, espresso in m/ab serviti. Il valore medio di tale indice per le adduttrici risulta pari a 3,49 m/ab.

Nel territorio dell'ATO sono presenti 406 impianti di sollevamento

Le condotte delle reti di distribuzione, a livello provinciale, misurano in totale 3.692 km, il rapporto tra la lunghezza complessiva della rete di distribuzione e gli abitanti serviti risulta pari a 6,1 m/ab.

SERBATOI

Sono stati censiti un totale di 740 serbatoi, la cui capacità è nota ed ammonta complessivamente a 339.360 m³; di essi n° 4 sono del consorzio A.C.A.V.N. per un totale di 5.000 m³. I serbatoi a servizio delle reti di distribuzione dei gestori in economia (Comuni) presentano capacità variabili da poche decine di metri cubi a 20.000 m³.

Dall'elaborazione dei volumi per classi di capacità risulta che quasi il 40% della capacità totale di accumulo è data dai serbatoi con volume compreso tra 1000 m³ e 5000 m³ (56 serbatoi) mentre i 5 serbatoi con capacità superiore a 5000 m³ rappresentano il 16% della capacità totale di accumulo. La classe più popolata è quella dei serbatoi con capacità inferiore ai 100 m³ (332 serbatoi) che però coprono soltanto il 6% della capacità totale di accumulo.

POTABILIZZATORI

Sono stati censiti tre soli impianti di potabilizzazione (dissalazione) dell'acqua:

- uno ad Ali Terme;
- due per l'isola di Lipari e di Vulcano.

Un nuovo impianto è in fase di realizzazione per la frazione San Giorgio del Comune di Gioiosa Marea.

RETI FOGNARIE - COLLETTORI FOGNARI- SOLLEVAMENTI FOGNARI

Il complesso delle reti è caratterizzato per lo più da fognature di tipo misto in quantità predominante rispetto alle reti separate e, quindi, alle sole reti nere. Lo sviluppo complessivo delle reti è pari a 1.992 Km. Il sistema fognario è integrato da 770 km di collettori. Relativamente allo stato di conservazione delle reti fognarie, si evince che il 48% (957 km) di queste condotte raggiunge un valore sufficiente, buono per circa il 23% (465 km), mentre risulta scarso o pessimo circa il 26% (497km) delle reti. Sul rimanente 3% non si hanno informazioni per quanto riguarda lo stato di conservazione.

La lunghezza dei collettori fognari dichiarati dai comuni è pari a 770 km pari a circa 1,26 m/ab per abitante servito. 471 km di collettori (il 61% del totale) risulta avere uno stato di conservazione sufficiente, e altri 191 km (25%) tra buono e ottimo. 91km circa il 12% sul totale hanno invece ottenuto una valutazione tra scarso e pessimo. L'impegno di potenza globale dei 344 impianti di sollevamento fognari è di circa 8.332 kW, con un impegno medio di 0,014 kW per abitante servito.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Per quanto riguarda il grado di copertura del servizio di depurazione, sono presenti nel territorio provinciale 140 impianti di depurazione, di cui 125 in esercizio che servono 96 comuni su 108.

Anche laddove esiste l'impianto di depurazione, esso non tratta quasi mai tutte le acque reflue prodotte nel centro abitato e nelle case sparse nella loro interezza, ma solamente in parte.

Nel complesso, il grado di copertura del servizio depurativo rispetto alla popolazione residente è del 75 % corrispondente a circa 494.000 abitanti. Di questi, oltre 12.000 ab sono serviti da vasche Imhoff.

Degli impianti di depurazione censiti nella provincia, circa 30 sono del tipo Imhoff.

In alcuni comuni, inoltre, la depurazione consiste nel solo trattamento primario (grigliatura e sedimentazione primaria) seguito o meno dallo scarico a mare con condotta sottomarina. In particolare, sono provvisti delle sole vasche di sedimentazione primaria e condotta sottomarina di scarico i depuratori di Capo d'Orlando, Caronia, Falcone, Furnari, Gioiosa Marea, Lipari, Milazzo, Patti, Roccalumera, Sant'Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Scaletta Zanclea, Torregrotta e Villafranca Tirrena.

Sono sprovvisti del tutto di impianto di depurazione i comuni di Malfa, Mongiuffi Melia, Reitano, San Fratello, Tripi, Santa Marina Salina, nonché svariate frazioni.

Altri comuni (Castell'Umberto, Cesarò, Ficarra, Floresta, Galati Mamertino, Mistretta) pur dotati di impianti di depurazione, gli stessi sono inattivi per diverse motivazioni (dissesti franosi, non completi, reflui non collettati).

PERDITE IDRICHE

Nell'attuale assetto, sia pure con dati parziali, significativamente condizionati dalla presenza di quelli relativi alla città di Messina, il cui valore M1b è pari al 53% e che pesa per circa il 37% sul totale dell'ambito, l'ATO in esame nella sua globalità rientra nella classe di appartenenza D.

Questa condizione indica la necessità di prevedere una serie di azioni mirate per il controllo e la progressiva riduzione delle perdite in rete, a partire dal rilievo e conoscenza delle stesse, passando per la loro distrettualizzazione e la misura delle portate in gioco, con l'individuazione di interventi mirati di regolazione delle pressioni in gioco, fino alla sostituzione di tratti/porzioni delle stesse reti.

B.2 Obblighi di servizio pubblico e universale

Con riferimento al servizio idrico integrato, sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale, è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente di governo competente, Assemblea Territoriale di Messina, ha la possibilità di imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo della gestione del servizio idrico, volti a garantire che tale servizio sia prestato in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi

ed a condizioni di qualità simili, e ciò indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), garantendo peraltro la trasparenza e il carattere economicamente accessibile del servizio.

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'ente locale deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente. Attraverso la stipulazione del contratto di servizio il gestore si obbliga a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza. Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale.

Nel campo del servizio idrico integrato gli obblighi di servizio pubblico consistono principalmente in obblighi di esercizio definiti dai principi di continuità, capacità, regolarità e qualità del servizio, dall'insieme degli obiettivi relativi alla salvaguardia dell'ambiente e al mantenimento e/o miglioramento della qualità per le generazioni presenti e future e in obblighi di contribuzione della collettività alla gestione del servizio, dalla quale discende l'applicazione all'utenza di tariffe stabilite dalle pubbliche autorità.

Non meno importanti sono gli obblighi di gestione che possono essere sintetizzati nel raggiungimento e del mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario della gestione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006.

Gli obblighi di servizio pubblico devono rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità di accesso ai consumatori.

I predetti obblighi specifici s'intendono in ogni caso integrati dai vincoli derivanti da leggi, regolamenti ed atti regolatori aventi contenuto generale fra cui, in particolare, la direttiva 2000/60/CE, il D.Lgs. n. 31/2001, la Parte III del D.Lgs. n. 152/2006, la direttiva 98/83/CE e direttiva UE 2020/2184, la direttiva 91/271/CEE, nonché gli atti regolatori dell'Autorità di regolazione nazionale ARERA (Autorità regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Al fine di garantire gli obblighi di servizio pubblico e universale viene rappresentata, nel modello gestionale ed organizzativo, la struttura operativa mediante la quale il gestore unico

d'ambito assicura il servizio all'utenza e la realizzazione, nel tempo di affidamento previsto, del programma degli interventi.

La società mista si caratterizza, dunque, per una dinamica di rapporti in continua tensione in relazione ad interessi diversi (l'interesse della parte pubblica alle migliori prestazioni di servizio pubblico e l'interesse del socio privato agli utili) che possono essere anche mediati per una reciproca positiva influenza ed interazione; inoltre, l'ente locale socio è pienamente inserito nello schema societario, a differenza del caso dell'esternalizzazione del servizio, ed è destinatario di norme, di obblighi, di diritti e di strumenti del regime societario comune che consentono di controllare e incidere sulla gestione, sulle modalità di erogazione per garantire la qualità delle prestazioni in quanto ente rappresentativo di interessi pubblici ed interlocutore delle richieste dei cittadini-utenti.

Il complesso delle norme dettate dall'ARERA per il settore idrico è orientato ad un duplice obiettivo: da un lato promuovere l'efficienza nella gestione del SII, dall'altro lato garantire un adeguato livello di qualità dei servizi erogati all'utenza.

Tale duplice obiettivo può essere raggiunto all'interno di un sistema di regole adeguatamente codificate, applicabili ai soggetti gestori di Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG); di conseguenza, il soggetto gestore si deve orientare a strutturare il proprio modello organizzativo-gestionale in funzione del perimetro delle attività stabilite da ARERA. In tal senso, è necessario stabilire alcuni principi generali che si candidano quali linee guida da seguire nell'implementazione di un modello la cui aspettativa unica è quella di raggiungere i risultati attesi e che sono determinati dalla disciplina normativa vigente e dall'affidamento del servizio da parte dell'Ente di Ambito (ATI Messina).

L'assetto normativo attuale prescrive, per quanto di interesse, il perseguimento imprescindibile di due linee di azione fondamentali; la prima spinge verso l'accorpamento dell'intero ciclo produttivo - gestionale dell'acqua in capo ad un unico soggetto avente adeguate competenze tecnologiche e dimensione economico-finanziaria.

La seconda linea di azione è coerente e fortemente collegata con la prima e intende determinare una struttura dimensionale sufficiente ad assicurare le necessarie economie di scala alla gestione.

Il modello organizzativo-gestionale si deve conformare a tale previsione normativa, nel rispetto dei principi da seguire per l'erogazione dei servizi pubblici, principi che hanno tuttavia una valenza generale in ordine alla gestione e che sono elencati di seguito:

- Efficienza
- Economicità
- Efficacia
- Sostenibilità
- *Affordability*

L'efficienza risponde alla necessità di garantire l'erogazione dei servizi in funzione delle esigenze della domanda ottimizzando l'impiego dei fattori produttivi e minimizzando gli (eventuali) sprechi di risorse impiegate.

L'economicità risponde alla necessità di adeguare mezzi e risorse dal punto di vista economico assicurando un equilibrio gestionale tra ricavi e costi, producendo a costi minimi anche in considerazione delle particolari condizioni normative stabilite per la gestione economica del servizio idrico integrato.

L'efficacia consiste nella capacità del modello individuato, delle strutture e delle risorse impiegate nelle diverse situazioni, luoghi, tempi e condizioni, di garantire, anche in base alle diverse richieste dell'utenza, l'erogazione dei servizi adeguati in termini di qualità, quantità e continuità.

La sostenibilità, pur essendo di difficile misurazione e quantificazione, è forse il principio più importante da assicurare nella implementazione del modello organizzativo gestionale del SII, in quanto risponde alla necessità di garantire una adeguata disponibilità del servizio per l'utenza attuale, senza pregiudicare tuttavia, l'accesso alla risorsa stesso da parte delle generazioni future.

L'*affordability* è una sostenibilità ulteriore che si qualifica per un duplice set di obiettivi: da un lato le scelte assunte devono garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione e dall'altro lato deve essere assicurata la sostenibilità della tariffa individuata per le diverse tipologie di utenza, tenendo anche conto di agevolazioni a favore di utenze in condizione di disagio economico-sociale, meritevoli per la loro condizione di una tutela particolare.

Gli obiettivi del modello organizzativo-gestionale possono essere sintetizzati nei seguenti:

- riorganizzare il servizio in una visione di superamento della più o meno grande frammentazione attuale delle gestioni;
- raggiungere una scala dimensionale industriale efficiente e calibrata sul territorio, in funzione dei principi di efficienza, economicità, efficacia, sostenibilità, *affordability* e accessibilità del servizio;
- creare una struttura in grado di garantire continuità e qualità del SII coerentemente con la durata del periodo di affidamento del servizio;
- garantire la piena realizzazione di quanto previsto nel Piano degli investimenti e più in generale il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano d'Ambito;
- garantire un più efficace sistema di monitoraggio quantitativo e qualitativo, di controllo ed eventuale intervento correttivo sulle criticità e sugli scostamenti del servizio rispetto agli obiettivi attesi.

Il perseguimento dei principi di carattere generale e l'adeguamento della struttura agli obiettivi descritti sopra è fondamentale, in quanto permette di organizzare il modello in funzione del servizio e dell'utenza da servire. E', infatti, fondamentale che la gestione sia affidata a soggetti efficienti e socialmente responsabili, che tengano in debito conto l'interesse pubblico e la qualità del servizio ai cittadini. L'individuazione del socio privato attraverso l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, consente, infatti, la scelta del gestore "migliore" per il servizio secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità acquisendo, così, la professionalità di un socio privato operativo, nonché l'apporto di capitale privato utile per finanziare gli investimenti del sii e consentire il superamento delle attuali criticità nel territorio. L'operatore privato sarà guidato da logiche tese anche all'utile e al profitto, pur trattandosi della gestione di un servizio pubblico.

SEZIONE C

C.1 Contesto di riferimento

La svolta nella gestione dei servizi idrici in Sicilia si inquadra in un contesto in cui l'inadeguatezza delle infrastrutture idriche e fognarie evidenziavano le carenze di un sistema fino ad allora caratterizzato dall'eccessiva frammentazione. Pertanto, la Regione Siciliana, lo Stato Italiano e l'Unione Europea hanno promosso congiuntamente un'azione volta al superamento di tali carenze, con l'obiettivo di colmare il divario esistente con le altre aree europee più sviluppate.

Il primo passo dell'operazione che ha portato alla nascita di Siciliacque fu compiuto nel 1999 con l'approvazione da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana della legge n. 10 del 1999 di recepimento della legge Galli (L.36/94) nell'ordinamento della Regione Siciliana. La legge prevedeva, tra l'altro, la trasformazione in società per azioni dell'Ente Acquedotti Siciliani (precedente gestore pubblico di gran parte della rete di adduzione e distribuzione dell'isola) e la ricerca di un partner privato della Regione per la costituzione di una Società per azioni in grado di ereditare la gestione del solo servizio di grande adduzione.

È stato a partire dal 2000, che però il processo di rinnovamento ha subito una forte accelerazione, soprattutto a causa di due fatti particolarmente significativi:

- l'emergenza idrica del 2002 derivante da un'annata particolarmente secca, che evidenziò l'estrema precarietà dei servizi idrici e convinse la classe politica e l'opinione pubblica dell'insostenibilità dell'assetto organizzativo preesistente (è in questo anno che il Presidente della Regione Siciliana è nominato, dal Governo Nazionale, Commissario Straordinario per l'Emergenza Idrica);
- la disponibilità, nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno dell'Unione Europea (Q.C.S.) per le regioni italiane dell'Obiettivo 1, di fondi per un intervento strutturale sulle reti idriche al fine di estenderle, potenziarle e mantenerle. I fondi dell'Unione Europea (oltre 500 milioni di euro per la Sicilia) erano condizionati all'attuazione di una riforma strutturale del servizio idrico mediante l'attuazione della Legge Galli e la conseguente industrializzazione del servizio secondo criteri di economicità ed efficienza.

Con i Decreti del Presidente della Regione Siciliana del 16/05/00 e del 07/08/01, la Regione Siciliana ha quindi disciplinato le forme di cooperazione tra i Comuni e le Province Regionali

per il governo e l'uso delle risorse idriche, individuando nove ATO, sulla base dei confini amministrativi delle Province siciliane.

Parallelamente, nel 2001, si procedeva alla pubblicazione dell'avviso pubblico europeo per la ricerca del partner privato a cui cedere (mediante aumento del capitale sociale da 100 a 400 mila euro) il 75% del pacchetto azionario della nuova Siciliacque S.p.A., mentre il 25% restava nelle mani del socio pubblico (5% Regione Siciliana e 20% EAS). Aggiudicatario del processo di selezione è stato il raggruppamento temporaneo di imprese con ENEL mandataria e partecipato, tra l'altro, da Vivendi Environnement (oggi Veolia Environnement) che proponeva un piano di investimenti, articolato nell'arco dei 40 anni di concessione, per un ammontare complessivo di 580 milioni di euro.

Successivamente alla dismissione dell'Ente Acquedotti Siciliani (con l'entrata in vigore della Legge Regionale n°9 del 31/05/04, a decorrere dal 1° settembre 2004 l'EAS è stato posto in liquidazione) anche il 20% del pacchetto azionario fu acquisito dalla Regione Siciliana, che pertanto, ad oggi, detiene il 25% della Società. Le quote di ENEL sono state invece cedute nel 2010 ad Acqua S.p.A..

La Regione Sicilia, in ottemperanza al D.Lgs. n. 152/2006 aveva definito la composizione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), ed istituito con la Legge L.R. 11 agosto 2015 n. 19 l'Assemblea territoriale idrica (ATI), quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di Messina. L'A.T.I. è l'Ente di Governo dell'Ambito di Messina per la regolazione del s.i.i. e, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. n. 19/2015, esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'art 148 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come disciplinato dalla normativa vigente e dal comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 19/2015 e s.m.i.

Inoltre l'art. 4 comma 2 del Testo Unico delle società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche possono direttamente o indirettamente costituire società e acquisire e mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento, tra le altre, dell'attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. Il successivo art. 5 del citato Testo Unico prevede, altresì che la costituzione di una società, avvenga oltre che nel rispetto di quanto prescritto dal citato art. 4, anche nell'osservanza delle ragioni e delle finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio

affidato. Le motivazioni devono dare anche conto della compatibilità della scelta con i principi del D.Lgs. n. 152/2006.

Per ulteriori elementi sul contesto di riferimento si rinvia ai paragrafi sulla normativa regionale A.4 e a quello sulle caratteristiche del servizio B.1.

C.2 Modalità di affidamento prescelta

In base alla disciplina vigente gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici, incluso il servizio idrico integrato attraverso le modalità previste dalla disciplina europea di riferimento, ovvero:

- affidamento con gara della concessione pluriennale del SII (concorrenza per il mercato)
- affidamento a società partecipata in seguito a gara a doppio oggetto, che prevede la concessione del servizio e la cessione di quote del capitale a soggetto industriale, coinvolto nella gestione stessa del servizio
- affidamento a società controllata secondo il principio dell'in house providing, modalità ampiamente prevista in UE, oggi tornata a non essere più considerata una modalità residuale anche per l'ordinamento italiano.

Come anticipato nella presente relazione il Commissario dell'ATI Messina ha optato per l'affidamento a società partecipata mediante una gara a doppio oggetto, che prevede la concessione del servizio e la cessione di quote del capitale a soggetto industriale, coinvolto nella gestione stessa del servizio.

C.3 Analisi S.W.O.T. (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Al fine di valutare le ragioni sottese alla scelta della forma di gestione a società partecipata in seguito a gara a doppio oggetto, è possibile procedere all'analisi cd. S.W.O.T. rispetto alle differenti modalità di gestione del S.I.I. consentite dall'ordinamento.

E' noto, infatti, che ogni forma gestionale della modalità operativa di esecuzione del servizio, per come definita dalle norme, è esposta a fattori che possono nel tempo influenzare la bontà di alcuni assunti iniziali di tali ipotesi. Ciò è dovuto a diverse condizioni al contorno che non sono mai stabili nel tempo.

L'analisi della situazione in termini di punti di forza, debolezza, opportunità e minacce (S.W.O.T.) è un prerequisito per la valutazione dei fabbisogni e la definizione degli obiettivi da affrontare ed è anche un momento di diagnosi a sé stante.

L'analisi S.W.O.T. fornisce inoltre una cornice conoscitiva all'interno della quale gli interventi proposti possono essere valutati in termini di pertinenza ed efficacia: essa deve, in altri termini, permettere di identificare chiaramente i fabbisogni più importanti da affrontare e gli strumenti più idonei a soddisfarli, così da restituire, in termini qualitativi, affidabili indicatori in punto di adeguatezza della scelta. Per il fine, quindi, viene di seguito svolta una S.W.O.T. Analysis di ciascuna delle opzioni praticabili, con l'individuazione per ciascuna di esse di:

<i>Strength</i>	<i>punti di forza</i>
<i>Weakness</i>	<i>punti di debolezza</i>
<i>Opportunities</i>	<i>Opportunità</i>
<i>Threat</i>	<i>Minacce</i>

Tali elementi sono tutti riferiti alla modalità di gestione in sé e non riferita ad aspetti esterni al soggetto sottoposto ad analisi di valutazione.

Affidamento a società mista

Strength (Punti di forza)

- La professionalità e competenza nel settore specifico con conseguente migliore capacità nell'affrontare le problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio.
- Il monopolio, di fatto e diritto, su cui la l'appaltatore opererà.
- Le migliorie proposte dal socio privato del gestore del servizio rispetto al progetto posto a base di gara.
- La possibilità di introdurre nella società modalità gestionali con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull'intuito e sulle convinzioni personali.

- La responsabilità operativa in capo al soggetto affidatario senza alcuna responsabilità diretta da parte dell'Amministrazione.
- La maggiore flessibilità ed elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi contrattualmente assegnati.
- La possibilità di ribasso sull'importo posto a base di gara.
- La sinergia con le molteplici funzioni dell'Ente direttamente connesse all'esecuzione del servizio, con conseguente vantaggio nelle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi.

Weakness (Punti di debolezza)

- La macchinosa attività per l'individuazione del contraente, nonché per il controllo in ordine ai requisiti di legge dei partecipanti alla gara ed in particolare del socio prescelto.
- La sinergia con le molteplici funzioni dell'Ente direttamente connesse all'esecuzione del servizio, con conseguente vantaggio delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi.
- L'obbligo di onorare il contratto sottoscritto (ed il correlativo progetto tecnico) per l'intero periodo anche se le condizioni createsi suggeriscono una modifica delle stesse.

Opportunities (Opportunità)

- La possibilità di poter fruire dei benefici del pubblico e del privato.
- La possibilità di una maggiore efficienza nella esecuzione del servizio.
- La possibilità di determinare economicità gestionali ed efficienza nelle risorse umane e tecnologiche.
- Nella possibilità di controllo della corretta esecuzione del servizio anche attraverso l'applicazione di valutazioni negative sulla performance del management.

Threat (Minacce)

- Il possibile venir meno del sostegno politico. Un cambio di visione politica può generare una turbativa del "clima" aziendale e la perdita di efficienza.
- La cattiva gestione aziendale che può determinare un maggior costo per l'Amministrazione rispetto al valore dei servizi offerti.
- Le risorse umane che potrebbero essere in futuro inserite in organigramma e non risultare

adeguate o conformi per professionalità rispetto a quanto nel tempo necessario.

- Le possibili contestazioni rispetto alla genuinità dell'appalto, e l'esposizione dell'Ente ad eventuali sanzioni.

- La possibilità di un'attività di confronto sulla qualità dei servizi rispetto alle altre forme di gestione.

Gestione in house

Strength (Punti di forza)

- Gestione non dettata da logiche di profitto e di fatturato, ma da una "vision" che ponga come obiettivo dell'agire l'efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi/di rete, piuttosto che di crescita del fatturato e il margine di utile.

- Il monopolio, di fatto e diritto, su cui l'azienda opererà.

- La sponsorship da parte dei soci pubblici che hanno costituito l'azienda, e quindi nel sostegno "politico" ed "amministrativo" da parte degli Enti costituenti.

- La possibilità di calare sulla realtà territorialità un progetto (inteso come obiettivo da raggiungere e strumentazione occorrente per tale finalità) più adeguato e calzante rispetto a quello da sottoporre ad un soggetto esterno.

- La possibilità di attivare con maggiore magnitudo le risorse informali del territorio (lavoro di rete), sì da consentire una moltiplicazione del capitale sociale, ed una complessiva economicità dei progetti paralleli ai servizi.

- La maggiore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio rispetto alle previsioni contrattuali, per adeguarsi ai bisogni emergenti ed aggiornare in itinere le progettualità.

- Maggior trasparenza gestionale derivante dal controllo sull'azienda da intendersi quale rapporto quasi equivalente ad una relazione di vera e propria subordinazione gerarchica e quale controllo dell'attività operativa non solo attraverso l'esercizio del normale potere di indirizzo, ma anche con l'esame preventivo dei principali atti di gestione.

- La sinergia con le molteplici funzioni degli Enti locali e dell'Ente d'Ambito, soggetto controllore del servizio ed esponenziale dei Comuni soci, con conseguente vantaggio e snellimento delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi.

Weakness (Punti di debolezza).

- Limitazioni e minore elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per la particolarità dell'azienda, che quale ente di diritto pubblico è soggetta alle procedure pubblicistiche.
- Difficoltà di applicare le penali sul canone, a differenza della gestione mediante affidamento a soggetto esterno, in caso di inefficienza del servizio o di inadempienza contrattuale.
- Impossibilità di gestire appieno l'azienda con i canoni di una società privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull'intuito e sulle convinzioni personali, subordinate queste alle direttive dell'ente controllante.

Opportunities (Opportunità)

- Per i cittadini la possibilità di identificarsi nel soggetto gestore riconoscendolo come una "buona entità" che genera valore e lavora per la collettività.
- Nella possibilità di un'attività di confronto maggiore sulla qualità dei servizi e, quindi, con l'adozione dei correttivi necessari.
- Per il management nella "crescita" professionale e personale, e nell'orgoglio di lavorare per un soggetto efficiente nel quale i cittadini si identificano.
- Nella possibilità di controllo della corretta esecuzione del servizio anche attraverso l'applicazione di valutazioni negative sulla performance del management.

Threat (Minacce)

- Il possibile venir meno del sostegno politico. Un cambio di visione politica può generare una turbativa del "clima" aziendale e la perdita di efficienza.
- La cattiva gestione aziendale che può determinare un maggior costo per l'Amministrazione rispetto al valore dei servizi offerti.
- Le risorse umane che potrebbero essere in futuro inserite in organigramma e non risultare adeguate o conformi per professionalità rispetto a quanto nel tempo necessario.
- L'eccessiva interferenza nelle attività esecutive quotidiane della società da parte di soggetti interni all'Ente, ma diversi dal responsabile del procedimento e dal responsabile dell'esecuzione del contratto.
- Il dover far fronte ad attacchi strumentali, mediatici e non, con finalità non dirette al

miglioramento del servizio.

Le risultanze delle analisi effettuate

Individuati i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce insite in ciascuna possibilità gestionale vengono attribuiti i valori secondo il range di seguito individuato:

<i>Strength</i>	da +1 a +3
<i>Weakness</i>	da -3 a -1
<i>Opportunities</i>	da +1 a +3
<i>Threat</i>	da -3 a -1

	IN HOUSE PROVIDING		AFFIDAMENTO SOCIETA' MISTA	
<i>Strength (punti di forza)</i>	1. Gestione non dettata da logiche di profitto e di fatturato (l'utile non è redistribuito tra i consorziati), ma da una "vision" che ponga come obiettivo dell'agire l'efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi/di rete, piuttosto che di crescita del fatturato e il margine di utile; nel caso di specie, peraltro, questo punto di forza è viepiù valorizzato dalla natura consortile dell'azienda.	1	1. La professionalità e competenza nel settore specifico con conseguente migliore capacità nell'affrontare le problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio	3

2. Il monopolio, di fatto e diritto, su cui la società <i>in house</i> opererà	2	2. Il monopolio, di fatto e diritto, su cui l'appaltatore opererà	2
3. La <i>sponsorship</i> da parte dei Comuni che costituiranno l'azienda, e quindi nel sostegno "politico" ed amministrativo da parte dell'Ente costituente	1	3. Le migliori proposte dal socio privato del gestore del servizio rispetto al progetto posto a base di gara	3
4. La possibilità di calare sulla realtà territoriale un progetto (inteso come obiettivo da raggiungere e strumentazione occorrente per tale finalità) più adeguato e calzante rispetto a quello da sottoporre ad un soggetto esterno	2	4. La possibilità di introdurre nella società modalità gestionali di una azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull'intuito e sulle convinzioni personali	2
5. La possibilità di attivare con maggiore magnitudo le risorse informali del territorio (lavoro di rete), sì da consentire una moltiplicazione del capitale sociale, ed una complessiva economicità dei progetti paralleli ai servizi.	1	5. La responsabilità operativa in capo al soggetto affidatario senza alcuna responsabilità diretta da parte dell'Amministrazione	2
6. La maggiore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio rispetto alle previsioni contrattuali	2	6. La maggiore flessibilità ed elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi contrattualmente assegnati	2

<p>7. Maggior trasparenza gestionale derivante dall'obbligo di "controllo analogo" da intendersi quale rapporto quasi equivalente ad una relazione di vera e propria subordinazione gerarchica e quale controllo dell'attività operativa non solo attraverso l'esercizio del normale potere di indirizzo ma anche con l'esame preventivo dei principali atti di gestione</p>	<p>1</p>	<p>7. La possibilità di ribasso sull'importo posto a base di gara</p>	<p>2</p>
<p>8. La sinergia con le molteplici funzioni dei Enti locali e dell'EGA, soggetto controllore del servizio, con conseguente vantaggio e snellimento delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi</p>	<p>2</p>	<p>8. La sinergia con le molteplici funzioni dell'Ente direttamente connesse all'esecuzione del servizio, con conseguente vantaggio e snellimento nelle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi.</p>	<p>2</p>

	<i>IN HOUSE PROVIDING</i>	<i>AFFIDAMENTO SOCIETA' MISTA</i>		
WEAKNESS (punti di debolezza)	1. Limitazioni e minore elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per la particolarità dell'azienda, che quale ente di diritto pubblico è soggetta alle procedure Pubblicitiche.	-2	1. La macchinosa attività per l'individuazione del contraente, nonché per il controllo in ordine ai requisiti di legge dei partecipanti alla gara ed in particolare del socio prescelto	-1
	2. Difficoltà di applicare le penali sul canone, a differenza della gestione mista o di affidamento a soggetto esterno, in caso di inefficienza del servizio o di inadempienza contrattuale	-2	2. La sinergia con le molteplici funzioni dell'Ente direttamente connesse all'esecuzione del servizio, con conseguente vantaggio delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi.	-1
	3. impossibilità di gestire appieno la società con i canoni di una azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull'intuito e sulle convinzioni personali	-3	3. L'obbligo di onorare il contratto sottoscritto (ed il correlativo progetto tecnico) per l'intero periodo anche se le condizioni createsi suggerirebbero una modifica delle stesse	-2

		IN HOUSE PROVIDING	AFFIDAMENTO SOCIETA' MISTA	
OPPORTUNITIE (opportunità)	1. Per i cittadini la possibilità di identificarsi nel soggetto gestore riconoscendolo come una buona entità che genera valore e lavora per la collettività	1	1. La possibilità di poter fruire dei benefici del pubblico e del privato	3
	5. Nella possibilità di un'attività di confronto maggiore sulla qualità dei servizi e, quindi, con l'adozione dei correttivi necessari.	2	2. La possibilità di una maggiore efficienza nella esecuzione del servizio.	3
	3. Per il management nella crescita professionale e personale, e nell'orgoglio di lavorare per un soggetto efficiente nel quale i cittadini si identificano	2	3. La possibilità di determinare economicità gestionale ed efficienza nelle risorse umane e tecnologiche.	3
	4. Nella possibilità di controllo della corretta esecuzione del servizio anche attraverso l'applicazione di valutazioni negative sulla performance del Management	3	4. Nella possibilità di controllo della corretta esecuzione del servizio anche attraverso l'applicazione di valutazioni negative sulla performance del Management.	3

		HOUSE PROVIDING	AFFIDAMENTO SOCIETA' MISTA	
THREAT (minacce)	1. Il possibile venir meno del sostegno politico. Un cambio di visione politica può generare una turbativa del clima aziendale e la perdita di efficienza. o addirittura, per estremo, determinare ad un certo punto la dismissione della società	-3	1. Il possibile venir meno del sostegno politico. Un cambio di visione politica può generare una turbativa del clima aziendale e la perdita di efficienza. o addirittura, per estremo, determinare ad un certo punto la dismissione della società	-2
	2. La cattiva gestione aziendale che può determinare un maggiore costo per l'Amministrazione rispetto al valore dei servizi offerti	-3	2. La cattiva gestione aziendale che può determinare un maggiore costo per l'Amministrazione rispetto al valore dei servizi offerti	-2
	3. Le risorse umane che potrebbero essere in futuro inserite in organigramma e non risultare adeguate o conformi per professionalità rispetto a quanto nel tempo necessario.	-2	3. Le risorse umane che potrebbero essere in futuro inserite in organigramma e non risultare adeguate o conformi per professionalità rispetto a quanto nel tempo necessario.	-2
	4. L' eccessiva interferenza nelle attività esecutive quotidiane della società, da parte di soggetti interni all'Ente ma diversi dal responsabile del procedimento o dal responsabile dell'esecuzione del contratto	-1	4. Le possibili contestazioni rispetto alla genuinità dell'appalto, e l'esposizione dell'Ente a pesantizzazioni.	-1

5. Il dover far fronte ad attacchi strumentali mediatici e non, con finalità non dirette al miglioramento del servizio	-1	5. La possibilità di un'attività di confronto sulla qualità dei servizi rispetto alle altre forme di gestione	-1
--	----	---	----

Si riportano i valori aggregati:

	<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>	<i>Opportunities</i>	<i>Threat</i>	Totale
<i>In house</i>	12	-7	8	-10	3
Società mista	18	-4	12	-8	18

E' evidente che anche dal confronto tra le due modalità di gestione messe a confronto attraverso l'analisi SWOT si rilevano valutazioni più favorevoli di utilizzo della società mista rispetto all'affidamento in house.

	Totale
<i>In house</i>	3
Società mista	18

C. 4 Motivazione della scelta

La scelta di affidare la gestione del servizio ad una società mista e garantire il perseguimento degli obiettivi sopra citati affonda le sue radici anche nella oggettiva difficoltà dei comuni di reperire le fonti finanziarie necessarie all'avvio del servizio sotto altre forme di gestione a causa, altresì, del repentino aumento dei fattori produttivi, in primis dell'energia elettrica.

La società mista accanto alla garanzia di una significativa partecipazione degli enti locali nella gestione di un servizio di primaria importanza quale quello idrico, tenuto conto, oltre che delle caratteristiche del territorio in esame, dell'esigenza di continuare a mantenere la valenza sociale che lo caratterizza, permette di fruire, senza dubbio, dei vantaggi concorrenziali derivanti dall'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica alla quale sono sottesi i principi di trasparenza, imparzialità e legalità.

La scelta di rivolgersi al mercato, inoltre, mediante lo strumento del PPP, garantendo la partecipazione a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel futuro bando, consentirebbe alla stazione appaltante di massimizzare il rapporto prezzo/qualità del servizio, prevedendo ad esempio l'attribuzione di punteggi non solo per la riduzione del prezzo, ma anche e soprattutto per l'innalzamento degli standard di qualità.

Il principale vantaggio che si ritiene di rinvenire, infatti, nella società mista a partecipazione pubblica e privata è quello di attribuire anche al Pubblico il potere decisionale sulla concreta gestione del servizio e, comunque, il controllo sulla Società di gestione anche mediante gli strumenti privatistici previsti dal codice civile a favore dei soci. L'onere per la partecipazione sociale alla società sarebbe tale da non incidere in maniera rilevante sul servizio affidato in modalità mista.

Inoltre il Piano economico e finanziario che verrebbe posto a base di gara, non avrebbe costi aggiuntivi derivanti dalla creazione di una società mista, essendo costruito a partire dai costi storici del servizio e sullo sviluppo tariffario vigente.

Gli aspetti positivi che di solito vengono sottolineati per quanto concerne la gestione mediante Società Mista consistono, più precisamente, nei seguenti:

a) "Potere decisionale pubblico sulla gestione del servizio": il fatto che la Parte Pubblica detenga la maggioranza del pacchetto azionario consente alla stessa di poter svolgere un ruolo

preminente nelle decisioni strategiche della società e nel controllo delle attività sia mediante l'esercizio dei poteri esercitati in Assemblea che attraverso i poteri esercitabili nel Consiglio di Sorveglianza.

b) "Controllo pubblico sulla società anche mediante gli strumenti privatistici previsti dal codice civile per le società di capitali": il "Pubblico" può controllare la gestione del SII non soltanto tramite l'Ufficio di Ambito (che esercita il controllo "esterno" sulla Società Mista mediante le apposite clausole contenute nel "Contratto di Servizio"), ma anche direttamente tramite la partecipazione al capitale sociale della Società Mista (con possibilità di esercitare tutti quei controlli "interni" alla società previsti dal codice civile per le società di capitali e tramite i patti parasociali con il socio privato).

Oltre alle già svolte valutazioni di convenienza di una forma di gestione rispetto ad un'altra, vanno poi considerate le caratteristiche del sistema regolatorio vigente.

Il servizio idrico integrato è un sistema regolato da Autorità locali e dall'Autorità di regolazione nazionale, ARERA, la quale, oltre a determinare una metodologia unica a livello nazionale di determinazione della tariffa del servizio, controlla, attraverso l'approvazione delle tariffe determinate dagli enti di governo di ambito, l'efficacia e l'efficienza della gestione.

Con riferimento all'efficacia, ARERA negli anni ha, infatti, sempre più ancorato l'approvazione delle tariffe al conseguimento di obiettivi di qualità del servizio e di rispetto della normativa comunitaria in materia di qualità della risorsa idrica e delle acque reflue. Costituiscono un esempio in tal senso la Deliberazione ARERA sulla qualità contrattuale (Deliberazione ARERA 655/2015/R/Idr) che stabilisce gli standard di qualità del servizio che devono essere garantiti dalle carte del servizio sottoscritte dai gestori con gli utenti al momento della stipula del contratto di servizio, nonché il regolamento sulla qualità tecnica (Deliberazione ARERA 917/2017/R/Idr) che indica gli obiettivi da conseguire in relazione ai tre segmenti del servizio (Acquedotto, Fognatura e Depurazione).

L'emanazione di tali deliberazioni pone obiettivi comuni a tutte le aziende di gestione del servizio idrico integrato, indipendentemente dalla forma giuridica che le caratterizzano.

Relativamente all'efficienza, l'attenzione deve essere posta sul rapporto tra costi e ricavi, che nel metodo tariffario (Deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr, attualmente vigente per il periodo 2020 - 2023) risultano regolati.

I costi sono distinti tra costi efficientabili per i quali l'ARERA non prevede un incremento nel tempo, se non per effetto dell'inflazione o per ampliamento del perimetro di attività (maggiore numero di comuni serviti e/o di segmenti di servizio), ritenendo che gli stessi debbano essere il risultato di un'ottimizzazione della gestione aziendale, e costi esogeni, ovvero costi non dipendenti dal controllo della gestione aziendale ma derivanti da fattori esterni alla stessa e pertanto congruabili ogni 2 anni al momento della revisione tariffaria.

In linea generale, in relazione ad entrambe le tipologie di costo, si può affermare che, rispetto alla dimensione del servizio, l'eventuale conseguimento delle economie di scala può riguardare tutte le modalità di affidamento.

Tali costi, di esercizio e di investimento e comprensivi dei costi ambientali e della risorsa, determinano i ricavi complessivi del gestore nel rispetto del principio del Full cost recovery e sulla base di un complesso meccanismo di riconoscimento previsto da ARERA, il quale si pone l'obiettivo di escludere tutti i costi non attinenti al servizio o in ogni caso ritenuti non efficienti sulla base di costi standard.

Come si può evincere da quanto sopra detto, il sistema regolatorio ARERA mette sullo stesso piano qualsiasi tipo di gestione, definendo il valore dei corrispettivi da applicare agli utenti del servizio e non effettuando discriminazioni in funzione della tipologia di affidamento. Esso, infatti risulta identico per tutti gli operatori del settore.

La difficoltà degli enti locali di mettere a disposizione le risorse necessarie per gli investimenti è la motivazione per la quale spesso si sceglie di ricorrere al mercato, con la conseguente necessità di capitale iniziale, condizione poi rafforzata dalla presenza di una gestione che appare in grado di produrre reddito e flusso finanziario.

SEZIONE D

Nella presente sezione si illustrano le caratteristiche economiche della gestione del servizio idrico integrato attraverso la società mista sopra descritta a supporto della tesi sopra sostenuta secondo cui l'affidamento del servizio di cui trattasi ad una società mista rappresenta la scelta maggiormente adatta al conseguimento di risultati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio richiesti dalla normativa in materia.

D.1 Alcune considerazioni di sintesi sul piano economico finanziario

Di seguito le considerazioni economico finanziarie elaborate sulla base delle risultanze del piano d'ambito e del PEF dalle quali emerge la maggiore convenienza, oltre che per le valutazioni relative alle caratteristiche tecniche e giuridiche già svolte nella presente relazione, della gestione del servizio tramite l'affidamento ad una società mista.

Il Conto Economico proietta sul periodo di durata del Piano, nel caso in oggetto 30 anni, l'andamento dei valori prodotti e consumati dall'azienda, evidenziando se la stessa è in grado di sopravvivere nel tempo, attraverso la conduzione di una gestione efficace ed efficiente e la realizzazione degli investimenti necessari per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi. Il Rendiconto Finanziario evidenzia le entrate e le uscite che si verificano negli anni di durata dell'affidamento e dimostra la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni finanziari assunti.

Lo Stato Patrimoniale dimostra la sostenibilità del patrimonio aziendale mettendo a confronto gli impegni e le fonti in esso presenti e la corretta correlazione fra i tempi di restituzione delle risorse acquisite e degli investimenti effettuati. Lo schema di Stato Patrimoniale che si propone tradizionalmente nei PEF è quello che isola nell'attivo il Capitale Circolante Netto (CCN) e nel Passivo la Posizione Finanziaria Netta (PFN) e evidenzia attraverso l'analisi del segno di quest'ultimo la capacità della gestione operativa aziendale di generare o assorbire liquidità.

Il Gestore dovrà acquisire finanziamenti da parte del socio privato, come meglio riportato in seguito, che gli consentano il tiraggio della liquidità necessaria per realizzare gli interventi, e per garantire la continuità gestionale, soprattutto nei primi anni di gestione. Il flusso di

cassa generato dalla gestione è ampiamente in grado di garantire la copertura delle suddette fonti di finanziamento esterno; infatti, il Piano produce dei flussi finanziari in grado di ripagare il debito contratto verso il socio privato oltre ai relativi oneri finanziari. A fronte degli investimenti previsti, l'esposizione finanziaria è limitata nella sua dimensione quantitativa e temporale; inoltre, la struttura gestionale è pienamente in grado di garantire le idonee coperture.

Il Piano economico finanziario rappresenta, ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., uno degli atti costituenti il Piano di Ambito; in particolare "Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati".

Mediante il Piano Economico Finanziario viene valutata la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria delle scelte tecniche effettuate in sede di redazione del Piano degli interventi e di quelle organizzativo gestionali contenute nel Modello organizzativo gestionale, tenendo conto dei ricavi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato determinata secondo quanto stabilito dall'Autorità di regolazione nazionale ARERA e della presenza di eventuali contributi pubblici.

Il Piano Economico Finanziario è articolato in:

- Conto Economico
- Stato Patrimoniale,
- Rendiconto Finanziario.

Lo stesso Piano, riportato sinteticamente di seguito, è stato oggetto di asseverazione al fine di verificare se le previsioni contenute nello stesso siano realistiche e prudenti ed in grado di dimostrare che quanto pianificato sia effettivamente realizzabile.

La relazione dà infatti atto dell'asseverazione del piano economico-finanziario avvenuta in data 23/05/2023 da parte di Audita S.r.l. iscritta nell'albo apposito degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385,

e successive modificazioni.

Successivamente si evidenzia che il Piano economico finanziario che sarà acquisito a valle della procedura di affidamento del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 201/2022 "deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39".

Alla base delle elaborazioni economiche finanziarie, predisposte sulla base dei dati forniti dall'ATI Messina, sono poste le seguenti condizioni:

- a) il piano è elaborato su un periodo di tempo di 30 anni a partire dal 2023 e fino al 2052. Per il primo anno la gestione si riferisce ad una frazione dello stesso;
- b) il piano si basa sugli investimenti previsti nel programma degli interventi; tali investimenti ammontano complessivamente a € 586.005.680,50 in tutto il periodo di riferimento (2023-2052).
- c) è previsto un capitale sociale di 2 milioni di euro, di cui 1.000.000,00 versato nel primo anno di attività (2023) e 1.000.000,00 nel secondo anno (2024).

D.2 Il conto economico

Il Conto economico proietta sul periodo di durata del Piano l'andamento dei valori prodotti e consumati dall'azienda, evidenziando se la stessa è in grado di sopravvivere nel tempo, attraverso la conduzione di una gestione efficace ed efficiente e la realizzazione degli investimenti necessari per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi.

Il Conto economico, elaborato sulla base dei dati forniti dall'ATI Messina, assume nel primo anno una perdita di € 186.777,41; negli anni successivi, invece, il risultato economico è sempre ampiamente positivo.

Valore della produzione

Il *Valore della produzione* è composto da due tipologie di proventi:

- i ricavi tariffari;
- i risconti attivi dei contributi in conto capitale.

La componente del FONI è stata trattata ai fini del Piano economico finanziario secondo la tecnica dei risconti prevista dall'OIC 16, trattandosi di contributi erogati per la realizzazione delle infrastrutture idriche. Secondo tale principio sono iscritti nel Conto economico gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni e nel Valore della produzione, la quota del contributo di competenza dell'anno.

Nella voce *Ricavi da Tariffa*, sono compresi i ricavi derivanti dall'applicazione della tariffa determinata sulla base della metodologia di cui alla Deliberazione ARERA 580/2019/R/idr.

Non si prevedono *Contributi per allacciamento*, ovvero i ricavi derivanti dalla corresponsione da parte degli utenti dei costi sostenuti per l'allacciamento.

Tabella 1- Valore della Produzione

Anno	Ricavi da tariffa	Risconto ricavi da FONI	Valore della produzione
2023	28.798.745,93	0,00	28.798.745,93
2024	46.580.028,97	0,00	46.580.028,97

2025	59.712.478,34	0,00	59.712.478,34
2026	72.193.204,83	121.650,24	72.314.855,07
2027	74.031.314,21	295.106,74	74.326.420,95
2028	74.465.591,49	526.433,93	74.992.025,43
2029	74.999.564,64	872.102,13	75.871.666,77
2030	75.687.782,09	1.243.935,14	76.931.717,23
2031	76.705.847,98	1.622.950,35	78.328.798,33
2032	77.783.394,90	2.026.832,72	79.810.227,62
2033	78.880.478,16	2.477.598,53	81.358.076,69
2034	80.000.722,30	2.939.618,59	82.940.340,89
2035	81.193.726,49	3.433.443,32	84.627.169,81
2036	82.439.099,53	3.934.044,40	86.373.143,93
2037	83.695.572,95	4.434.950,73	88.130.523,68
2038	85.020.286,84	4.925.831,90	89.946.118,74
2039	86.312.589,11	5.453.745,44	91.766.334,55
2040	87.517.150,70	5.923.108,26	93.440.258,96
2041	88.820.991,11	6.388.540,88	95.209.531,99
2042	89.850.606,48	6.849.966,17	96.700.572,65
2043	90.806.749,30	7.304.858,88	98.111.608,19
2044	91.692.781,24	7.751.218,02	99.443.999,25
2045	92.431.649,81	8.199.938,18	100.631.587,99
2046	93.111.007,84	8.569.801,62	101.680.809,46
2047	93.756.037,37	8.868.315,78	102.624.353,15
2048	94.150.792,74	8.852.358,08	103.003.150,82
2049	94.267.065,81	8.795.783,56	103.062.849,36
2050	93.261.119,47	8.740.713,15	102.001.832,62

2051	92.235.498,62	8.683.091,74	100.918.590,37
2052	91.251.955,44	8.615.758,28	99.867.713,72

Costi di gestione

I *Costi di gestione* sono composti dalle seguenti tipologie di oneri:

- i costi della produzione, riferiti alla gestione del servizio idrico integrato e delle altre attività idriche;
- gli oneri finanziari, derivanti dalla gestione finanziaria;
- gli oneri fiscali.

Tutti i valori utilizzati nell'implementazione del modello di pianificazione economico finanziaria sono quelli indicati dall'ATI Messina prevedendo una fase di avvio riferita ad una frazione del primo anno di attività (2023) e l'inizio della fase di regime nel 2024.

I *Costi della produzione* comprendono tutti costi generati dalla gestione del servizio idrico integrato e delle altre attività idriche, articolate in costi per materie prime, servizi, godimento beni di terzi, personale, oneri diversi di gestione. I costi del personale comprendono sia i costi per salari e stipendi, gli oneri sociali, l'accantonamento al fondo TFR ed eventuali altri costi.

I *Costi per materie prime*, comprendono i costi per materiali per manutenzioni, i reagenti e i costi per carburanti.

I *Costi per servizi*, comprendono i costi di acquisto dell'acqua all'ingrosso, energia elettrica, i costi per lo smaltimento fanghi e rifiuti, le manutenzioni ordinarie da terzi, e gli altri costi.

I *Costi per godimento beni di terzi* comprendono i costi per l'affitto delle sedi, autorimesse e magazzini e i costi di noleggio mezzi.

Il *Costo del personale* comprende i costi per salari e stipendi, oneri sociali ed altro.

Gli *Oneri diversi di gestione* comprendono la componente relativa alle spese di funzionamento dell'ATI, i costi da corrispondere all'ARERA, e gli altri oneri diversi di gestione.

Tabella 2 - Costi della produzione per l'anno 2024

	2024
MATERIE PRIME	1.650.172,10
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	0,00
SERVIZI	24.627.253,54
GODIMENTO BENI DI TERZI	481.849,75
PERSONALE	12.617.023,11
ACCANTONAMENTO TFR	719.596,89
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.578.648,35
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	41.674.543,74

I costi per servizi saranno oggetto di un processo di efficientamento a partire dal quarto anno di attività nella misura del 2%; la percentuale di efficientamento si incrementa negli anni successivi fino a raggiungere la misura dell'8% all'ottavo anno di attività; tale percentuale viene mantenuta fino all'ultimo anno della gestione (2052).

Gli *Ammortamenti* sono determinati sugli investimenti indicati nel valore e nella tempistica dall'ATI Messina applicando le aliquote previste dall'art 10.4 della Deliberazione 580/2019/R/Ildr. Nella Tabella di seguito riportata sono indicate le vite utili previste dall'ARERA per ogni categoria di Immobilizzazione materiale e immateriale.

Tabella 3 - Vita utile per categoria di immobilizzazioni

Attività	Macro indicatori	Categoria di immobilizzazioni	Vita utile
Acquedotto	M1-M2-MC1	Condotte di acquedotto	40
	M1-M2-M3	Opere idrauliche fisse di acquedotto	40
	M1-M2	Serbatoi	40
	M1-M2-M3	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	8
	M3	Impianti di potabilizzazione	20
	M3	Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	12
	M1-MC1-MC2	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	10
	M1-M2-M3	Sistemi informativi di acquedotto	5
	M1-M2-M3	Telecontrollo e trasmissione di acquedotto	8
Fognatura	M4	Condotte fognarie	50
	M4	Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura	40
	M4	Vasche di laminazione e vasche di prima pioggia	40
	M4	Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura	8
	M4	Gruppi di misura - altre attrezzature di fognatura	10

	M4	Sistemi informativi di fognatura	5
	M4	Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura	8
Depurazione	M5-M6	Impianti di sollevamento e pompaggio di depurazione	8
	M6	Tecniche naturali di depurazione (tra cui fitodepurazione e lagunaggio)	40
	M6	Impianti di depurazione - trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff	20
	M5-M6	Impianti di depurazione - trattamenti sino al secondario	20
	M5-M6	Impianti di depurazione - trattamenti sino al terziario e terziario avanzato	20
	M5	Impianti di essiccamento fanghi e di valorizzazione dei fanghi (tra cui mono- incenerimento, pirolisi, gassificazione)	20
	M5-M6	Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione	10
	M5-M6	Sistemi informativi di depurazione	5
	M6	Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione	8
	Comune	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Altri impianti
M3-M6		Laboratori e attrezzature	10
MC1-MC2-M1-M2-M3-M4-M5-M6		Sistemi informativi	5
M1-M2-M3-M4-M5-M6		Telecontrollo e teletrasmissione	8
MC1-MC2- M1-M2-M3-M4-M5-M6		Autoveicoli - automezzi	5
-		Terreni	-
MC1-MC2		Fabbricati non industriali	40
M1-M2-M3-M4-M5-M6		Fabbricati industriali	40
-		Costruzioni leggere	20
M1-M2-M3-M4-M5-M6		Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
M3-M6-MC1-MC2		Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7

Le svalutazioni dei crediti sono state fissate nello 0,50% del credito annuo. Si è ipotizzato di utilizzare annualmente il fondo svalutazione a copertura perdite.

Le perdite su crediti sono state stimate assumendo un tasso di morosità pari al 15% per il periodo 2023-2025, del 10% per il 2026 e del 7% dal 2027 in avanti.

Nella voce *Interessi passivi* sono ricompresi gli interessi derivanti dall'acquisizione di un finanziamento da terzi di complessivi € 15.000.000 diviso in 3 tranches (dal 1° al 3° anno), pari rispettivamente a € 7.500.000 per il primo anno e a € 3.750.000 per i due successivi; tale


finanziamento viene restituito a rate costanti entro la fine della concessione trentennale. Gli interessi sul flusso di cassa medio sono calcolati con l'applicazione dei seguenti tassi:

- Tasso di interesse sui finanziamenti pari al 2,80%;
- Tasso di interesse su flusso di cassa medio negativo pari al 6%;
- Tasso di interesse su flusso di cassa medio positivo pari allo 0,1%.

Si ritiene opportuno sottolineare il valore del tasso sui finanziamenti erogati dai soci che è pari al 2,80%, in quanto appare di valore assai contenuto rispetto a quanto presente sul mercato.

Le *imposte* (IRAP e IRES) sono state determinate con applicazione delle relative aliquote alla base imponibile derivante dalle stime sopra riportate.

Grafico - Andamento del risultato economico netto



D.3 Stato Patrimoniale

Lo *Stato Patrimoniale* evidenzia la sostenibilità del patrimonio aziendale mettendo a confronto gli impieghi e le fonti in esso presenti e la corretta correlazione fra i tempi di restituzione delle risorse acquisite e degli investimenti effettuati.

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Le *Immobilizzazioni materiali e immateriali* contengono gli investimenti previsti nel piano degli interventi secondo l'articolazione temporale prevista.

Crediti commerciali (liquidità differite)

Per la stima dei crediti di natura commerciale è stata utilizzata una dilazione media iniziale di 120 giorni per arrivare a regime a 90 giorni dal secondo anno di attività.

Patrimonio Netto

Per quanto riguarda il patrimonio netto è stato previsto un capitale sociale di 2 milioni di euro da versarsi in quote uguali nel 2023 e nel 2024.

Debiti a medio/lungo termine (compreso debiti verso Soci privati per finanziamento)

Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario della gestione è stato ipotizzato il ricorso al finanziamento Socio privato sin da primo anno per far fronte al fabbisogno finanziario occorrente.

Sui debiti per finanziamenti maturano interessi ad un tasso annuo del 2,80%.

La struttura dei rimborsi dei finanziamenti è tale da completare il rimborso entro la fine del termine di affidamento del servizio.

Debiti verso fornitori

Per la stima dei debiti di natura commerciale è stata utilizzata una dilazione media iniziale di 180 giorni per il primo anno e di 120 giorni per il secondo, per arrivare a regime a 90 giorni dal terzo anno di attività (2025).

Debiti tributari

Per i debiti tributari si è assunto che vengano pagati l'anno successivo a quello di maturazione.

Gli investimenti programmati

Gli investimenti individuati in riferimento al piano economico finanziario dell'ATI Messina ammontano, come detto, complessivamente a € 586.005.680 e sono articolati nelle singole voci ARERA secondo la distribuzione riportata nella tabella seguente.

Tabella 4 - Investimenti programmati

Attività	Macro indicatori	Categoria di immobilizzazioni	Vita utile	Totale investimenti
Acquedotto	M1-M2-MC1	Condotte di acquedotto	40	242.400.885,98
	M1-M2-M3	Opere idrauliche fisse di acquedotto	40	18.731.564,53
	M1-M2	Serbatoi	40	61.690.214,08
	M1-M2-M3	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	8	15.450.437,48
	M3	Impianti di potabilizzazione	20	14.427.013,01
	M3	Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	12	-
	M1-MC1-MC2	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	10	54.612.068,33
	M1-M2-M3	Sistemi informativi di acquedotto	5	10.790.962,78
	M1-M2-M3	Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	8	12.125.356,26
Fognatura	M4	Condotte fognarie	50	50.089.087,54
	M4	Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura	40	-
	M4	Vasche di laminazione e vasche di prima pioggia	40	-
	M4	Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura	8	9.399.748,82
	M4	Gruppi di misura - altre attrezzature di fognatura	10	-
	M4	Sistemi informativi di fognatura	5	-
	M4	Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura	8	-
Depurazione	M5-M6	Impianti di sollevamento e pompaggio di depurazione	8	-
	M6	Tecniche naturali di depurazione (tra cui fitodepurazione e lagunaggio)	40	-
	M6	Impianti di depurazione - trattamenti sino al preliminare, integrativo,	20	-

		primario - fosse settiche e fosse Imhoff		
	M5-M6	Impianti di depurazione - trattamenti sino al secondario	20	96.288.341,68
	M5-M6	Impianti di depurazione - trattamenti sino al terziario e terziario avanzato	20	-
	M5	Impianti di essiccamento fanghi e di valorizzazione dei fanghi (tra cui mono- incenerimento, pirolisi, gassificazione)	20	-
	M5-M6	Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione	10	-
	M5-M6	Sistemi informativi di depurazione	5	-
	M6	Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione	8	-
Comune	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Altri impianti	20	-
	M3-M6	Laboratori e attrezzature	10	-
	MC1-MC2-M1-M2-M3-M4-M5-M6	Sistemi informativi	5	-
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Telecontrollo e teletrasmissione	8	-
	MC1-MC2-M1-M2-M3-M4-M5-M6	Autoveicoli - automezzi	5	-
	-	Terreni	-	-
	MC1-MC2	Fabbricati non industriali	40	-
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Fabbricati industriali	40	-
	-	Costruzioni leggere	20	-
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5	-
	M3-M6-MC1-MC2	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7	-

D.4 Rendiconto finanziario

Il *Rendiconto finanziario* evidenzia le entrate e le uscite che si verificano negli anni di durata dell'affidamento e dimostra la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni finanziari assunti. Il Piano economico finanziario è al lordo della distribuzione dei dividendi. La struttura dei rimborsi dei finanziamenti è tale da completare il rimborso entro la fine del termine di affidamento del servizio. Il Rendiconto finanziario è costruito a partire dal Saldo di tesoreria iniziale del 2023 e tiene conto di tutte le entrate e le uscite derivanti:

- dalla gestione corrente
- dagli investimenti
- dal servizio del debito.

Il capitale circolante netto (CCN) è dato dalla differenza tra le attività correnti e le passività correnti di stato patrimoniale entrambe di natura commerciale/operativa, e rappresenta una misura della capacità del management di gestire l'attività operativa corrente d'impresa.

Nel calcolo del capitale circolante netto sono stati utilizzati i seguenti tassi di interesse:

- 6% è il tasso di interesse calcolato sul flusso di cassa negativo;
- 0,1% è il tasso di interesse calcolato sul flusso di cassa positivo.


La tabella 5 presenta l'andamento del saldo di tesoreria per l'intero periodo di gestione; come si evince dalla tabella non vi sono particolari criticità; negli anni dal 2033 al 2041 il saldo di tesoreria si riduce rispetto agli anni precedenti, pur riprendendo il processo di crescita negli anni immediatamente successivi e fino alla fine del periodo di gestione.

Tabella 5 - Andamento del saldo di tesoreria

Anno	Saldo di tesoreria
2023	6.833.538,49
2024	9.711.404,58
2025	11.849.849,93
2026	15.812.515,74
2027	20.380.690,32
2028	19.463.444,56

2029	19.792.897,72
2030	20.724.356,61
2031	21.207.395,25
2032	21.866.890,49
2033	22.182.043,13
2034	18.726.431,80
2035	16.580.908,30
2036	14.158.338,13
2037	12.473.799,94
2038	12.180.528,36
2039	11.168.452,09
2040	13.574.892,56
2041	17.133.144,49
2042	21.759.724,36
2043	27.433.011,41
2044	34.163.327,45
2045	41.753.033,65
2046	52.247.594,67
2047	65.397.171,37
2048	90.039.375,24
2049	114.116.373,87
2050	137.684.083,99
2051	160.463.042,67
2052	182.397.583,87

Grafico - Saldo dei flussi di cassa



D.5 Risultati evidenziati dal piano economico finanziario

Come si evince dal piano economico finanziario dell'ATI Messina allegato, la riduzione del capitale sociale da € 20 Milioni a 2 € Milioni, rende il piano economico finanziario sostenibile.

Anche l'inserimento di un finanziamento da terzi di € 15 Milioni, che nella simulazione attuale è stato ipotizzato proveniente da soci, non evidenzia situazioni di particolare squilibrio, per quanto al primo anno (2023), in realtà una frazione di anno, si registra una perdita seppur minima.

Nelle pagine che seguono si riportano le tabelle contenenti il Piano economico finanziario articolato nel Conto Economico, Stato Patrimoniale e Flusso di cassa.

IL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE
RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
ING. GIUSEPPE CONTIGUGLIA



Handwritten signature of Ing. Giuseppe Contiguglia.

CONTO ECONOMICO (anni 2023 – 2032)

VOCE DI RICAVO/COSTO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RICAVI DA TARIFFA	28.798.745,93	46.580.028,97	59.712.478,34	72.193.204,83	74.031.314,21	74.465.591,49	74.999.564,64	75.687.782,09	76.705.847,98	77.783.394,90
RISCONTO RICAVI DA FONI	0,00	0,00	0,00	121.650,24	295.106,74	526.433,93	872.102,13	1.243.935,14	1.622.950,35	2.026.832,72
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTI ATTIVI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI DA ALTRE ATTIVITA' IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	28.798.745,93	46.580.028,97	59.712.478,34	72.314.855,07	74.326.420,95	74.992.025,43	75.871.666,77	76.931.717,23	78.328.798,33	79.810.227,62
MATERIE PRIME	1.050.588,30	1.650.172,10	2.327.183,10	2.327.183,10	2.329.393,32	2.329.393,32	2.335.250,41	2.335.250,41	2.335.250,41	2.335.250,41
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI	18.620.499,90	24.627.253,54	28.065.626,37	33.799.425,75	33.799.425,75	33.297.257,35	32.603.564,49	32.091.468,09	33.008.530,20	33.393.696,29
GODIMENTO BENI DI TERZI	285.229,38	481.849,75	833.874,33	769.131,77	769.131,77	769.131,77	769.131,77	731.451,56	719.077,02	719.077,02
PERSONALE	6.618.853,57	12.617.023,11	15.782.515,99	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91
ACCANTONAMENTO TFR	377.498,43	719.596,89	900.137,01	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	262.638,38	1.578.648,35	2.172.037,16	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	27.215.307,95	41.674.543,74	50.081.373,95	59.171.248,58	59.173.458,81	58.671.290,41	57.983.454,64	57.433.678,02	58.338.365,61	58.723.531,70
MOL	1.583.437,98	4.905.485,23	9.631.104,39	13.143.606,49	15.152.962,14	16.320.735,02	17.888.212,13	19.498.039,20	19.990.432,72	21.086.695,92
AMMORTAMENTI IMMOB IMMATERIALI	4.000,14	12.994,17	27.149,51	49.605,30	83.288,97	124.200,40	182.573,72	240.276,89	291.925,19	336.836,76
AMMORTAMENTI IMMOB MATERIALI	62.614,14	167.665,53	329.509,35	586.255,49	971.374,70	1.484.866,98	2.255.105,40	3.076.693,05	3.914.465,08	4.791.595,36
ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE	47.340,40	57.427,43	73.618,12	89.155,30	91.635,31	92.455,92	93.540,41	94.847,32	96.569,75	98.396,17
PERDITA SU CREDITI	1.372.871,72	1.665.395,56	2.134.925,60	1.693.950,71	1.191.259,08	1.201.926,98	1.216.025,34	1.233.015,19	1.255.406,77	1.279.150,22
RISULTATO OPERATIVO	96.611,57	3.002.002,54	7.065.901,81	10.724.639,69	12.815.404,08	13.417.284,74	14.140.967,25	14.853.206,75	14.432.065,93	14.580.717,41
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	0,00	-210.000,00	-315.000,00	-413.745,66	-404.189,03	-391.051,41	-377.545,93	-363.662,30	-349.389,93	-334.717,93
INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO	3.416,77	8.272,47	10.780,63	13.831,18	18.096,60	19.912,07	19.628,17	20.258,63	20.965,88	21.537,14
RISULTATO ANTE IMPOSTE	100.028,33	2.800.275,01	6.761.682,44	10.324.725,21	12.429.311,65	13.046.155,40	13.783.049,49	14.509.803,08	14.103.641,88	14.267.536,63
IRES	24.006,80	672.066,00	1.622.803,78	2.477.934,05	2.983.034,80	3.131.077,30	3.307.931,88	3.482.352,74	3.384.874,05	3.424.208,79
IRAP	263.749,42	611.381,67	893.959,40	1.141.576,09	1.223.212,63	1.246.717,98	1.274.983,89	1.302.812,20	1.286.454,88	1.292.323,52
RISULTATO ECONOMICO NETTO	-187.727,88	1.516.827,34	4.244.919,25	6.705.215,06	8.223.064,23	8.668.360,13	9.200.133,73	9.724.638,14	9.432.312,95	9.551.004,32

CONTO ECONOMICO (anni 2033 – 2042)

VOCE DI RICAVO/COSTO	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
RICAVI DA TARIFFA	78.880.478,16	80.000.722,30	81.193.726,49	82.439.099,53	83.695.572,95	85.020.286,84	86.312.589,11	87.517.150,70	88.820.991,11	89.850.606,48
RISCONTO RICAVI DA FONI	2.477.598,53	2.939.618,59	3.433.443,32	3.934.044,40	4.434.950,73	4.925.831,90	5.453.745,44	5.923.108,26	6.388.540,88	6.849.966,17
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTI ATTIVI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI DA ALTRE ATTIVITA' IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	81.358.076,68	82.940.340,89	84.627.169,81	86.373.143,93	88.130.523,68	89.946.118,74	91.766.334,55	93.440.258,96	95.209.531,99	96.700.572,65
MATERIE PRIME	2.335.250,41	2.335.250,41	2.335.250,41	2.335.250,41	2.335.250,41	2.335.250,41	2.335.250,41	2.335.250,41	2.335.250,41	2.335.250,41
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI	33.393.696,29	37.006.565,71	37.006.565,71	37.407.292,50	37.407.292,50	37.407.292,50	37.407.292,50	37.407.292,50	37.407.292,50	37.407.292,50
GODIMENTO BENI DI TERZI	719.077,02	719.424,53	719.424,53	719.424,53	700.172,30	700.172,30	700.172,30	700.172,30	700.172,30	700.172,30
PERSONALE	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91
ACCANTONAMENTO TFR	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	58.723.531,70	62.336.748,62	62.336.748,62	62.737.475,42	62.718.223,19	62.718.223,19	62.718.223,19	62.718.223,19	62.718.223,19	62.718.223,19
MOL	22.634.545,00	20.603.592,27	22.290.421,19	23.635.668,51	25.412.300,50	27.227.895,55	29.048.111,36	30.722.035,78	32.491.308,80	33.982.349,47
AMMORTAMENTI IMMOB IMMATERIALI	379.491,92	406.438,86	435.631,37	469.315,05	502.998,73	527.710,92	556.903,44	568.131,33	572.622,48	572.622,48
AMMORTAMENTI IMMOB MATERIALI	5.752.562,22	6.760.043,32	7.807.440,86	8.886.811,12	9.941.025,00	10.957.207,51	12.040.128,21	12.973.692,15	13.882.359,61	14.765.210,91
ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE	100.304,48	102.255,21	104.334,87	106.487,44	108.654,07	110.892,48	113.136,58	115.200,32	117.381,61	119.219,88
PERDITA SU CREDITI	1.303.958,22	1.329.317,79	1.356.353,27	1.384.336,69	1.412.502,91	1.441.602,18	1.470.775,50	1.497.604,15	1.525.960,99	1.549.858,49
RISULTATO OPERATIVO	15.098.228,17	12.005.537,09	12.586.660,82	12.788.718,21	13.447.119,79	14.190.882,47	14.867.167,64	15.567.407,83	16.392.984,10	16.975.437,70
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	-319.635,11	-304.129,97	-288.190,70	-271.805,12	-254.960,74	-237.644,73	-219.843,86	-201.544,57	-182.732,90	-163.394,50
INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO	22.024,47	20.454,24	17.653,67	15.369,62	13.316,07	12.327,16	11.674,49	12.371,67	15.354,02	19.446,43
RISULTATO ANTE IMPOSTE	14.800.617,53	11.721.861,35	12.316.123,79	12.532.282,72	13.205.475,11	13.965.164,90	14.658.998,27	15.378.234,93	16.225.605,22	16.831.489,63
IRES	3.552.148,21	2.813.246,72	2.955.869,71	3.007.747,85	3.169.314,03	3.351.639,58	3.518.159,58	3.690.776,38	3.894.145,25	4.039.557,51
IRAP	1.312.580,86	1.192.041,99	1.214.786,92	1.222.751,11	1.248.513,27	1.277.591,71	1.304.069,95	1.331.459,81	1.363.742,35	1.386.529,74
RISULTATO ECONOMICO NETTO	9.935.888,46	7.716.572,64	8.145.467,16	8.301.783,76	8.787.647,82	9.335.933,61	9.836.768,73	10.355.998,74	10.967.717,61	11.405.402,38

CONTO ECONOMICO (anni 2043 – 2052)

	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
VOCE DI RICAVO/COSTO										
RICAVI DA TARIFFA	90.806.749,30	91.692.781,24	92.431.649,81	93.111.007,84	93.756.037,37	94.150.792,74	94.267.065,81	93.261.119,47	92.235.498,62	91.251.955,44
RISCONTO RICAVI DA FONI	7.304.858,88	7.751.218,02	8.199.938,18	8.569.801,62	8.868.315,78	8.852.358,08	8.795.783,56	8.740.713,15	8.683.091,74	8.615.758,28
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLIACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTI ATTIVI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI DA ALTRE ATTIVITA' IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	98.111.608,19	99.443.999,25	100.631.587,99	101.680.809,46	102.624.353,15	103.003.150,82	103.062.849,36	102.001.832,62	100.918.590,37	99.867.713,72
MATERIE PRIME	2.335.250,41	2.335.250,41	2.335.250,41	2.335.250,41	2.335.250,41	2.335.250,41	2.335.250,41	2.335.250,41	2.335.250,41	2.335.250,41
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI	37.407.292,50	37.407.292,50	37.407.292,50	37.407.292,50	37.407.292,50	37.407.292,50	37.407.292,50	37.407.292,50	37.407.292,50	37.407.292,50
GODIMENTO BENI DI TERZI	700.172,30	641.321,94	641.321,94	605.949,57	605.949,57	605.949,57	605.949,57	605.949,57	605.949,57	605.949,57
PERSONALE	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91	18.457.386,91
ACCANTONAMENTO TFR	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97	2.765.425,97
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	62.718.223,19	62.659.372,83	62.659.372,83	62.624.000,46	62.624.000,46	62.624.000,46	62.624.000,46	62.624.000,46	62.624.000,46	62.624.000,46
MDL	35.393.385,00	36.784.626,43	37.972.215,16	39.056.809,00	40.000.352,69	40.379.150,36	40.438.848,91	39.377.832,17	38.294.589,91	37.243.713,26
AMMORTAMENTI IMMOB IMMATERIALI	572.622,48	561.394,59	561.394,59	550.166,70	527.710,92	442.378,94	357.046,96	271.714,98	197.610,90	134.734,70
AMMORTAMENTI IMMOB MATERIALI	15.591.891,00	16.383.075,65	17.134.376,31	17.718.999,41	18.111.084,11	17.779.572,22	17.362.139,93	16.961.618,93	16.555.347,16	16.137.573,88
ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE	120.959,52	122.602,19	124.066,34	125.359,90	126.523,18	126.990,19	127.063,79	125.755,68	124.420,18	123.124,58
PERDITA SU CREDITI	1.572.473,72	1.593.828,48	1.612.852,44	1.629.678,73	1.644.801,28	1.650.872,42	1.651.829,23	1.634.823,89	1.617.462,34	1.600.619,52
RISULTATO OPERATIVO	17.535.438,28	18.123.725,51	18.539.515,48	19.032.604,26	19.590.233,21	20.379.336,99	20.940.769,99	20.383.918,68	19.799.749,33	19.247.660,58
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	-143.514,63	-123.078,12	-102.069,39	-80.472,42	-58.270,73	-35.447,39	-11.985,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO	24.596,37	30.798,17	37.958,18	47.000,31	58.822,38	77.718,27	102.077,87	125.900,23	149.073,56	171.430,31
RISULTATO ANTE IMPOSTE	17.416.520,02	18.031.445,56	18.475.404,27	18.999.132,16	19.590.784,86	20.421.607,47	21.030.861,87	20.909.818,91	19.948.822,89	19.419.090,89
IRPEF	4.179.964,80	4.327.546,93	4.434.097,02	4.559.791,72	4.701.788,37	4.901.185,79	5.047.406,85	4.922.356,54	4.787.717,49	4.660.581,81
IRAP	1.408.437,60	1.431.444,87	1.447.717,78	1.466.998,69	1.488.791,59	1.519.584,83	1.541.483,57	1.519.715,39	1.496.880,70	1.475.298,71
RISULTATO ECONOMICO NETTO	11.828.117,61	12.272.453,75	12.593.589,46	12.972.341,75	13.400.204,91	14.000.836,85	14.441.971,45	14.067.746,98	13.664.224,70	13.283.210,37

STATO PATRIMONIALE (anni 2023 – 2032)

VOCE STATO PATRIMONIALE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
IMMOBILIZZAZIONI	1.508.977,72	3.768.388,02	7.252.058,66	12.708.427,87	20.792.109,20	31.367.501,83	47.206.512,70	63.384.678,77	79.282.647,50	95.477.020,38
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.000,57	47.976,53	91.603,74	154.277,36	239.406,77	339.764,21	494.027,24	613.042,90	691.638,14	747.777,60
immobilizzazioni immateriali in corso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.492.977,15	3.720.411,49	7.160.454,92	12.554.150,51	20.552.702,44	31.027.737,62	46.712.485,46	62.771.635,87	78.591.009,36	94.729.242,78
immobilizzazioni materiali in corso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATTIVO CIRCOLANTE	18.216.545,30	23.310.046,90	28.794.817,99	36.490.002,66	42.041.000,40	41.804.116,81	43.486.037,25	44.757.163,97	45.815.942,10	47.085.761,24
DISPONIBILITÀ ECONOMICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIMANENZE PRODOTTI FINITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIMANENZE MATERIE PRIME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIQUIDITÀ DIFFERITE	9.468.080,85	11.485.486,60	14.723.624,80	17.831.060,15	18.327.062,70	18.491.184,35	18.708.082,22	18.969.464,52	19.313.950,27	19.679.234,21
CREDITI IVA	1.914.925,96	2.113.155,73	2.221.343,27	2.846.426,76	3.333.247,38	3.849.487,90	4.985.057,32	5.063.342,84	5.294.596,58	5.539.636,54
LIQUIDITÀ IMMEDIATE	6.833.538,49	9.711.404,58	11.849.849,93	15.812.515,74	20.380.690,32	19.463.444,56	19.792.897,72	20.724.356,61	21.207.395,25	21.866.890,49
TOTALE IMPIEGHI	20.725.523,02	27.078.434,93	36.046.876,65	49.198.430,54	62.833.109,60	73.171.618,64	90.692.549,96	108.141.842,74	125.098.589,60	142.562.781,62
PATRIMONIO NETTO	1.812.272,12	3.329.099,46	7.574.018,71	14.279.233,77	22.502.298,00	31.170.858,13	40.370.791,85	50.095.429,99	59.527.742,94	69.078.747,26
CAPITALE SOCIALE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
RISULTATI ECONOMICI PREGRESSI	-	187.727,88	1.329.099,46	5.574.018,71	12.279.233,77	20.502.298,00	29.170.658,13	38.370.791,85	48.095.429,99	57.527.742,94
RISULTATO ECONOMICO	187.727,88	1.516.827,34	4.244.919,25	6.705.215,06	8.223.064,23	8.668.360,13	9.200.139,73	9.724.638,14	9.432.312,95	9.551.004,32
FONTI	-	-	-	2.532.777,10	6.022.518,62	10.543.680,53	17.214.112,95	24.083.631,70	30.944.345,51	38.034.699,28
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO TFR	377.498,43	1.097.095,33	1.997.232,34	3.049.927,43	4.102.622,53	5.155.317,62	6.208.012,71	7.260.707,80	8.313.402,89	9.366.097,98
DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE	7.500.000,00	11.250.000,00	14.776.830,80	14.435.322,66	13.966.121,77	13.483.783,25	12.987.939,26	12.478.211,63	11.954.211,63	11.415.539,63
DEBITI VERSO FORNITORI	10.747.996,25	10.118.792,46	9.182.231,62	11.281.659,43	12.033.301,27	8.440.383,85	9.328.777,42	9.438.695,68	9.687.557,69	9.951.165,16
DEBITI TRIBUTARI	287.756,22	1.283.447,67	2.516.763,19	3.619.510,14	4.206.247,42	4.377.795,27	4.582.915,77	4.785.164,94	4.671.328,93	4.716.532,31
DEBITI A BREVE TERMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEBITI IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE FONTI	20.725.523,02	27.078.434,93	36.046.876,65	49.198.430,54	62.833.109,60	73.171.618,64	90.692.549,96	108.141.842,74	125.098.589,60	142.562.781,62

STATO PATRIMONIALE (anni 2033 – 2042)

VOCE STATO PATRIMONIALE	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
IMMOBILIZZAZIONI	113.101.725,24	131.522.609,07	150.694.571,83	170.581.149,66	190.598.275,93	209.574.507,50	230.484.740,86	247.404.067,37	263.410.235,28	278.533.551,89
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	806.119,32	871.251,92	940.875,68	1.010.499,44	1.068.895,30	1.102.578,98	1.163.209,60	1.156.472,86	1.145.244,97	1.134.017,08
immobilizzazioni immateriali in corso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	112.295.605,93	130.651.357,15	149.753.696,15	169.570.650,22	189.529.380,63	208.471.928,52	229.321.531,26	246.247.594,51	262.264.990,31	277.399.534,81
immobilizzazioni materiali in corso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATTIVO CIRCOLANTE	48.208.336,85	46.228.489,70	44.781.683,39	43.155.337,15	42.042.300,77	42.064.238,77	42.041.897,91	44.070.485,40	47.934.612,39	52.825.884,59
DISPONIBILITÀ ECONOMICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIMANENZE PRODOTTI FINITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIMANENZE MATERIE PRIME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIQUIDITÀ DIFFERITE	20.060.895,62	20.451.042,96	20.866.973,38	21.297.487,54	21.730.814,06	22.178.495,03	22.627.315,37	23.040.063,85	23.476.322,96	23.843.976,82
CREDITI IVA	5.965.398,10	7.051.014,95	7.333.801,71	7.699.511,48	7.837.686,77	7.705.215,38	8.246.130,45	7.455.528,99	7.325.144,95	7.222.183,41
LIQUIDITÀ IMMEDIATE	22.182.043,13	18.726.431,90	16.580.908,30	14.158.338,13	12.473.799,94	12.180.528,36	11.168.452,09	13.574.892,56	17.133.144,49	21.759.724,36
TOTALE IMPIEGHI	161.310.062,10	177.751.098,77	195.476.255,22	213.736.486,81	232.640.576,70	251.638.746,27	272.526.638,76	291.474.552,78	311.344.847,67	331.359.436,47
PATRIMONIO NETTO	79.014.635,72	86.731.208,36	94.876.675,52	103.178.459,28	111.966.107,09	121.302.040,71	131.138.809,44	141.494.808,18	152.462.525,79	163.867.928,17
CAPITALE SOCIALE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
RISULTATI ECONOMICI PREGRESSI	67.078.747,26	77.014.635,72	84.731.208,36	92.876.675,52	101.178.459,28	109.966.107,09	119.302.040,71	129.138.809,44	139.494.808,18	150.462.525,79
RISULTATO ECONOMICO	9.935.888,46	7.716.572,64	8.145.467,16	8.301.783,76	8.787.647,82	9.335.933,61	9.836.768,73	10.355.998,74	10.967.717,61	11.405.402,38
FONDI	45.798.852,23	54.004.446,31	62.650.833,08	71.732.016,66	81.029.736,75	90.063.618,82	100.021.864,08	108.533.654,19	116.838.542,00	124.936.829,10
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO TFR	10.418.793,08	11.471.488,17	12.524.183,26	13.576.878,35	14.629.573,44	15.682.268,54	16.734.963,63	17.787.658,72	18.840.353,81	19.893.048,90
DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE	10.861.784,82	10.292.524,87	9.707.325,64	9.105.740,83	8.487.311,65	7.851.566,45	7.198.020,38	6.526.175,03	5.835.518,01	5.125.522,59
DEBITI VERSO FORNITORI	10.351.267,18	11.246.142,35	11.546.581,09	11.912.892,73	12.110.020,47	12.110.020,47	12.610.751,70	12.110.020,47	12.110.020,47	12.110.020,47
DEBITI TRIBUTARI	4.864.729,07	4.005.288,71	4.170.656,63	4.230.498,96	4.417.827,30	4.629.231,29	4.822.229,54	5.022.236,19	5.257.887,60	5.426.087,25
DEBITI A BREVE TERMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEBITI IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE FONTI	161.310.062,10	177.751.098,77	195.476.255,22	213.736.486,81	232.640.576,70	251.638.746,27	272.526.638,76	291.474.552,78	311.344.847,67	331.359.436,47

STATO PATRIMONIALE (anni 2043 – 2052)

VOCE STATO PATRIMONIALE	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
IMMOBILIZZAZIONI	292.830.188,41	306.346.868,16	319.112.247,26	328.258.116,15	333.988.241,12	323.076.965,96	312.668.455,06	302.745.797,15	293.303.915,09	284.341.882,51
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.122.789,19	1.122.789,19	1.122.789,19	1.077.877,62	999.282,37	691.638,14	469.325,88	332.345,60	269.469,40	269.469,40
immobilizzazioni immateriali in corso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	291.707.399,22	305.224.078,98	317.989.458,07	327.180.238,53	332.988.958,75	322.385.327,82	312.199.129,18	302.413.451,55	293.034.045,68	284.072.413,10
immobilizzazioni materiali in corso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATTIVO CIRCOLANTE	58.751.483,93	65.708.784,48	73.517.433,92	83.534.844,07	96.172.427,12	117.115.743,94	141.195.835,45	164.602.519,64	187.216.939,57	208.990.714,81
DISPONIBILITÀ ECONOMICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIMANENZE PRODOTTI FINITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIMANENZE MATERIE PRIME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIQUIDITÀ DIFFERITE	24.191.903,39	24.520.438,17	24.813.288,27	25.071.980,41	25.304.635,02	25.398.037,19	25.412.757,38	25.151.136,81	24.884.035,98	24.624.915,71
CREDITI IVA	7.126.569,13	7.025.018,86	6.951.132,00	6.205.268,98	5.470.620,72	1.678.331,51	1.666.704,20	1.767.298,83	1.869.860,92	1.968.215,24
LIQUIDITÀ IMMEDIATE	27.439.011,41	34.163.327,45	41.753.033,65	52.247.594,67	65.397.171,37	90.039.375,24	114.116.373,87	137.684.083,99	160.463.042,67	182.397.583,87
TOTALE IMPIEGHI	351.581.672,33	372.055.652,65	392.629.681,18	411.782.960,22	430.160.668,24	440.192.709,89	453.864.290,51	467.348.316,79	480.520.454,66	493.332.597,32
PATRIMONIO NETTO	175.696.045,78	187.968.499,54	200.562.089,00	213.534.430,75	226.934.635,66	240.935.472,50	255.377.443,96	269.445.190,94	283.109.415,64	296.392.626,00
CAPITALE SOCIALE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
RISULTATI ECONOMICI PREGRESSI	161.867.928,17	173.696.045,78	185.968.499,54	198.562.089,00	211.534.430,75	224.934.635,66	238.935.472,50	253.377.443,96	267.445.190,94	281.109.415,64
RISULTATO ECONOMICO	11.828.117,61	12.272.453,75	12.593.589,46	12.972.341,75	13.400.204,91	14.000.836,85	14.441.971,45	14.067.746,98	13.664.224,70	13.283.210,37
FONDI	132.845.812,39	140.584.040,29	148.160.281,80	154.443.011,76	159.519.880,67	157.910.237,15	156.347.067,16	154.857.469,85	153.470.161,67	152.095.116,54
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO TFR	20.945.743,99	21.998.439,09	23.051.134,18	24.103.829,27	25.156.524,36	26.209.219,45	27.261.914,55	28.314.609,64	29.367.304,73	30.419.999,82
DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE	4.395.647,29	3.645.335,49	2.874.014,96	2.081.097,45	1.265.978,26	428.035,72	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITI VERSO FORNITORI	12.110.020,47	12.100.346,44	12.100.346,44	11.593.800,57	11.093.069,34	8.288.974,43	8.288.974,43	8.288.974,43	8.288.974,43	8.288.974,43
DEBITI TRIBUTARI	5.588.402,41	5.758.991,80	5.881.814,80	6.026.790,41	6.190.579,96	6.420.770,63	6.588.890,42	6.442.071,93	6.284.598,20	6.135.880,52
DEBITI A BREVE TERMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEBITI IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE FONTI	351.581.672,33	372.055.652,65	392.629.681,18	411.782.960,22	430.160.668,24	440.192.709,89	453.864.290,51	467.348.316,79	480.520.454,66	493.332.597,32

FLUSSO DI CASSA (anni 2023 – 2032)

VOCE FLUSSO DI CASSA	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
SALDO DI TESORERIA INIZIALE		6.833.538,49	9.711.404,58	11.849.849,93	15.812.515,74	20.380.690,32	19.463.044,56	19.792.897,72	20.724.356,61	21.207.995,25
MOL	1.583.437,98	4.905.485,23	9.631.104,39	13.143.606,49	15.152.962,14	16.320.735,02	17.888.212,13	19.498.039,20	19.990.432,72	21.086.695,92
ACCANTONAMENTO AL TFR	377.498,43	719.596,89	900.137,01	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09
PERDITA SU CREDITI	-1.372.871,72	-1.665.395,56	-2.134.925,60	-1.693.950,71	-1.191.259,08	-1.201.976,98	-1.216.025,34	-1.233.015,19	-1.255.406,77	-1.279.150,22
LIQUIDAZIONE TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTO RICAVI DA FONI	0,00	0,00	0,00	-121.650,24	-295.106,74	-526.433,93	-872.102,13	-1.243.935,14	-1.612.950,35	-2.026.832,72
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTO ATTIVO CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	1.232.574,99	-2.704.036,96	-4.248.317,17	-1.097.162,85	164.003,98	-3.649.494,99	577.955,30	-246.311,37	-192.193,45	-200.072,64
IMPOSTE	0,00	-287.756,22	-1.283.447,67	-2.516.763,19	-3.613.510,14	-4.206.247,42	-4.377.795,27	-4.582.915,77	-4.785.164,94	-4.671.328,93
INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO	3.416,77	8.273,47	10.780,63	13.831,18	18.096,60	19.921,07	19.628,17	20.258,63	20.965,88	21.537,14
VARIAZIONE CREDITO IVA	-1.914.925,96	-198.225,77	-108.187,54	-635.083,50	-486.820,61	-516.240,52	-1.135.569,42	-78.285,52	-231.253,74	-245.039,97
SALDO DI TESORERIA GESTIONE CORRENTE	-90.869,51	7.611.474,58	12.478.548,63	20.005.372,21	26.607.576,99	27.473.698,63	31.400.443,09	32.979.427,65	33.701.481,02	34.945.899,93
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.000,71	44.970,14	70.776,72	112.278,92	168.418,38	224.557,84	336.836,76	359.292,54	370.520,43	392.976,21
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.555.591,29	2.395.099,86	3.769.552,78	5.979.951,08	8.969.926,62	11.959.904,16	17.939.853,24	19.135.843,46	19.733.838,57	20.529.828,79
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DI TESORERIA DOPO GESTIONE INVESTIMENTI	-1.866.461,51	5.171.404,58	8.638.219,13	13.913.142,21	17.469.281,99	15.289.238,65	15.123.733,09	13.484.291,65	13.597.132,02	13.623.093,93
RICAVI DA FONI				2.654.427,24	3.784.848,26	5.047.593,84	7.542.534,56	8.113.454,69	8.483.663,16	9.117.186,49
EROGAZIONE FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-
EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DI TESORERIA DISPONIBILE PER I RIMBORSI	6.833.538,49	9.971.404,58	12.388.219,13	16.567.569,55	21.254.080,25	20.336.834,48	20.666.287,65	21.597.746,54	22.080.785,18	22.740.286,42
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA CAPITALE)	0,00	0,00	223.369,20	341.308,14	469.200,89	482.336,57	495.843,99	509.727,63	524.000,00	538.672,00
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA INTERESSI)	0,00	210.000,00	315.000,00	413.745,86	404.189,03	391.051,41	377.545,93	363.662,30	349.389,93	334.717,93
SALDO DI TESORERIA FINALE	6.833.538,49	9.711.404,58	11.849.849,93	15.812.515,74	20.380.690,32	19.463.044,56	19.792.897,72	20.724.356,61	21.207.995,25	21.866.890,49

FLUSSO DI CASSA (anni 2033 - 2042)

VOCE FLUSSO DI CASSA	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
SALDO DI TESORERIA INIZIALE	21.866.890,49	22.182.043,13	18.726.431,80	16.580.908,30	14.158.338,13	12.473.799,94	12.180.528,36	11.168.452,09	13.574.892,56	17.133.144,49
MDL	22.634.545,00	20.603.592,17	22.290.421,19	23.635.668,51	25.412.300,50	27.227.895,55	29.048.111,36	30.722.035,78	32.491.308,80	33.982.349,47
ACCANTONAMENTO AL TFR	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09
PERDITA SU CREDITI	-1.303.958,22	-1.329.317,79	-1.356.353,27	-1.384.336,69	-1.412.502,91	-1.441.602,18	-1.470.775,50	-1.497.604,15	-1.525.960,99	-1.549.858,49
LIQUIDAZIONE TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTRO RICAVI DA FONI	-2.477.598,53	-2.939.618,59	-3.433.443,32	-3.934.044,40	-4.434.950,73	-4.925.831,90	-5.453.745,44	-5.923.108,26	-6.388.540,88	-6.849.366,17
RISCONTRO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTRO ATTIVO CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	-81.863,87	401.472,62	-219.816,55	-170.689,97	-344.852,84	-558.573,45	-61.225,68	-1.028.680,04	-553.640,72	486.873,75
IMPOSTE	-4.716.532,31	-4.854.729,07	-4.005.288,71	-4.170.556,63	-4.230.498,96	-4.417.827,30	-4.629.231,29	-4.822.229,54	-5.022.236,19	-5.257.887,60
INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO	22.024,47	20.454,24	17.653,67	15.369,62	13.316,07	12.327,16	11.674,49	12.371,67	15.354,02	19.446,43
VARIAZIONE CREDITO IVA	-425.761,55	-1.085.616,85	-282.786,76	-365.709,77	-138.175,29	132.471,39	-540.915,07	790.601,46	130.384,04	102.961,54
SALDO DI TESORERIA GESTIONE CORRENTE	36.570.440,57	34.041.875,05	32.789.509,14	31.259.204,07	30.075.669,05	29.555.354,32	30.137.116,32	30.474.534,18	33.774.255,73	38.146.011,01
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	437.833,64	471.571,46	505.255,13	538.938,81	561.394,59	561.394,59	617.534,05	561.394,59	561.394,59	561.394,59
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	23.318.925,36	25.115.794,54	26.909.779,87	28.703.765,19	29.899.755,41	29.899.755,41	32.889.730,35	29.899.755,41	29.899.755,41	29.899.755,41
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DI TESORERIA DOPO GESTIONE INVESTIMENTI	12.813.681,57	8.454.609,05	5.374.468,14	2.016.500,07	-385.480,95	-905.795,68	-3.370.148,68	13.384,10	3.313.105,73	7.684.861,01
RICAVI DA FONI	10.241.751,49	11.145.217,67	12.079.830,09	13.015.227,98	13.731.670,82	13.959.713,97	15.411.990,69	14.434.898,38	14.693.428,68	14.948.253,28
EROGAZIONE FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DI TESORERIA DISPONIBILE PER I RIMBORSI	23.055.433,06	19.599.821,72	17.454.298,23	15.031.728,05	13.347.189,87	13.053.918,28	12.041.842,02	14.448.282,48	18.006.534,81	22.633.114,28
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA CAPITALE)	553.754,82	569.259,95	585.199,23	601.584,81	618.429,18	635.745,20	653.546,06	671.845,35	690.657,02	709.995,42
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE (QUOTA INTERESSI)	319.635,21	304.129,97	288.190,70	271.805,12	254.960,74	237.644,73	219.843,86	201.544,57	182.732,90	163.394,50
SALDO DI TESORERIA FINALE	22.182.043,13	18.726.431,80	16.580.908,30	14.158.338,13	12.473.799,94	12.180.528,36	11.168.452,09	13.574.892,56	17.133.144,49	21.758.724,36

FLUSSO DI CASSA (anni 2043 - 2052)

VOCE FLUSSO DI CASSA	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
SALDO DI TESORERIA INIZIALE	21.759.724,36	27.493.011,41	34.163.327,45	41.753.033,65	52.247.594,67	65.397.171,37	90.039.375,24	114.116.373,87	137.684.083,99	160.463.042,67
MOL	35.393.365,00	36.784.626,43	37.972.215,15	39.056.869,00	40.000.352,09	40.379.150,35	40.438.648,91	39.377.832,17	38.294.589,91	37.243.713,26
ACCANTONAMENTO AL TFR	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09	1.052.695,09
PERDITA SU CREDITI	-1.572.473,72	-1.599.828,46	-1.612.862,44	-1.629.678,73	-1.644.801,28	-1.650.872,42	-1.651.829,23	-1.634.823,69	-1.617.482,34	-1.600.615,52
LIQUIDAZIONE TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTRO RICAVI DA FONI	-7.304.858,88	-7.751.218,02	-8.199.938,18	-8.569.921,62	-8.868.315,76	-8.852.358,08	-8.795.783,56	-8.740.713,15	-8.683.091,74	-8.615.758,28
RISCONTRO ATTIVO CONTRIBUTI DA ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTRO ATTIVO CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	-468.886,09	-460.811,01	-416.896,44	-890.617,91	-858.306,02	-1.024.487,20	-141.783,88	135.864,88	147.680,65	135.895,69
IMPOSTE	-5.426.087,25	-5.588.402,41	-5.758.991,80	-5.881.814,80	-6.026.790,41	-6.190.579,96	-6.420.770,63	-6.588.890,42	-6.842.071,33	-6.284.598,20
INTERESSI SU FLUSSO DI CASSA MEDIO	24.596,37	30.798,17	37.958,18	47.000,31	58.827,38	77.718,27	102.077,87	125.920,23	149.073,56	171.430,31
VARIAZIONE CREDITO IVA	95.614,28	101.550,27	73.886,86	745.863,02	734.548,25	3.792.389,22	13.827,31	-100.594,63	-102.567,08	-98.354,32
SALDO DI TESORERIA GESTIONE CORRENTE	43.553.799,16	50.008.421,46	57.311.393,89	65.683.488,92	76.694.296,61	90.980.726,60	114.694.457,83	137.748.644,15	160.477.935,11	182.487.546,72
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	561.394,59	561.394,59	561.394,59	505.255,13	449.115,67	134.734,70	134.734,70	134.734,70	134.734,70	134.734,70
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.899.755,41	29.899.755,41	29.899.755,41	26.309.779,87	23.919.804,33	7.175.941,30	7.175.941,30	7.175.941,30	7.175.941,30	7.175.941,30
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DI TESORERIA DOPO GESTIONE INVESTIMENTI	13.092.559,16	19.547.271,46	26.850.243,89	38.258.453,02	52.325.376,61	83.676.950,60	107.323.781,89	130.432.968,15	153.187.259,11	175.156.870,72
RICAVI DA FONI	15.213.842,17	15.489.443,92	15.776.175,69	14.852.531,58	13.945.184,68	7.242.714,56	7.232.613,56	7.251.115,84	7.295.783,56	7.240.713,15
EROGAZIONE FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DI TESORERIA DISPONIBILE PER I RIMBORSI	28.306.401,33	35.036.717,38	42.626.423,58	53.170.984,68	66.270.561,29	90.912.765,17	114.556.394,60	137.684.083,99	160.463.042,67	182.397.583,87
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE (QUOTA CAPITALE)	729.875,29	750.311,80	771.310,53	792.917,51	815.119,20	837.942,53	428.035,72	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE (QUOTA INTERESSI)	143.514,69	123.078,12	102.069,39	80.472,42	58.270,73	35.447,39	11.985,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DI TESORERIA FINALE	27.433.011,41	34.163.327,45	41.753.033,65	52.247.594,67	65.397.171,37	90.039.375,14	114.116.373,87	137.684.083,99	160.463.042,67	182.397.583,87

Per una crescita sostenibile


METTIAMOCI IN RIGA




Linea di intervento L7 - Soluzioni per la piena attuazione del SII, per il superamento del contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane e per il soddisfacimento della "condizione abilitante" connessa all'obiettivo specifico 2.5 della programmazione 2021-2027

Osservazioni al Piano economico finanziario dell'ATI Messina

Maggio 2023





Sommario

INTRODUZIONE.....	3
Premessa.....	3
1. Il Piano economico finanziario.....	4
2. Gli investimenti programmati.....	6
3. Il Conto economico.....	8
4. Lo Stato patrimoniale.....	13
5. Il Rendiconto finanziario.....	14
6. Considerazioni di sintesi.....	15

PREMESSA

La presente relazione si inserisce nel progetto *“Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato Governance Ambientale”* – a valere sul Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (FESR) – che vede il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito MASE) quale soggetto beneficiario.

Nell’ambito del Progetto, la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (DG USSRI) è responsabile della Linea di intervento L7 *“Soluzioni per la piena attuazione del SII, per il superamento del contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane e per il soddisfacimento della “condizione abilitante” connessa all’obiettivo specifico 2.5 della programmazione 2021-2027”*.

In attuazione degli adempimenti previsti dalla progettazione esecutiva approvata dal MASE con nota prot. n. 58542/MATTM del 31/05/2021 per la realizzazione del servizio di supporto tecnico-specialistico per l’attuazione del Progetto Mettiamoci in RIGA, il presente elaborato costituisce la proposta della relazione di *“Osservazioni al Piano economico finanziario dell’ATI Messina”* di cui sub-attività A7.5– *“Percorsi di accompagnamento per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti: attività propedeutiche all’affidamento del SII”*.

1. IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

La presente relazione contiene alcune riflessioni sul Piano economico finanziario (PEF) predisposto dall'ATI Messina.

Più in particolare, si riportano i risultati derivanti dalla rielaborazione del Piano economico finanziario elaborato dall'ATI nello scenario in equilibrio sulla base di un modello di calcolo del Piano economico finanziario messo a disposizione dalla Linea L7 in attuazione del Progetto Mettiamoci in RIGA, attività A7.5– *“Percorsi di accompagnamento per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti: attività propedeutiche all'affidamento del SII”*.

Tutti i dati di input utilizzati nel modello, sia con riferimento ai dati economico finanziari che patrimoniali, sono quelli messi a disposizione dall'ATI Messina, e non costituiscono oggetto di valutazione autonoma nell'ambito dell'attività svolta dall'UTS MIR L7.

La presente relazione, peraltro, è rilasciata nell'ambito dell'attività di affiancamento e accompagnamento, costituisce una proposta metodologica e non intende sostituirsi in alcun modo alle attività di competenza dell'ATI Messina.

Il Piano economico finanziario rappresenta, ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., uno degli atti costituenti il Piano di Ambito; in particolare *“Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”*.

Mediante il Piano economico finanziario viene valutata la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria delle scelte tecniche effettuate in sede di redazione del Piano degli interventi e di quelle organizzativo gestionali contenute nel Modello organizzativo gestionale, tenendo conto dei ricavi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato determinata secondo quanto stabilito dall'Autorità di regolazione nazionale ARERA.

Il Piano Economico Finanziario è articolato in:

- Conto Economico
- Stato Patrimoniale,
- Rendiconto Finanziario.

Il Piano economico finanziario che sarà acquisito a valle della procedura di affidamento del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 201/2022 *“deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi*

dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"; il Piano economico finanziario, quindi, deve contenere previsioni realistiche e prudenti in grado di dimostrare che quanto pianificato sia effettivamente realizzabile.

Alla base delle elaborazioni economiche finanziarie, predisposte sulla base dei dati forniti dall'ATI Messina, sono poste le seguenti condizioni:

- a) il piano è elaborato su un periodo di tempo di 30 anni a partire dal 2023 e fino al 2052. Per il primo anno la gestione si riferisce ad una frazione dello stesso;
- b) il piano si basa sugli investimenti previsti nel programma degli interventi; tali investimenti ammontano complessivamente a € 586.005.680,50 in tutto il periodo di riferimento (2023-2052)
- c) è previsto un capitale sociale di 2 milioni di euro, di cui 1.000.000,00 versato nel primo anno di attività (2024) e 1.000.000,00 nel secondo anno (2025).



2. GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Gli investimenti individuati in riferimento al piano economico finanziario dell'ATI Messina ammontano, come detto, complessivamente a € 586.005.680 e sono articolati nelle singole voci ARERA secondo la distribuzione riportata nella tabella 1.

Tabella 1 - Investimenti programmati

Attività	Macro indicatori	Categoria di immobilizzazioni	Vita utile	Totale investimenti
Acquedotto	M1-M2-MC1	Condotte di acquedotto	40	242.400.885,98
	M1-M2-M3	Opere idrauliche fisse di acquedotto	40	18.731.564,53
	M1-M2	Serbatoi	40	61.690.214,08
	M1-M2-M3	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	8	15.450.437,48
	M3	Impianti di potabilizzazione	20	14.427.013,01
	M3	Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	12	-
	M1-MC1-MC2	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	10	54.612.068,33
	M1-M2-M3	Sistemi informativi di acquedotto	5	10.790.962,78
	M1-M2-M3	Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	8	12.125.356,26
Fognatura	M4	Condotte fognarie	50	50.089.087,54
	M4	Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura	40	-
	M4	Vasche di laminazione e vasche di prima pioggia	40	-
	M4	Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura	8	9.399.748,82
	M4	Gruppi di misura - altre attrezzature di fognatura	10	-
	M4	Sistemi informativi di fognatura	5	-
	M4	Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura	8	-
Depurazione	M5-M6	Impianti di sollevamento e pompaggio di depurazione	8	-
	M6	Tecniche naturali di depurazione (tra cui fitodepurazione e lagunaggio)	40	-
	M6	Impianti di depurazione - trattamenti	20	-



		sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff		
	M5-M6	Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario	20	96.288.341,68
	M5-M6	Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato	20	-
	M5	Impianti di essiccamento fanghi e di valorizzazione dei fanghi (tra cui mono- incenerimento, pirolisi, gassificazione)	20	-
	M5-M6	Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione	10	-
	M5-M6	Sistemi informativi di depurazione	5	-
	M6	Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione	8	-
Comune	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Altri impianti	20	-
	M3-M6	Laboratori e attrezzature	10	-
	MC1-MC2-M1-M2-M3-M4-M5-M6	Sistemi informativi	5	-
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Telecontrollo e teletrasmissione	8	-
	MC1-MC2-M1-M2-M3-M4-M5-M6	Autoveicoli - automezzi	5	-
	-	Terreni	-	-
	MC1-MC2	Fabbricati non industriali	40	-
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Fabbricati industriali	40	-
	-	Costruzioni leggere	20	-
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5	-
	M3-M6-MC1-MC2	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7	-

3. IL CONTO ECONOMICO

Il Conto economico proietta sul periodo di durata del Piano l'andamento dei valori prodotti e consumati dall'azienda, evidenziando se la stessa è in grado di sopravvivere nel tempo, attraverso la conduzione di una gestione efficace ed efficiente e la realizzazione degli investimenti necessari per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi.

Il Conto economico, elaborato sulla base dei dati forniti dall'ATI Messina, assume nel primo anno una perdita di € 186.777,41; negli anni successivi, invece, il risultato economico è sempre ampiamente positivo.

Valore della produzione

Il *Valore della produzione* è composto da due tipologie di proventi:

- i ricavi tariffari;
- i risconti attivi dei contributi in conto capitale.

La componente del FONI è stata trattata ai fini del Piano economico finanziario secondo la tecnica dei risconti prevista dall'OIC 16, trattandosi di contributi erogati per la realizzazione delle infrastrutture idriche. Secondo tale principio sono iscritti nel Conto economico gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni e nel Valore della produzione, la quota del contributo di competenza dell'anno.

Nella voce *Ricavi da Tariffa*, sono compresi i ricavi derivanti dall'applicazione della tariffa determinata sulla base della metodologia di cui alla Deliberazione ARERA 580/2019/R/idr.

Non si prevedono *Contributi per allacciamento*, ovvero i ricavi derivanti dalla corresponsione da parte degli utenti dei costi sostenuti per l'allacciamento.

Tabella 2 - Valore della Produzione

Anno	Ricavi da tariffa	Risconto ricavi da FONI	Valore della produzione
2023	28.798.745,93	0,00	28.798.745,93
2024	46.580.028,97	0,00	46.580.028,97
2025	59.712.478,34	0,00	59.712.478,34
2026	72.193.204,83	121.650,24	72.314.855,07



2027	74.031.314,21	295.106,74	74.326.420,95
2028	74.465.591,49	526.433,93	74.992.025,43
2029	74.999.564,64	872.102,13	75.871.666,77
2030	75.687.782,09	1.243.935,14	76.931.717,23
2031	76.705.847,98	1.622.950,35	78.328.798,33
2032	77.783.394,90	2.026.832,72	79.810.227,62
2033	78.880.478,16	2.477.598,53	81.358.076,69
2034	80.000.722,30	2.939.618,59	82.940.340,89
2035	81.193.726,49	3.433.443,32	84.627.169,81
2036	82.439.099,53	3.934.044,40	86.373.143,93
2037	83.695.572,95	4.434.950,73	88.130.523,68
2038	85.020.286,84	4.925.831,90	89.946.118,74
2039	86.312.589,11	5.453.745,44	91.766.334,55
2040	87.517.150,70	5.923.108,26	93.440.258,96
2041	88.820.991,11	6.388.540,88	95.209.531,99
2042	89.850.606,48	6.849.966,17	96.700.572,65
2043	90.806.749,30	7.304.858,88	98.111.608,19
2044	91.692.781,24	7.751.218,02	99.443.999,25
2045	92.431.649,81	8.199.938,18	100.631.587,99
2046	93.111.007,84	8.569.801,62	101.680.809,46
2047	93.756.037,37	8.868.315,78	102.624.353,15
2048	94.150.792,74	8.852.358,08	103.003.150,82
2049	94.267.065,81	8.795.783,56	103.062.849,36
2050	93.261.119,47	8.740.713,15	102.001.832,62
2051	92.235.498,62	8.683.091,74	100.918.590,37
2052	91.251.955,44	8.615.758,28	99.867.713,72

Costi di gestione

I *Costi di gestione* sono composti dalle seguenti tipologie di oneri:

- i costi della produzione, riferiti alla gestione del servizio idrico integrato e delle altre attività idriche;
- gli oneri finanziari, derivanti dalla gestione finanziaria;
- gli oneri fiscali.

Tutti i valori utilizzati nell'implementazione del modello di pianificazione economico finanziaria sono quelli indicati dall'ATI Messina prevedendo una fase di avvio riferita ad una frazione del primo anno di attività (2023) e l'inizio della fase di regime nel 2024.

I *Costi della produzione* comprendono tutti costi generati dalla gestione del servizio idrico integrato e delle altre attività idriche, articolate in costi per materie prime, servizi, godimento beni di terzi, personale, oneri diversi di gestione. I costi del personale comprendono sia i costi per salari e stipendi, gli oneri sociali, l'accantonamento al fondo TFR ed eventuali altri costi.

I *Costi per materie prime*, comprendono i costi per materiali per manutenzioni, i reagenti e i costi per carburanti.

I *Costi per servizi*, comprendono i costi di acquisto dell'acqua all'ingrosso, energia elettrica, i costi per lo smaltimento fanghi e rifiuti, le manutenzioni ordinarie da terzi, e gli altri costi.

I *Costi per godimento beni di terzi* comprendono i costi per l'affitto delle sedi, autorimesse e magazzini e i costi di noleggio mezzi.

Il *Costo del personale* comprende i costi per salari e stipendi, oneri sociali ed altro.

Gli *Oneri diversi di gestione* comprendono la componente relativa alle spese di funzionamento dell'ATI, i costi da corrispondere all'ARERA, e gli altri oneri diversi di gestione.

Tabella 3 – Costi della produzione

	2024
MATERIE PRIME	1.650.172,10
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	0,00
SERVIZI	24.627.253,54
GODIMENTO BENI DI TERZI	481.849,75
PERSONALE	12.617.023,11
ACCANTONAMENTO TFR	719.596,89
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.578.648,35
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	41.674.543,74

I costi per servizi saranno oggetto di un processo di efficientamento a partire dal quarto anno di attività nella misura del 2%; la percentuale di efficientamento si incrementa negli anni successivi fino a raggiungere la misura dell'8% all'ottavo anno di attività; tale percentuale viene mantenuta fino all'ultimo anno della gestione (2052).

Gli *Ammortamenti* sono determinati sugli investimenti indicati nel valore e nella tempistica dall'ATI Messina applicando le aliquote previste dall'art 10.4 della Deliberazione 580/2019/R/ldr. Nella Tabella di seguito riportata sono indicate le vite utili previste dall'ARERA per ogni categoria di Immobilizzazione materiale e immateriale.

Tabella 4 - Vita utile per categoria di immobilizzazioni

Attività	Macro indicatori	Categoria di immobilizzazioni	Vita utile
Acquedotto	M1-M2-MC1	Condotte di acquedotto	40
	M1-M2-M3	Opere idrauliche fisse di acquedotto	40
	M1-M2	Serbatoi	40
	M1-M2-M3	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	8
	M3	Impianti di potabilizzazione	20
	M3	Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	12
	M1-MC1-MC2	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	10
	M1-M2-M3	Sistemi informativi di acquedotto	5
	M1-M2-M3	Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	8
Fognatura	M4	Condotte fognarie	50
	M4	Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura	40
	M4	Vasche di laminazione e vasche di prima pioggia	40
	M4	Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura	8
	M4	Gruppi di misura - altre attrezzature di fognatura	10
	M4	Sistemi informativi di fognatura	5
	M4	Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura	8
Depurazione	M5-M6	Impianti di sollevamento e pompaggio di depurazione	8
	M6	Tecniche naturali di depurazione (tra cui fitodepurazione e lagunaggio)	40
	M6	Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff	20
	M5-M6	Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario	20
	M5-M6	Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato	20
	M5	Impianti di essiccamento fanghi e di valorizzazione dei fanghi (tra cui mono- incenerimento, pirolisi, gassificazione)	20

	M5-M6	Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione	10
	M5-M6	Sistemi informativi di depurazione	5
	M6	Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione	8
Comune	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Altri impianti	20
	M3-M6	Laboratori e attrezzature	10
	MC1-MC2-M1-M2-M3-M4-M5-M6	Sistemi informativi	5
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Telecontrollo e teletrasmissione	8
	MC1-MC2- M1-M2-M3- M4-M5-M6	Autoveicoli - automezzi	5
	-	Terreni	-
	MC1-MC2	Fabbricati non industriali	40
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Fabbricati industriali	40
	-	Costruzioni leggere	20
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
	M3-M6-MC1-MC2	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7

Le svalutazioni dei crediti sono state fissate nello 0,50% del credito annuo. Si è ipotizzato di utilizzare annualmente il fondo svalutazione a copertura perdite.

Le perdite su crediti sono state stimate assumendo un tasso di morosità pari al 15% per il periodo 2023-2025, del 10% per il 2026 e del 7% dal 2027 in avanti.

Nella voce *Interessi passivi* sono ricompresi gli interessi derivanti dall'acquisizione di un finanziamento da terzi di complessivi € 15.000.000 diviso in 3 tranches (dal 1° al 3° anno), pari rispettivamente a € 7.500.000 per il primo anno e a € 3.750.000 per i due successivi; tale finanziamento viene restituito a rate costanti entro la fine della concessione trentennale. Gli interessi sul flusso di cassa medio sono calcolati con l'applicazione dei seguenti tassi:

- Tasso di interesse sui finanziamenti pari al 2,80%;
- Tasso di interesse su flusso di cassa medio negativo pari al 6%;
- Tasso di interesse su flusso di cassa medio positivo pari allo 0,1%.

Si ritiene opportuno sottolineare il valore del tasso sui finanziamenti erogati dai soci che è pari al 2,80%, in quanto appare di valore assai contenuto rispetto a quanto presente sul mercato.

Le *imposte* (IRAP e IRES) sono state determinate con applicazione delle relative aliquote alla base imponibile derivante dalle stime sopra riportate.

4. LO STATO PATRIMONIALE

Lo *Stato Patrimoniale* evidenzia la sostenibilità del patrimonio aziendale mettendo a confronto gli impieghi e le fonti in esso presenti e la corretta correlazione fra i tempi di restituzione delle risorse acquisite e degli investimenti effettuati.

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Le *Immobilizzazioni materiali e immateriali* contengono gli investimenti previsti nel piano degli interventi secondo l'articolazione temporale prevista.

Crediti commerciali (liquidità differite)

Per la stima dei crediti di natura commerciale è stata utilizzata una dilazione media iniziale di 120 giorni per arrivare a regime a 90 giorni dal secondo anno di attività.

Patrimonio Netto

Per quanto riguarda il patrimonio netto è stato previsto un capitale sociale di 2 milioni di euro da versarsi in quote uguali nel 2023 e nel 2024.

Debiti a medio/lungo termine (compreso debiti verso Soci privati per finanziamento)

Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario della gestione è stato ipotizzato il ricorso al finanziamento Socio privato sin da primo anno per far fronte al fabbisogno finanziario occorrente.

Sui debiti per finanziamenti maturano interessi ad un tasso annuo del 2,80%.

La struttura dei rimborsi dei finanziamenti è tale da completare il rimborso entro la fine del termine di affidamento del servizio.

Debiti verso fornitori

Per la stima dei debiti di natura commerciale è stata utilizzata una dilazione media iniziale di 180 giorni per il primo anno e di 120 giorni per il secondo, per arrivare a regime a 90 giorni dal terzo anno di attività (2025).

Debiti tributari

Per i debiti tributari si è assunto che vengano pagati l'anno successivo a quello di maturazione.

5. IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il *Rendiconto finanziario* evidenzia le entrate e le uscite che si verificano negli anni di durata dell'affidamento e dimostra la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni finanziari assunti. Il Piano economico finanziario è al lordo della distribuzione dei dividendi. La struttura dei rimborsi dei finanziamenti è tale da completare il rimborso entro la fine del termine di affidamento del servizio. Il Rendiconto finanziario è costruito a partire dal Saldo di tesoreria iniziale del 2023 e tiene conto di tutte le entrate e le uscite derivanti:

- dalla gestione corrente
- dagli investimenti
- dal servizio del debito.

Il capitale circolante netto (CCN) è dato dalla differenza tra le attività correnti e le passività correnti di stato patrimoniale entrambe di natura commerciale/operativa, e rappresenta una misura della capacità del management di gestire l'attività operativa corrente d'impresa.

Nel calcolo del capitale circolante netto sono stati utilizzati i seguenti tassi di interesse:

- 6% è il tasso di interesse calcolato sul flusso di cassa negativo;
- 0,1% è il tasso di interesse calcolato sul flusso di cassa positivo.

La tabella 5 presenta l'andamento del saldo di tesoreria per l'intero periodo di gestione; come si evince dalla tabella non vi sono particolari criticità; negli anni dal 2033 al 2041 il saldo di tesoreria si riduce rispetto agli anni precedenti, pur riprendendo il processo di crescita negli anni immediatamente successivi e fino alla fine del periodo di gestione.

Tabella 5 – Andamento del saldo di tesoreria

Anno	Saldo di tesoreria
2023	6.833.538,49
2024	9.711.404,58



2025	11.849.849,93
2026	15.812.515,74
2027	20.380.690,32
2028	19.463.444,56
2029	19.792.897,72
2030	20.724.356,61
2031	21.207.395,25
2032	21.866.890,49
2033	22.182.043,13
2034	18.726.431,80
2035	16.580.908,30
2036	14.158.338,13
2037	12.473.799,94
2038	12.180.528,36
2039	11.168.452,09
2040	13.574.892,56
2041	17.133.144,49
2042	21.759.724,36
2043	27.433.011,41
2044	34.163.327,45
2045	41.753.033,65
2046	52.247.594,67
2047	65.397.171,37
2048	90.039.375,24
2049	114.116.373,87
2050	137.684.083,99
2051	160.463.042,67
2052	182.397.583,87

6. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Come si evince dal piano economico finanziario dell'ATI Messina allegato, la riduzione del capitale sociale da € 20 Milioni a 2 € Milioni, rende il piano economico finanziario sostenibile.

Anche l'inserimento di un finanziamento da terzi di € 15 Milioni, che nella simulazione attuale è stato ipotizzato proveniente da soci, non evidenzia situazioni di particolare squilibrio, per quanto al primo anno (2023), in realtà una frazione di anno, si registra una perdita seppur minima.

Le considerazioni che precedono costituiscono un supporto meramente conoscitivo sullo stato della disciplina vigente e delle prassi prevalenti - per loro natura passibili di ulteriori e differenti sviluppi - e non intendono né sostituirsi, né interferire con l'attività istruttoria istituzionalmente rimessa all'Amministrazione richiedente che, se del caso, potrà avvalersi degli ordinari canali istituzionali per sollecitare l'intervento delle Autorità titolari di specifici poteri consultivi in materia.

Deliberazione n. 3/2023

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

OGGETTO: Scelta della forma di gestione mediante l'affidamento a società mista pubblica privata con gara a doppio oggetto ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 201/2022. –
Assemblea Territoriale Idrica di Messina.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Legs.vo 267/2000 e dell'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000,
si esprime parere:

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore deliberazione.

Addì 26/05/2023

Il Direttore Generale
Dott. Arturo Vallone

Firmato digitalmente da:

VALLONE ARTURO

Dottore

Firmato il 26/05/2023 19:30

Seriale Certificato: 107411365526789978622920025312369773582

Valido dal 21/09/2021 al 20/09/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Legs.vo 267/2000 e dell'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000,
si esprime parere:

Favorevole in ordine alla regolarità contabile della superiore deliberazione.

Addì 26/05/2023

Il R. Firmato digitalmente da
Area Finanziaria
Lucia Truglio

Lucia Truglio

CN = Lucia Truglio

C = IT

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO dell'Ente
www.atiacquemessina.it, per 15 giorni consecutivi a far data dal _____.

Il Direttore Generale
Dott. Arturo Vallone



C_1147 - COMUNE DI SAN SALVATORE DI
Prot. Generale n: **0004608** **A**
Data: **12/06/2023** Ora: **15.30**
Classific.: **4-0-0**



**COMUNE DI
SAN SALVATORE DI FITALIA - Prov. MESSINA**

via Col. Musarra
98070 S.SALVATORE DI FITALIA - PROV. (ME)
C.F. 84004140830 - P.I. 00527130835

Telefono 0941 - 486027/486452
Fax 0941 - 486200

ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: **Parere sulla proposta di deliberazione Consiliare, predisposta dall'Ufficio Tecnico, avente all'Oggetto: "Approvazione dello statuto dei patti parasociali tra i soci pubblico ed il socio privato della società mista affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Messina e dello schema di Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a. organizzata secondo il sistema dualistico."**

L'Organo di revisione, ricevuta a mezzo P.E.C. in data 16 marzo 2023, protocollo partenza n. 4538 del 07/06/23 la proposta di deliberazione Consiliare di cui all'Oggetto, munita di **parere tecnico, favorevole**, rilasciato in data 31/05/2023, dal responsabile del Servizio Giuseppa Cavolo e **parere di Regolarità Contabile, favorevole**, rilasciato in data 05/06/2023 dal responsabile del servizio Finanziario Maria Alfonsa Franchina, al fine di ottenere il necessario parere di quest'organo.

PREMESSO che

- con l'art. 14 del D.L n. 115/2022, rubricato *"Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato"*, è stato previsto che *"Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i*

poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni”.

- che non avendo l'ATI Messina provveduto all'affidamento del SII al gestore unico entro i termini indicati dall'art. 14 del D.L. n. 115/2022, il Presidente della Giunta Regionale Siciliana, con proprio decreto n. 504 del 04/01/2023, nell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima norma, ha nominato la dott.ssa Rosaria Barresi quale commissario incaricato dell'espletamento di tutte le attività utili a pervenire all'affidamento del servizio in favore del gestore unico del SII per l'intero ATO;
- che, con deliberazione n. 3 del 26 maggio 2023 assunta con i poteri dell'ATI Messina, il Commissario di nomina regionale ha approvato la forma di gestione del SII da attuare nell'ATO Messina, individuata nella gestione a mezzo di società a capitale misto ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 201/2002;
- che, con deliberazione n. 4 del 26 maggio 2023 assunta con i poteri dell'ATI Messina, il Commissario di nomina regionale ha approvato gli schemi di statuto della società di gestione del servizio, di patti parasociali per la disciplina dei rapporti soci pubblici/socio privato, di regolamento per l'esercizio del controllo pubblico congiunto sulla società mista ;
- che, nel delineato contesto normativo, in capo ai singoli Comuni non residua alcun potere di autodeterminarsi sull'organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato, essendo ogni competenza al riguardo riservata all'ATI Messina, quale Ente di Governo dell'Ambito e, per essa, al Commissario nominato con D.P.R.S. n. 501 del 04/01/2023;
- ai sensi dell'art. 5, commi 1 del D. lgs. n. 175/2016, l'obbligo di motivazione che deve assistere la costituzione di una nuova società pubblica o l'acquisto di partecipazione societarie in soggetti già costituiti, non è dovuto *“quando la costituzione o l'acquisto... avvenga in conformità a espresse previsioni legislative”*, come nel caso di specie ove la costituzione della società **“MESSINACQUE S.P.A.”** avviene in ossequio all'art. 142 D.lgs.152/2006, all'art. 3 bis, comma 1 bis del D.L. n. 138/2011 ed alla normativa regionale di settore, nonché in esecuzione dei pertinenti provvedimenti amministrativi adottati dal Commissario ad acta in sostituzione dell'ATI Messina, così come in precedenza indicati;

- che è necessario e obbligatorio aderire alla costituenda società **"MESSINACQUE S.P.A."**, in conformità alle espresse previsioni legislative suindicate, nonché ai provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi dal Commissario in sostituzione dell'ATI Messina, quale ente di governo dell'ambito per la pianificazione e organizzazione del Servizio Idrico Integrato e per l'affidamento della relativa gestione;

VISTI

- ✓ Il D. Lgs. n. 50/2016;
- ✓ il D. Lgs. n.175/2016;
- ✓ il D. Lgs. n.267/2000;
- ✓ il D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ la L.R 19/2015
- ✓ il D.Lgs. n. 201/2022
- ✓ la L. n. 115/2022
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ le deliberazioni dell'ATI e del Commissario ad Acta richiamate in precedenza;
- ✓ il Piano d'Ambito e tutti gli elaborati di cui si compone;
- ✓ la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022;

Richiamando tutto quanto in premessa e ritenendo che trattasi di un adempimento obbligatorio per legge (presa d'atto)

ESPRIME

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione Consiliare, predisposta dall'Ufficio Tecnico, avente all'Oggetto: **"Approvazione dello statuto dei patti parasociali tra i soci pubblico ed il socio privato della società mista affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Messina e dello schema di Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a. organizzata secondo il sistema dualistico"**

Carini li 12 giugno 2023

L'Organo di Revisione

(rag. Antonino Tranchina)



Approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO C.le



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
- è stata/verrà affissa all'Albo Pretorio C.le il giorno 17-6-23 per rimanervi per 15 giorni consecutivi;

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 14-6-23

- Avendo il Consiglio Comunale dichiarato l'immediata eseguibilità
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

Dalla Residenza Municipale, li 14-6-23

IL SEGRETARIO C.le

